Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 88 del 15 aprile 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 65

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1995-15 marzo 1996 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1995-15 marzo 1996 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1995-15 marzo 1996 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1996.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 dicembre 1995, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 1995-15 marzo 1996 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 luglio 1996.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1995-15 MARZO 1996

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
518.		
14 marzo 1995, Nairobi		
Accordo tra Italia e Kenia relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi, in Kenia, con Allegato	14 marzo 1995	9
519.		
3 maggio 1995, Tunisi		
Scambio di Lettere tra Italia e Tunisia concernente le condizioni di lavoro e di soggiorno dei tunisini in Italia e degli italiani in Tunisia	30 ottobre 1995	21
520.		
24/26 luglio 1995, Il Cairo		
Scambio di Lettere tra Italia ed Egitto concernente conti bancari di cui all'art. 3 del Protocollo del 20 novembre 1991 per l'utilizzazione dei fondi di contropartita, con Allegata Nota egiziana	26 luglio 1995	31
521.		
13 settembre 1995, Nairobi		
Protocollo tra Italia, Kenia e Agenzia Spaziale Europea sull'installazione e l'utilizzo operativo delle attrezzature dell'Agenzia Spaziale Europea nel perimetro della stazione di lancio e di controllo di rotta dei satelliti a Malindi (Kenia) e sulla cooperazione a scopi pacifici tra Kenia ed ESA, con Annesso	13 settembre 1995	43
522.		
7 novembre 1995, Amman		
Memorandum d'Intesa tra Italia e Giordania concernente il progetto «sviluppo rurale integrato nel governatorato di Inbid», con Annessi	7 novembre 1995	71
523.		
11 novembre 1995, Lubiana		
Dichiarazione d'Intenti congiunta concernente la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea «Phare» ed «Interreg» tra Italia e Slovenia per il periodo 1995-1999, con due Annessi	11 novembre 1995	143

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Italia e Vietnam per la promozione e protezione degli investimenti, con protocollo (Roma, 18 maggio 1990) *(Vedi legge n. 206 dell'8 marzo 1994 nel* S.O. *n. 52 alla* G.U. *n. 71 del 26 marzo 1994).*	6 maggio 1994 *G.U.* n. 26 del 1° febbraio 1996
Trattato di mutua assistenza in materia penale tra Italia e Canada (Roma, 6 dicembre 1990) *(Vedi legge n. 124 del 12 aprile 1995 nel* S.O. *n. 49 alla* G.U. *n. 98 del 28 aprile 1995).*	1° dicembre 1995 *G.U.* n. 287 del 9 dicembre 1995
Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Romania (Bucarest 23 luglio 1991) *(Vedi legge n. 53 del 15 febbraio 1995 nel* S.O. *n. 27 alla* G.U. *n. 48 del 27 febbraio 1995).*	4 ottobre 1995 *G.U.* n. 256 del 2 novembre 1995
Accordo di cooperazione tra Italia e Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico della droga (Roma, 16 ottobre 1992) *(Vedi legge n. 477 del 26 ottobre 1995 nel* S.O. *n. 135 alla* G.U. *n. 268 del 16 novembre 1995).*	26 dicembre 1995 *G.U.* n. 37 del 14 febbraio 1996
Accordo tra Italia e Agenzia Spaziale Europea sull'istituto europeo di ricerche spaziali (Roma, 14 gennaio 1993) *(Vedi legge n. 305 del 5 luglio 1995 nel* S.O. *n. 91 alla* G.U. *n. 172 del 25 luglio 1995).*	1° novembre 1995 *G.U.* n. 287 del 9 dicembre 1995
Convezione tra Italia ed India per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo (New Delhi, 19 febbraio 1993) *(Vedi legge n. 319 del 14 luglio 1995 nel* S.O. *n. 95 alla* G.U. *n. 178 del 1° agosto 1995).*	23 novembre 1995 *G.U.* n. 282 del 2 dicembre 1995
Accordo tra Italia, AIEA e UNESCO sul Centro Internazionale di fisica Teorica di Trieste (Vienna-Parigi, 15 marzo-19 marzo 1993) *(Vedi legge n. 18 del 2 gennaio 1995 nel* S.O. *n. 5 alla* G.U. *n. 14 del 18 gennaio 1995).*	1° gennaio 1996 *G.U.* n. 285 del 6 dicembre 1995
Accordo tra Italia e Bangladech per la promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo (Roma, 20 marzo 1990) *(Vedi legge n. 333 del 18 agosto 1993 nel* S.O. *n. 83 alla* G.U. *n. 204 del 31 agosto 1993).*	20 settembre 1994 *G.U.* n. 256 del 2 novembre 1995
Accordo di collaborazione turistica tra Italia e Romania (Trieste, 15 aprile 1993) *(Vedi legge n. 475 del 26 ottobre 1995 nel* S.O. *n. 135 alla* G.U. *n. 268 del 16 novembre 1995).*	18 gennaio 1996 *G.U.* n. 50 del 29 febbraio 1996

Data, luogo della firma, titolo —	Data di entrata in vigore —
Accordo tra Italia e Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo e scambio di Lettere (Roma, 7 maggio 1993) *(Vedi legge n. 214 del 12 maggio 1995 nel* S.O. *n. 66 alla* G.U. *n. 126 del 1° giugno 1995).*	23 agosto 1995 *G.U.* n. 229 del 30 settembre 1995
Accordo tra Italia e Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti (Kingston, 29 settembre 1993) *(Vedi legge n. 300 del 5 luglio 1995 nel* S.O. *n. 91 alla* G.U. *n. 172 del 25 luglio 1995).*	9 novembre 1995 *G.U.* n. 296 del 20 dicembre 1995
Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra Italia e Malta (La Valletta, 28 marzo 1994) *(Vedi legge n. 209 del 12 maggio 1995 nel* S.O. *n. 66 alla* G.U. *n. 126 del 1° giugno 1995).*	22 novembre 1995 *G.U.* n. 29 del 19 dicembre 1995
Accordo tra Italia e Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo (Roma, 5 maggio 1994) *(Vedi legge n. 302 del 5 luglio 1995 nel* S.O. *n. 91 alla* G.U. *n. 172 del 25 luglio 1995).*	18 ottobre 1995 *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1995

518.

Nairobi, 14 marzo 1995

Accordo tra l'Italia e il Kenia relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi, in Kenia, con Allegato

(Entrata in vigore: 14 marzo 1995)

2 - Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 88.

Accordo fra l'Italia e il Kenya
relativo alla base di lancio e controllo di satelliti
di San Marco-Malindi in Kenya.

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya

1. Preso atto dell'Accordo per la Cooperazione Economica, Tecnica e allo Sviluppo tra l'Italia ed il Kenya firmato a Roma, il 19 novembre 1985;

2. Preso atto dell'Accordo tra i due Governi sulla Stazione di lancio e di controllo di San Marco-Malindi, concluso con scambio di lettere in data 10 gennaio 1964 e successivamente prorogato con scambio di lettere fino al 1 Aprile 1987;

3. Riconosciuta la necessità di continuare ad utilizzare ed esplorare in maniera pacifica lo spazio extra-atmosferico, che comporta il lancio di razzi sonda e di satelliti scientifici dal territorio dei Kenya;

4. Considerati i risultati della Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sulla esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico tenutasi a Vienna dal 9 al 12 Agosto 1982;

5. Considerata l'importanza della cooperazione internazionale per la promozione della esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e per continuare gli sforzi per estendere a tutti gli Stati i benefici che ne derivano;

6. Consapevoli dell'importante contributo che la tecnologia del telerilevamento può dare allo sviluppo delle risorse naturali in Africa;

7. Riconosciute le possibilità che la cooperazione tra i due Paesi offre al trasferimento di tecnologia e allo sviluppo delle risorse umane nell'ambito della scienza spaziale per il Kenya,

8. E riconosciuti inoltre i reciproci vantaggi economici e tecnici che potrebbero scaturire da una costante cooperazione nell'uso e nell'esplorazione pacifica dello spazio extra-atmosferico;

9. Visto l'Accordo relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi, concluso a Nairobi il 1° aprile 1987 fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Installazione della base

1. Il Governo della Repubblica Italiana (agendo nell'ambito della legge nazionale 49/87 e nei limiti delle risorse annuali di bilancio) ed il Governo della Repubblica del Kenya cooperano nell'uso della base di lancio e di controllo di Malindi-San Marco, che consiste in:

   a) un segmento mobile per la ricerca spaziale a mare, attualmente situato a Ungama Bay per il lancio di razzi sonda e di satelliti;

   b) un segmento a terra, nei pressi di Ngomeni, per il controllo dei satelliti e dei vettori e per l'acquisizione di dati.

2. Le installazioni dovranno essere utilizzate per la ricerca di base nel campo della scienza spaziale e per il controllo di veicoli spaziali. I settori di attività comprendono:

   a) l'astronomia e l'aeronomia;

   b) gli esperimenti nella ionosfera equatoriale;

   c) la misurazione della densità atmosferica e della temperatura molecolare atmosferica ad una altitudine di 200-600 Km;

   d) la determinazione della distribuzione della velocità del vento nella regione equatoriale in un raggio di 80-200 Km;

   e) il lancio ed il controllo da San Marco di razzi sonda e di satelliti, in conformità con le disposizioni dell'Art. VIII del presente Accordo;

   f) i servizi di telemetria e di comando in conformità con le disposizioni dell'Art. VIII del presente Accordo.

3. L'installazione di un segmento per il rilevamento delle risorse terrestri è soggetta:

   a) agli impegni presenti e futuri del Governo della Repubblica del Kenya nei confronti del Programma del Consiglio Africano per il Telerilevamento e di altre simili organizzazioni;

   b) alla soddisfazione del Governo del Kenya su un programma di addestramento per kenioti adeguatamente qualificati nei settori della ricerca e della scienza spaziale, delle tecniche di comando e della telemetria.

ARTICOLO II

Agenzie preposte all'attuazione

Per la base di San Marco per il lancio ed il controllo dei satelliti e istituito un Consiglio Congiunto a livello ministeriale, responsabile per gli indirizzi di politica generale per il Comitato Direttivo Congiunto. A tal fine:

a. Il Governo della Repubblica del Kenya designa come responsabile per la realizzazione degli obiettivi della Base di cui all'Art. I, il Ministro di Stato dell'Ufficio del Presidente responsabile per le questioni relative alla Base San Marco per il lancio ed il controllo dei satelliti.

b. Il Governo della Repubblica Italiana designa come responsabile della Base di cui all'Art. I, il Ministro per la Ricerca Scientifica o il Ministro responsabile per le questioni relative alla Base San Marco per il lancio ed il controllo dei satelliti.

ARTICOLO III

Attribuzioni e compiti del Governo Italiano

1. Il Governo della Repubblica Italiana risponde di tutti gli obblighi e conseguenze derivanti dalle attività effettuate nell'ambito del presente Accordo.

2. (a) Il Governo della Repubblica Italiana avvierà programmi di addestramento per laureati e sul lavoro con attestato per kenioti nei settori della tecnologia, della ricerca e della scienza spaziale, considerandoli come un aspetto dell'attuazione del presente Accordo in conformità con l'Art. I. I programmi di formazione per laureati includono la preparazione e la qualificazione per l'accesso ai corsi di specializzazione post-laurea ed ai programmi di dottorato previsti nel sistema universitario italiano.
   Agli studenti kenioti, qualificati per i corsi di specializzazione post-laurea e di dottorato verranno assegnate borse di studio Rimane inteso che nel corso di validita' del presente Accordo verranno formati, [illegible] Dottori di ricerca, 12 Ingegneri e 24 tecnici.

   (b) Il Governo della Repubblica Italiana finanziera' i progetti di sviluppo per la comunita' nell'area di Ngomeni in Kenya, indicati nell'Allegato 1 al presente Accordo.

3. Il Governo della Repubblica Italiana sottoporrà al Governo della Repubblica del Kenya i nominativi di tutte le persone e l'elenco di tutte le attrezzature destinate alla Base San Marco per il lancio ed il controllo di satelliti.

4. Il Governo della Repubblica Italiana presenterà domanda al Governo della Repubblica del Kenya per ottenere terreni, aree a mare e spazi aerei nell'ambito della sovranità territoriale di quest'ultimo per ospitare la Base San Marco per il lancio e il controllo di satelliti, contro pagamento di un canone annuale di USD 50.000. Detto canone verra' rivisto ogni cinque anni.

5. Il Governo della Repubblica Italiana nominerà i suoi rappresentanti, ivi incluso il Presidente che si alternerà alla presidenza del Comitato Direttivo Congiunto.

6. Il Governo della Repubblica Italiana presenterà una domanda per ottenere l'approvazione del Governo della Repubblica del Kenya, per l'uso della stazione da parte di terzi, di loro programmi o di programmi che comprendono terzi.

7. Il Governo della Repubblica Italiana versera' al Governo della Repubblica del Kenya il 70% dei compensi pagati da terzi per l'uso della Stazione.

8. Il Governo della Repubblica Italiana fornirà al Governo della Repubblica del Kenya rapporti trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività e dei progressi delle installazioni di cui all'Art. I.

9. Il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite della autorità di gestione della Base, ha l'obbligo di informare non appena possibile le Agenzie aeronautiche e la Direzione Generale dell'Aviazione Civile (D.C.A.) della Repubblica del Kenya delle date e degli orari del lancio dei satelliti per NOTAM.

10. Il Governo della Repubblica Italiana sottoporrà al Governo della Repubblica del Kenya, per l'esame e l'approvazione, i dettagli tecnici ed amministrativi di ogni lancio programmato, tre mesi prima per il lancio di razzi sonda e dodici mesi prima per i lanci orbitali. Tali dettagli includono:

(i) il tipo di vettore utilizzato, la potenza di propulsione, il combustibile, il numero degli stadi ed il paese di origine;

(ii) i dettagli del satellite incluso il numero delle attrezzature imbarcate, il loro singolo peso; gli strumenti trasportati, la loro utilizzazione e gli sponsors;

(iii) la traiettoria dell'orbita;

(iv) il periodo di permanenza in orbita;

(v) ogni altro dettaglio che il Governo del Kenya potrà richiedere.

ARTICOLO IV

Attribuzioni e compiti del Governo della Repubblica del Kenya

1. Il Governo della Repubblica del Kenya esaminerà entro un lasso di tempo ragionevole i programmi presentati dal Governo Italiano e, approvato un programma, prenderà tutte le misure amministrative e concederà tutte le autorizzazioni necessarie per il completamento del programma stesso.

2. Il Governo della Repubblica del Kenya provvederà:

   a) alla individuazione dello staff professionale keniota da reclutarsi per lavorare presso la Base;

   b) alla pianificazione di un programma di addestramento nei settori della tecnologia e della ricerca e della scienza spaziale in conformità con le disposizioni dell'Art. III (2) e dell'Art. VIII del presente Accordo.

3. Il Governo della Repubblica del Kenya adotterà tutte le misure necessarie, ivi comprese le perquisizioni ed il pattugliamento sul territorio posto sotto la sua sovranità e giurisdizione al fine di assicurare un efficace funzionamento della stazione, nonchè la sicurezza dei beni e il benessere delle persone che vi lavorano.

4. Il Governo della Repubblica del Kenya fornirà a tempo debito alla Base l'autorizzazione scritta per il lancio ed il controllo dei satelliti dalla Stazione San Marco. Le domande e richieste della medesima saranno presentate dal Governo della Repubblica Italiana durante la fase di programmazione e al più tardi 30 giorni prima della data del lancio.

5. Il Governo della Repubblica del Kenya approverà ed autorizzerà tutte le attrezzature per le comunicazioni, ivi compresa l'assegnazione di frequenze alla Base in conformità con i regolamenti esistenti dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) sulla assegnazione delle frequenze.

6. Il Governo della Repubblica del Kenya, su richiesta del Governo Italiano, esaminerà e fornirà terreni, aree a mare e spazi aerei per la Base San Marco per il lancio ed il controllo di satelliti in conformità con le disposizioni dell'Art. III (4) del presente Accordo.

7. Il Governo del Kenya controllerà, verificherà ed approverà, ove soddisfacenti, tutte le attrezzature destinate ad essere usate presso la Base, operazioni da effettuarsi ai porti di ingresso designati.

8. Il Governo della Repubblica del Kenya nominerà i suoi rappresentanti, ivi incluso il Presidente che dovrà alternarsi alla presidenza del Comitato Direttivo Congiunto.

9. Il Governo della Repubblica del Kenya concederà:

a)

i) L'esenzione da tasse, imposte e diritti doganali e di vendita per tutte le attrezzature approvate (ivi inclusi i veicoli a motore) destinate ad essere usate presso la Base, a condizione che tali attrezzature siano finanziate dal Governo della Repubblica Italiana o da terzi autorizzati, e che vengano importate previo controllo doganale.

(ii) Tutte le attrezzature importate in esenzione da imposte, tasse e diritti doganali e di vendita non verranno vendute in Kenya senza che vengano pagate le tasse e le imposte necessarie; non verrà pagata alcuna tassa qualora la merce venga venduta a persone che godano di privilegi simili.

b) L'esenzione dall'imposta sul reddito per le persone autorizzate che lavorino presso la Base, a condizione che esse vengano pagate da fonti esterne e si trovino in Kenya esclusivamente allo scopo di lavorare presso la Base.

c) L'esenzione da imposte, tasse e diritti doganali e di vendita per le masserizie importate, entro tre mesi dall'arrivo, da persone autorizzate, reclutate fuori dal Kenya per lavorare presso la Base.

ARTICOLO V

Gestione

Il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana coopereranno per la gestione ed il funzionamento della Stazione di San Marco-Malindi in conformità con l'Art. VIII del presente Accordo e designeranno a tal fine i rispettivi enti pubblici o autorità e provvederanno alla notifica reciproca.

A tale fine, i due enti pubblici costituiranno un ufficio congiunto con il Presidente designato dall'ente pubblico italiano ed il vice-Presidente designato dall'ente pubblico keniota competente per la gestione della stazione terrestre di telemetria in banda S/X.

ARTICOLO VI

Uso della Base da parte di altri Governi ed Agenzie

1. L'uso degli impianti da parte di terzi nell'ambito del presente Accordo è soggetto alla previa autorizzazione scritta da parte del Governo della Repubblica del Kenya in conformità con l'Art. III (6); tale uso sarà soggetto al pagamento di un compenso in conformità con l'Art. III (7) del presente Accordo.

2. Tale autorizzazione, qualora concessa, non esenterà il Governo della Repubblica Italiana dalle responsabilità di cui all'Art. III (1).

3. Ai fini del presente Accordo, per terzi si intende ogni altro Governo Agenzia, o Organizzazione Internazionale, eccetto il Governo della Repubblica del Kenya o il Governo della Repubblica Italiana o le loro rispettive autorità, agenzie o enti pubblici.

4. Nell'esaminare le domande presentate dal Governo Italiano in conformità con l'Art. III (6) del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya terrà particolarmente conto dei programmi realizzati dall'Italia in cooperazione con l'ESA o con la NASA.

5. L'uso della Stazione San Marco da parte di terzi sarà regolamentato mediante appositi accordi tra i due Governi ed i terzi.

ARTICOLO VII

Responsabilità

1. Per qualsiasi danno arrecato a qualsiasi proprietà al di fuori della Base o a qualsiasi persona a causa delle attività di cui all'Art. I, il Governo Italiano sarà responsabile del risarcimento.

2. a) Per quanto riguarda le attività connesse al lancio, l'ente pubblico designato ai sensi dell'Art. V del presente Accordo, sottoscriverà una polizza di assicurazione con una o più compagnie di assicurazioni autorizzate ad effettuare transazioni assicurative in Kenya e che siano autorizzate dal Ministero del Tesoro keniota, a condizione che i costi di tale polizza di assicurazione siano commensurati al premio richiesto sul mercato internazionale delle assicurazioni e/o riassicurazioni e per il massimale più elevato tra:

   (i) il risarcimento o il rimborso totale della perdita subita;

   (ii) la somma di sessanta milioni di dollari USA (US $ 60,000,000).

   b) Ferme restando le pertinenti disposizioni della Convenzione Internazionale sulle Responsabilità Civili per i Danni causati da oggetti spaziali del 29 marzo 1972, la polizza di assicurazione coprirà il Governo del Kenya, i cittadini e coloro che risiedono nella Repubblica del Kenya quali coassicurati.

3. In caso di azioni, cause o rivendicazioni nei confronti del Governo della Repubblica del Kenya in merito o in relazione alle attività effettuate presso la Base, il Governo della Repubblica Italiana provvederà ad indennizzare ed a liberare il Governo del Kenya da responsabilità per perdite e rivendicazioni relative a lesioni o danni, costi, oneri e spese relative o attinenti ad esse.

ARTICOLO VIII

Comitato Direttivo Congiunto

1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo verrà costituito un Comitato Direttivo Congiunto, composto da rappresentanti designati dalle due Parti, entro tre mesi dalla data della firma del presente Accordo. Tale Comitato provvederà, tra l'altro:

   a) a controllare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e, ove necessario, raccomandare per l'approvazione dei due Governi, ogni emendamento inteso ad assicurare una più agevole attuazione conformemente all'Art. XII del presente Accordo;

   b) a controllare i progressi compiuti nell'addestramento e coinvolgimento dei kenioti nella gestione della Base;

   c) ad esaminare le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano presentarsi durante la fase di attuazione del presente Accordo o l'esecuzione delle attività effettuate presso la Base;

   d) ad esaminare e raccomandare all'approvazione di entrambi i Governi la possibilità di coinvolgere terzi nella utilizzazione della Base;

   e) a determinare e raccomandare all'approvazione di entrambi i Governi un programma di ricerca nel campo della scienza spaziale, dell'acquisizione di dati, delle attività connesse al lancio ed al controllo di satelliti presso la Base;

   f) ad esaminare ogni altra proposta presentata da una delle Parti nell'ambito del presente Accordo volta ad una ulteriore espansione e diversificazione delle attività presso la Base.

2. Il Comitato Direttivo Congiunto si riunirà se e quando necessario a Nairobi o a Roma, come concordato su richiesta delle Parti ed in ogni caso almeno due volte per ogni anno solare.

ARTICOLO IX

Verifiche ed ispezioni

Al fine di assicurare la conformità con i propositi, gli obiettivi e le disposizioni del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya avrà diritto di:

a) controllare e richiedere spiegazioni all'Autorità di gestione della Base sulle attività in corso;

b) accedere, ispezionare ed esaminare in qualsiasi momento i locali, il registro di inventario e le attrezzature presso la Base, nonchè presso ogni altro locale ad essa connesso situato in Kenya;

c) venire regolarmente informato sullo stadio di programmazione e preparazione dei programmi che saranno effettuati presso la Base;

d) Tutte le attività di ispezione, visite, controlli, acquisizione dati, informazioni etc., saranno svolte nel rispetto della segretezza, della riservatezza e della protezione dei dati.

ARTICOLO X

Controversie

In caso di controversia tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, manifestata per iscritto da una delle Parti, e qualora entro tre mesi il Comitato Direttivo Congiunto, agendo in conformita' con l'Art VIII, 1, (c) non abbia potuto risolvere la controversia, i due Governi si incontreranno immediatamente allo scopo di risolvere la questione entro tre mesi. Qualora la controversia non possa essere risolta in via amichevole, ciascuna delle Parti potra' denunciare l'Accordo conformemente all'Art. XIII (b).

ARTICOLO XI

Assegnazione di beni

Al termine del primo rinnovo del presente Accordo in conformità con l'Art. XIII del medesimo, o in qualsiasi altro momento formalmente concordato dal Consiglio Congiunto a livello ministeriale, il Governo Italiano trasferirà tutti i diritti e le proprietà italiane del segmento situato a terra (Articolo I (1) (b)) al Governo della Repubblica del Kenya.

ARTICOLO XII

Emendamenti e modifiche

Il presente Accordo potrà essere emendato o modificato con il reciproco consenso scritto dei due Governi.

ARTICOLO XIII

Entrata in vigore, Durata e Denuncia
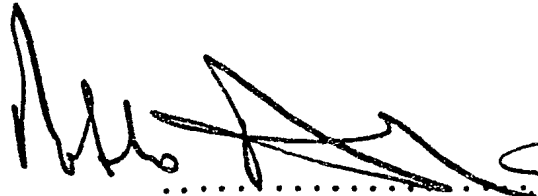
a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma dei due Governi e sostituira' tutti i precedenti Accordi. Questo rimarra' in vigore per quindici anni.
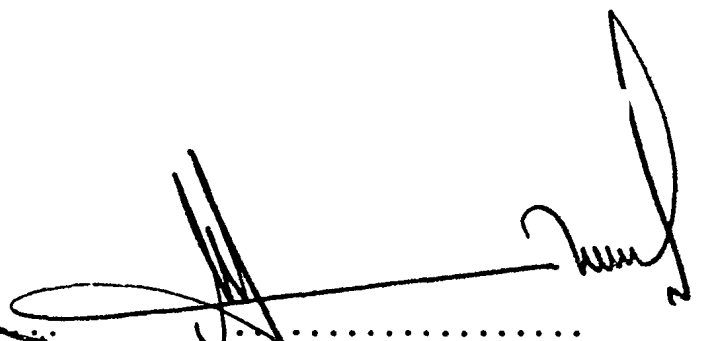
b) Ciascuna delle Parti potra' denunciare l'Accordo dopo aver notificato per iscritto tale intenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi. Detta notifica o denuncia non avra' effetto sul pagamento di eventuali debiti, richieste o risarcimenti, ne' esonerera' alcuna delle Parti da ogni responsabilita' precedentemente incorsa in applicazione del presente Accordo.

c) Il presente Accordo potra' essere rinnovato per un ulteriore periodo di quindici anni con le modalita' che verranno negoziate e reciprocamente accettate dai due Governi.

In fede di che i rappresentanti debitamente autorizzati rispettivamente dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica del Kenya hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Nairobi il giorno quattordici del mese di marzo del 1995, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Kenya

ALLEGATO I

PROGETTI DI SVILUPPO A CURA DEL GOVERNO ITALIANO NELL'AREA DI NGOMENI

	Scellini Ken	USD
1. Centro Sanitario Rurale	45.818.190	1.018.182
2. Progetto per Scuola di Ngomeni	42.750.000	950.000

Il finanziamento di altri progetti di sviluppo, quali l'approvvigionamento idrico di Ngomeni la bitumazione della strada Ngomeni-Malindi, l'elettrificazione dell'area di Ngomeni, saranno esaminati nel quadro di questo e/o altri programmi di cooperazione tra i due Paesi.

519.

Tunisi, 3 maggio 1995

Scambio di Lettere costituenti un accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina concernente le condizioni di lavoro e di soggiorno dei tunisini in Italia e degli italiani in Tunisia

(Entrata in vigore: 30 ottobre 1995)

Il Ministro degli Affari Esteri

Excellence,

TUNIS LE 3 - MAI 1995

Faisant suite aux entretiens qui ont eu lieu à l'occasion de la Réunion de la Commission Mixte Italo-Tunisienne à Rome les 24 et 25 janvier 1994 au sujet des conditions de séjour et de travail des ressortissants Tunisiens en Italie et des ressortissants Italiens en Tunisie, J'ai l'honneur de vous propóser que le regime suivant s'applique aux ressortissants de chacun des deux Etats régulièrement admis dans l'autre Etat.

Le Gouvernement Italien assure le Gouvernement Tunisien que les Autorités Italiennes s'engagent à appliquer aux ressortissants Tunisiens le régime le plus favorable en matière de séjour et d'emploi tel qu'il est actuellement prévu par la législation Italienne à l'égard des ressortissants d'Etats non membres de l'Union Européenne, étant entendu que si des règles plus favorables seront adoptées dans le futur elles seront applicables aux ressortissants Tunisiens.

Dans ce contexte la partie Italienne confirme que, sans préjudice des dispositions spéciales régissant le travail maritime et d'autres secteurs particuliers du marché du travail, les travailleurs Tunisiens régulièrement admis en Italie pour y exercer une activité de travail (à l'exeption des saisonniers et d'autres travailleurs dont le contrat est à temps déterminé) obtiennent un permis de séjour de deux ans, renouvelable une première fois pour une durée de quatre ans et ensuite pour des périodes successives de huit ans. Le permis de séjour ne peut être retiré du fait que le travailleur est en situation de chomage.

Les membres de la famille du travailleur (conjoint et enfants mineurs à charge non mariés) ont droit au regroupement familial et au séjour pour la même durée accordée au travailleur, à la condition que celui-ci possède des ressources suffisantes.

Son Excellence Mr Habib BEN YAHIA

Ministre des Affaires Etrangères

Après un an de sejour regulier les membres de la famille ont un droit aux permis de travail

Le Gouvernement Italien garantit aux travailleurs Tunisiens l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en matière de condition de travail et d'accès à l'emploi.

Le Gouvernement Tunisien s'engage, en ce qui le concerne, à accorder aux ressortissants Italiens régulièrement admis en Tunisie, en particulier en ce qui concerne la durée du permis de séjour, son renouvellement, et les conditions de travail, un traitement non moins favorable que le traitement accordé par l'Italie aux ressortissants Tunisiens.

L'ensemble de ces dispositions s'appliqueront désormais sans restriction aux ressortissants de chacun des deux pays régulièrement admis dans l'un et l'autre pays. Les permis de séjour seront renouvelés au fur et à mesure qu'ils viennent à expiration.

Dans le cas où le gouvernement de la République Tunisienne convient sur les principes sus-indiqués, la présente lettre et la réponse du Gouvernement de la République Tunisienne constituerons un accord entre les deux Etats, qui entrera en vigueur lors de l'échange des notifications respectives confirmant que de part et d'autre il a été satisfait aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.

Veuillez agréer, Excellence, L'expression de ma très haute considération.

Susanna AGNELLI

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES

N° 543

TUNIS, le 03 Mai 1995

Excellence,

Vous avez bien voulu m'adresser la lettre suivante :

" TUNIS LE 03 MAI 1995"

"Faisant suite aux entretiens qui ont eu lieu à l'occasion de la Réunion de la Commission Mixte Italo-Tunisienne à Rome les 24 et 25 janvier 1994 au sujet des conditions de séjour et de travail des ressortissants Tunisiens en Italie et des ressortissants Italiens en Tunisie, J'ai l'honneur de vous proposer que le regime suivant s'applique aux ressortissants de chacun des deux Etats regulièrement admis dans l'autre Etat.

"Le Gouvernement Italien assure le Gouvernement Tunisien que les Autorités Italiennes s'engagent a appliquer aux ressortissants Tunisiens le régime le plus favorable en matiere de séjour et d'emploi tel qu'il est actuellement prévu par la législation Italienne à l'égard des ressortissants d'Etats non membres de l'Union Européenne, étant entendu que si des règles plus favorables seront adoptées dans le futur, elles seront applicables aux ressortissants Tunisiens.

"Dans ce contexte la partie Italienne confirme que, sans préjudice des dispositions spéciales regissant le travail maritime et d'autres secteurs particuliers du marché du travail les travailleurs Tunisiens régulièrement admis en Italie pour y exercer une activité de travail (à l'exeption des saisonniers et d'autres travailleurs dont le contrat est à temps déterminé) obtiennent un permis de séjour de deux ans, renouvelable une première fois pour une durée de quatre ans et ensuite pour des périodes successives de huit ans Le permis de séjour ne peut être retiré du fait que le travailleur est en situation de chomage.

Son Excellence Madame Susanna AGNELLI

Ministre des Affaires Etrangères

"Les membres de la famille du travailleur (conjoint et enfants mineurs à charge non mariés) ont droit au regroupement familial et au séjour pour la même durée accordée au travailleur, à la condition que celui-ci possède des ressources suffisantes

"Après un an de séjour régulier les membres de la famille ont un droit aux permis de travail.

"Le Gouvernement Italien garantit aux travailleurs Tunisiens l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en matière de condition de travail et d'accès à l'emploi.

"Le Gouvernement Tunisien s'engage, en ce qui le concerne, à accorder aux ressortissants Italiens régulièrement admis en Tunisie, en particulier en ce qui concerne la durée du permis de séjour, son renouvellement, et les conditions de travail, un traitement non moins favorable que le traitement accordé par l'Italie aux ressortissants Tunisiens.

"L'ensemble de ces dispositions s'appliqueront désormais sans restriction aux ressortissants de chacun des deux pays régulièrement admis dans l'un et l'autre pays. Les permis de séjour seront renouvelés au fur et à mesure qu'ils viennent à expiration

"Dans le cas où le gouvernement de la République Tunisienne convient sur les principes sus-indiqués, la présente lettre et la réponse du Gouvernement de la République Tunisienne constituerons un accord entre les deux Etats, qui entrera en vigueur lors de l'échange des notifications respectives confirmant que de part et d'autre il a été satisfait aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.

"Veuillez agréer, Excellence, L'expression de ma très haute considération.

(Susanna AGNELLI)"

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ces dispositions.

Veuillez agréer, Madame le Ministre les assurances de ma très haute considération.

Habib BEN YAHIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Tunisi, 3.5.1995

Eccellenza,

In seguito ai colloqui che si sono svolti a Roma in occasione della riunione della Commissione Mista Italo-Tunisina il 24 ed il 25 gennaio 1994 sulle condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini Tunisini in Italia e dei cittadini Italiani in Tunisia, ho l'onore di proporLe che il seguente regime si applichi ai cittadini di ciascuno dei due Stati regolarmente ammessi nell'altro Stato.

Il Governo italiano garantisce al Governo Tunisino che le Autorità Italiane s'impegnano ad applicare ai cittadini Tunisini il regime più favorevole in materia di soggiorno e d'impiego quale attualmente previsto dalla legislazione italiana per i cittadini degli Stati non membri dell'Unione Europea, rimanenedo inteso che qualora disposizioni più favorevoli fossero adottate in avvenire, esse saranno applicabili ai cittadini Tunisini.

In tale contesto, la Parte Italiana conferma che, fatte salve le speciali disposizioni che regolano il lavoro marittimo ed altri particolari settori del mercato del lavoro, i lavoratori Tunisini regolarmente ammessi in Italia per esercitarvi un'attività di lavoro (ad eccezione di quelli stagionali e di altri lavoratori il cui contratto è a tempo determinato) ottengono un permesso di soggiorno di due anni, rinnovabile una prima volta per una durata di quattro anni e successivamente per periodi consecutivi di otto anni. Il permesso di soggiorno non può essere ritirato per il fatto che il lavoratore si trova in stato di disoccupazione.

I membri della famiglia del lavoratore (coniuge e figli minori a carico non sposati) hanno diritto al ricongiungimento familiare ed al soggiorno per la stessa durata concessa al lavoratore, a condizione che quest'ultimo sia in possesso di risorse sufficienti.

Dopo un anno di soggiorno regolare, i membri della famiglia hanno diritto al permesso di soggiorno.

Il Governo Italiano concede ai lavoratori Tunisini l'uguaglianza di trattamento con i lavoratori nazionali in materia di condizioni di lavoro e di accesso all'impiego.

S.E. HABIB BEN YAHIA
Ministro degli Affari Esteri

Per parte sua, il Governo Tunisino s'impegna a concedere ai cittadini Italiani regolarmente ammessi in Tunisia, in particolare per quanto riguarda la durata del permesso di soggiorno, il rinnovo di quest'ultimo e le condizioni di lavoro, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dall'Italia ai cittadini Tunisini.

L'insieme di queste disposizioni si applicherà d'ora in poi, senza limitazionmi, ai cittadini di ciascuno dei due paesi regolarmente ammessi nell'altro. I permessi di soggiorno saranno rinnovati a mano a mano che giungono a scadenza.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica Tunisina concordi con quanto sopra esposto, la presente lettera e la risposta del Governo della Repubblica Tunisina costituiranno un accordo tra i due Stati, il quale entrerà in vigore al momento dello scambio delle rispettive notifiche di conferma che sono stati soddisfatti gli adempimenti costituzionali in vigore in ciascuno dei due Stati.

Voglia gradire, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Susanna AGNELLI

REPUBBLICA TUNISINA   Tunisi, 3.5.1995

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
N. 543

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V.E. del seguente tenore:

"In seguito ai colloqui che si sono svolti a Roma in occasione della riunione della Commissione Mista Italo-Tunisina il 24 ed il 25 gennaio 1994 sulle condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini Tunisini in Italia e dei cittadini Italiani in Tunisia, ho l'onore di proporLe che il seguente regime si applichi ai cittadini di ciascuno dei due Stati regolarmente ammessi nell'altro Stato.

"Il Governo italiano garantisce al Governo Tunisino che le Autorità Italiane s'impegnano ad applicare ai cittadini Tunisini il regime più favorevole in materia di soggiorno e d'impiego quale attualmente previsto dalla legislazione italiana per i cittadini degli Stati non membri dell'Unione Europea, rimanendo inteso che qualora disposizioni più favorevoli fossero adottate in avvenire, esse saranno applicabili ai cittadini Tunisini.

"In tale contesto, la Parte Italiana conferma che, fatte salve le speciali disposizioni che regolano il lavoro marittimo ed altri particolari settori del mercato del lavoro, i lavoratori Tunisini regolarmente ammessi in Italia per esercitarvi un'attività di lavoro (ad eccezione di quelli stagionali e di altri lavoratori il cui contratto è a tempo determinato) ottengono un permesso di soggiorno di due anni, rinnovabile una prima volta per una durata di quattro anni e successivamente per periodi consecutivi di otto anni. Il permesso di soggiorno non può essere ritirato per il fatto che il lavoratore si trova in stato di disoccupazione.

"I membri della famiglia del lavoratore (coniuge e figli minori a carico non sposati) hanno diritto al ricongiungimento familiare ed al soggiorno per la stessa durata concessa al lavoratore, a condizione che quest'ultimo sia in possesso di risorse sufficienti.

"Dopo un anno di soggiorno regolare, i membri della famiglia hanno diritto al permesso di soggiorno.

"Il Governo Italiano concede ai lavoratori Tunisini l'uguaglianza di trattamento con i lavoratori nazionali in materia di condizioni di lavoro e di accesso all'impiego.

S.E. Il Ministro
Signora Susanna AGNELLI
Ministero degli Affari Esteri

"Per parte sua, il Governo Tunisino s'impegna a concedere ai cittadini Italiani regolarmente ammessi in Tunisia, in particolare per quanto riguarda la durata del permesso di soggiorno, il rinnovo di quest'ultimo e le condizioni di lavoro, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dall'Italia ai cittadini Tunisini.

"L'insieme di queste disposizioni si applicherà d'ora in poi, senza limitazionmi, ai cittadini di ciascuno dei due paesi regolarmente ammessi nell'altro. I permessi di soggiorno saranno rinnovati a mano a mano che giungono a scadenza.

"Nel caso in cui il Governo della Repubblica Tunisina concordi con quanto sopra esposto, la presente lettera e la risposta del Governo della Repubblica Tunisina costituiranno un accordo tra i due Stati, il quale entrerà in vigore al momento dello scambio delle rispettive notifiche di conferma che sono stati soddisfatti gli adempimenti costituzionali in vigore in ciascuno dei due Stati.

"Voglia gradire, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

(Susanna AGNELLI)"

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su tali disposizioni.

La prego di accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Habib BEN YAHIA

520.

Il Cairo, 24/26 luglio 1995

Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto concernente i conti bancari di cui all'art. 3 del Protocollo del 20 novembre 1991 per l'utilizzazione dei fondi di contropartita, con Allegata Nota egiziana

(Entrata in vigore: 26 luglio 1995)

L'Ambasciatore d'Italia 24 JULY 1995 1894

Excellency,

I have the honour to refer to the Protocol of Counterpart Funds of the Italian Food Aid, signed on November 20th, 1991 between our two Governments in which is foreseen at Article 3 that "the contribution of Egypt will consist in the opening of a special interest bearing current account in the name of the beneficiary of this Protocol"

In consideration of the fact that two separate special accounts have been opened by the Egyptian Ministry of Finance and the Interministerial Committee for Foreign Aid of your Ministry and with the aim at their final unification I propose, according to the Article 7 of the Protocol, to ratify provisionally the existence of the two accounts, under the following conditions:

1) all the future counterpart funds must be credited by your Ministry to the special account opened in the name of the Interministerial Committee for Foreign Aid, (c.a. N.3/99/01/01/03252000/6) at the Bank of Alexandria - Cairo Branch;

2) the funds deposited in the special account opened at the "National Bank of Egypt" - Main Branch N.41/98/092 in the name of the Ministry of Finance must be firstly utilized until their total extinguishment. Consequently, any disboursement for funding projects already approved or on process to be approved must be done on this account;

3) the same current interest rate must be applied to both accounts.

Should the Ministry of Finance's account by the National Bank of Egypt still be granted a lower interest rate than the Ministry of Supply's one by the Bank of Alexandria, the first account must apply the same interest rate or to be transferred to the Bank of Alexandria or other Bank offering the said better conditions.

H.E. Dr. Ahmed Ahmed Goueli
Minister of Supply and Internal Trade
99, Kasr El Eini St.
CAIRO

A formal note of acceptance of the abovementioned conditions by the Minister of Finance will be annexed to the exchange of letters.

This letter and the positive reply of Your Excellency will make integral part of the said Protocol and will come into force on the date of your Excellency's answer.

Please accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Alberto Leoncini Bartoli
Ambassador of Italy

ARAB REPUBLIC OF EGYPT

MINISTRY OF SUPPLY & INTERNAL TRADE

MINISTER'S OFFICE

Cairo, 26.7.95

Excellency,

I have the honour to refer to your Excellency's letter dated 24.07.1995 which reads as follows :

I have the honour to refer to the Protocol of Counterpart Funds of the Italian Food Aid, signed on November 20th, 1991 between our two Governments in which is foreseen at Article 3 that "the contribution of Egypt will consist in the opening of a special interest bearing current account in the name of the beneficiary of this Protocol".

In consideration of the fact that two separate special accounts have been opened by the Egyptian Ministry of Finance and the Interministerial Committee for Foreign Aid of your Ministry and with the aim at their final unification I propose, according to the Article 7 of the Protocol, to ratify provisionally the existence of the two accounts, under the following conditions:

1) all the future counterpart funds must be credited by your Ministry to the special account opened in the name of the Interministerial Committee for Foreign Aid, (c.a. N.3/99/01/01/03252000/6) at the Bank of Alexandria - Cairo Branch;

2) the funds deposited in the special account opened at the "National Bank of Egypt" - Main Branch N.41/98/092 in the name of the Ministry of Finance must be firstly utilized until their total extinguishment. Consequently, any disboursement for funding projects already approved or on process to be approved must be done on this account;

3) the same current interest rate must be applied to both accounts.

Should the Ministry of Finance's account by the National Bank of Egypt still be granted a lower interest rate than the Ministry of Supply's one by the Bank of Alexandria, the first account must apply the same interest rate or to be transferred to the Bank of Alexandria or other Bank offering the said better conditions

H.E. ALBERTO LEONCINI BARTOLI
Ambassador of Italy
Garden City - Cairo

A formal note of acceptance of the abovementioned conditions by the Minister of Finance will be annexed to the exchange of letters.

This letter and the positive reply of Your Excellency will make integral part of the said Protocol and will come into force on the date of your Excellency's answer."

I have the honour to inform you that the Government of the Arab Republic of Egypt agrees on the contents of this letter and attached enclosure.

Please accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Ahmed A. Goueli

Dr. Ahmed Ahmed Goueli
Minister of Supply & Internal Trade

قطاع التمويل
الادارة المركزية للقروض
ملف:— ٨١٠/٥/٢٥م(٩٣)

السيد/ نائب رئيس اللجنه العامه للمساعدات الخيريه الاجنبيه

وزارة التموين والتجاره الداخليـــــه

تحيه طيبه وبعـــد

اشاره الى كتاب سيادتكم المؤرخ ٩٥/٧/١٩ بشأن المقابل النقدى للمعونه الغذائه الايطاليه.

اتشرف بالافاده انه حرصا من جانب وزارة الماليه على سرعة استخدام حصيله بيع المعونات الغذائيه الايطا ليـــــه فى المشروعات التى تخصص لها وتأكيدا على التعاون مع الجانب الايطالى تقديرا لدور الحكومه الايطاليه فى المساهمه فى تمويل المشروعات المختلفه بالدوله من خلال المعونات التى تقدمها الى جمهوريه مصر العربيه

فقد وافق السيد الاستاذ الدكتور وزير الماليه على ان يتم اولا استخدام الرصيد المودع بالبنك الاهلى المصـــــــرى باسم وزارة الماليه ، مع التأكيد على انه وان كان حساب المعونه الايطاليه مفتوح باسم وزارة الماليه بالبنك الاهلى المصرى تحقيقـا للرقابه الماليه قبل الصرف ، الا انه لن يتم الصرف من هذا الحساب الا من خلال موافقات اللجنه العامه للمساعدات الخيريه الاجنبيه (وزارة التموين والتجاره الداخليه) حيث تقوم اللجنه المذكوره بموافاة وزارة الماليه بالمشروعات التى يتم الاتفاق عليها مع الجانب الايطالى والمبالغ المخصصه لكل مشروع والجهات المسند اليها تنفيذهذه المشروعات وتقوم وزارة الماليه بدورهـــــا باتاحة المبالغ وفقا لهذه الموافقات التى ترد اليها.

اما بالنسبه للرصيد المودع ببنك الاسكندريه باسم اللجنه العامه للمساعدات الخيريه الاجنبيه فقد ترون اهمية قيام اللجنه المذكوره باضافة هذا الرصيد الى الحساب الرئيسى للمعونه الايطاليه المفتوح بالبنك الاهلى المصرى وذلك توحيدا لحسابـــــات المعونه وبما يتفق مع الكتب المتبادله بين الجانبين المصرى والايطالى فى هذا الخصوص واعمالا لنص الماده ١٨ من القانـــــون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبه الحكوميه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحتـــرام،،

فى: ١٩٩٥/٧/٢٩

محدى..

رئيس الاداره المركزيه للقـــــــروض

" جمال سيد حشيـــــش"

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Eccellenza,

mi pregio di fare riferimento al Protocollo dei Fondi di Contropartita dell'Aiuto Alimentare italiano, firmato il 20 novembre 1991 dai nostri due governi, che prevede all'articolo 3 che "il contributo egiziano consista nell'apertura di uno speciale conto corrente fruttifero a nome del beneficiario del presente Prótocollo".

In considerazione del fatto che due distinti conti correnti speciali sono stati aperti dal Ministero delle Finanze egiziano e dal Comitato Interministeriale per l'Aiuto Estero del vostro Ministero, propongo, al fine di unificarli, sulla base dell'articolo 7 del Protocollo, di ratificare provvisoriamente l'esistenza dei due conti correnti alle seguenti condizioni:

1) tutti i futuri fondi di contropartita dovranno essere accreditati dal vostro Ministero sullo speciale conto corrente aperto a nome del Comitato Interministeriale per l'Aiuto Estero (c.a. N.3/99/01/01/03252000/6) presso la Bank of Alexandria - Agenzia del Cairo;

2) dovranno essere utilizzati dapprima i fondi depositati sul conto corrente speciale aperto presso la National Bank of Egypt - Agenzia principale n.41/98/092 a nome del Ministero delle Finanze fino a loro completa estinzione. Pertanto, gli esborsi per progetti di finaziamento già approvati o in via di approvazione dovranno essere effettuati a valere sul presente conto;

3) dovrà essere applicato lo stesso tasso di interesse corrente ad entrambi i conti.

Qualora al conto del Ministero delle Finanze presso la National Bank of Egypt venga applicato un tasso di

interesse più basso rispetto a quello applicato al conto del Ministero del Commercio Interno presso la Bank of Alexandria, al primo conto dovrà essere applicato lo stesso tasso di interesse o esso dovrà essere trasferito presso la Bank of Alexandria o qualsiasi altra banca che applichi dette migliori condizioni.

Una nota formale di accettazione delle suddette condizioni da parte del Ministero delle Finanze sarà allegata allo scambio di lettere.

La presente lettera e la risposta positiva di Vostra Eccellenza costituiranno parte integrante di detto Protocollo ed entreranno in vigore alla data della risposta da Ella fornita.

La prego di accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Alberto Leoncini Bartoli

Ambasciatore d'Italia

S.E. Ahmed Ahmed Goueli

Ministro del Commercio Interno

99, Kasr El Eini St.

<u>IL CAIRO</u>

Il Cairo, 26 luglio 1995

Eccellenza,

mi pregio di fare riferimento alla lettera di Vostra Eccellenza del 24 luglio 1995 che recita come segue:

" mi pregio di fare riferimento al Protocollo dei Fondi di Contropartita dell'Aiuto Alimentare italiano, firmato il 20 novembre 1991 dai nostri due governi, che prevede all'articolo 3 che "il contributo egiziano consista nell'apertura di uno speciale conto corrente fruttifero a nome del beneficiario del presente Protocollo".

In considerazione del fatto che i due distinti conti correnti speciali sono stati aperti dal Ministero delle Finanze egiziano e dal Comitato Interministeriale per l'Aiuto Estero del vostro Ministero, propongo, al fine di unificarli, sulla base dell'articolo 7 del Protocollo, di ratificare provvisoriamente l'esistenza dei due conti correnti alle seguenti condizioni:

1) tutti i futuri fondi di contropartita dovranno essere accreditati dal vostro Ministero sullo speciale conto corrente aperto a nome del Comitato Interministeriale per l'Aiuto Estero (c.a. N.3/99/01/01/03252000/6) presso la Bank of Alexandria - Agenzia del Cairo;

2) dovranno essere utilizzati dapprima i fondi depositati sul conto corrente speciale aperto presso la National Bank of Egypt - Agenzia principale n.41/98/092 a nome del Ministero delle Finanze fino a loro completa estinzione. Pertanto, gli esborsi per progetti di finaziamento già approvati o in via di approvazione dovranno essere effettuati a valere sul presente conto;

3) dovrà essere applicato lo stesso tasso di interesse corrente ad entrambi i conti.

Qualora al conto del Ministero delle Finanze presso la National Bank of Egypt venga applicato un tasso di interesse più basso rispetto a quello applicato al conto del Ministero del Commercio Interno presso la Bank of Alexandria, al primo conto dovrà essere applicato lo stesso tasso di interesse o esso dovrà essere trasferito presso la Bank of Alexandria o qualsiasi altra banca che applichi dette migliori condizioni.

Una nota formale di accettazione delle suddette condizioni da parte del Ministero delle Finanze sarà allegata allo scambio di lettere.

La presente lettera e la risposta positiva di Vostra Eccellenza costituiranno parte integrante di detto Protocollo ed entreranno in vigore alla data della risposta da Ella fornita."

Mi pregio di informarla che il governo della Repubblica Araba d'Egitto conviene sui contenuti della presente lettera e dell'allegato ad essa annesso.

La prego di accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Ahmed Ahmed Goueli

Ministro del Commercio Interno

S.E. ALBERTO LEONCINI BARTOLI

Ambasciatore d'Italia

Garden City - Il Cairo

Ministero delle Finanze
Settore Finanziamenti

Dipartimento Centrale Crediti

Al vice Presidente del Comitato Interministeriale Aiuti Esteri
Ministero dell'Approvvigionamento e del Commercio Interno

Con riferimento alla Sua lettera del 19/7/1995 concernente i fondi di contropartita degli aiuti alimentari italiani, mi pregio di informarLa che in considerazione dell'intenzione di questo Ministero di procedere rapidamente all'utilizzazione dei predetti fondi, e a riconferma dei rapporti di cooperazione con la parte italiana e del nostro apprezzamento per il contributo dato dal governo italiano al finanziamento dei vari progetti attraverso gli aiuti offerti alla Repubblica Araba d'Egitto, l'on. Ministro delle Finanze ha acconsentito a dare la precedenza all'utilizzazione del fondo depositato sulla National Bank, Benche' il conto sul quale e' depositato il fondo sia intestato al Ministero delle Finanze, i prelievi non potranno essere effettuati se non dietro nullaosta del Comitato Interministeriale Aiuti Esteri (Ministero dell'Approvvigionamento e del Commercio Interno). Il Comitato provvedera' a informare il Ministero delle Finanze dei progetti concordati con la parte italiana, degli importi destinati ad ogni singolo progetto, e dei destinatari cui e' stata affidata la realizzazione del progetto. Dal canto suo il Ministero delle Finanze mettera' a disposizione le somme necessarie conformemente ai nullaosta pervenutigli.

Quanto al fondo depositato sulla Bank of Alexandria a nome del Comitato Interministeriale Aiuti Esteri vorrete valutare l'importanza che codesto Comitato faccia confluire il predetto conto su quello principale degli aiuti italiani aperto sulla National Bank a unificazione dei conti relativi agli aiuti, ed in conformita' con lo scambio di lettere fra la parte egiziana e quella italiana ed il testo dell'art. 18 della legge n. 127 del 1981 sulla contabilita' governativa.

Distinti saluti

Gamal Sayyed Hashish
Capo Dipartimento Centrale Crediti

li 19/7/1995

521.

Nairobi, 13 settembre 1995

Protocollo fra il Governo della Repubblica Italiana il Governo della Repubblica del Kenia e l'Agenzia Spaziale Europea sull'installazione e l'utilizzo operativo delle attrezzature dell'Agenzia Spaziale Europea nel perimetro della stazione di lancio e di controllo di rotta dei satelliti a Malindi (Kenia) e sulla cooperazione a scopi pacifici tra il Governo della Repubblica del Kenia e l'ESA, con Annesso

(Entrata in vigore: 13 settembre 1995)

PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KENYA AND THE EUROPEAN SPACE AGENCY ON THE SETTING UP AND OPERATION OF EUROPEAN SPACE AGENCY EQUIPMENT WITHIN THE PERIMETER OF THE SAN MARCO SATELLITES TRACKING AND LAUNCHING STATION IN MALINDI, KENYA AND ON THE CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KENYA AND ESA FOR PEACEFUL PURPOSES

The Government of the Republic of Italy,

The Government of the Republic of Kenya,

and

the European Space Agency, an International Organization conducting space activities for peaceful purposes established by the Convention opened for signature in Paris on May 1975 and which entered into force on 30 October 1980 (hereinafter called "the Agency"),

hereinafter called "the Parties",

HAVING REGARD to the Agreement concluded between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Kenya and in particular its articles III (6) and VI (1) and (5), signed on 14th March 1995,

CONSIDERING the request by the European Space Agency to install and operate a downrange station on the site of Malindi land-based segment, for telemetry reception of the Ariane launch vehicles,

NOTING that the European Space Agency has already installed at the Malindi station as described in the Annex to this Protocol equipment for telemetry, tracking and command of satellites (hereinafter referred to as "TTC facilities"),

RECALLING the co-operation between the Government of the Republic of Kenya and the European Space Agency in the field of remote sensing satellites,

CONSIDERING the common wish expressed by the Government of the Republic of Kenya and the Agency to enlarge the existing co-operation and to enhance the mutual benefit,

DESIROUS to conclude to this effect a Protocol in order to define specific provisions,

CONSIDERING the intention of the Government of Kenya to establish a Space Science Research Institute,

HAVE AGREED the following:

ARTICLE 1

1. The Government of the Republic of Kenya shall authorise the use by the Agency of the Malindi station for supporting the Ariane launches. The Government of the Republic of Kenya shall authorise the Agency to install and to use the specific equipment related to the telemetry reception of the Ariane launch vehicles (hereinafter referred to as " Ariane facilities");

2. A general description of the TTC and of the Ariane facilities is given in the Annex to this Protocol.

ARTICLE 2

1. The Agency shall keep the Government of the Republic of Kenya informed of the development of all its activities and programmes, including those in the domain of telecommunications, remote sensing and meteorology. The Agency shall keep regularly informed the Government of the Republic of Kenya of the activities of the Ariane and TTC facilities at the Malindi station and will provide quarterly reports on such activities;

2. The Government of the Republic of Kenya shall inform the Agency of the activities likely to be of interest to it. The representatives of the Government of the Republic of Kenya and the Agency shall consult with a view to identifying projects of common interest and shall agree on the best ways and means of implementing such projects.

ARTICLE 3

1. The Agency shall, in accordance with arrangements to be agreed with the Government of the Republic of Kenya, and in consultation with the Government of the Republic of Italy, receive engineers and technicians for training courses, particularly in the fields of telecommunications, meteorology and observation of the Earth's resources by satellite. On the basis of information supplied by the Government of the Republic of Italy and the Agency, the Government of the Republic of Kenya shall submit proposals in respect of trainees. The above-mentioned arrangements will also include modalities for the certification of the trainees.

2. The Agency will support Kenyan requests related to post-graduate, on job-training and diploma Programmes in Space Science Research and Technology and will transmit such requests to the Agency Member State concerned. The content and the modalities of these activities shall be settled between the Government of the

Republic of Kenya and the Agency Member State concerned with the support of the Agency as necessary.

3. The Agency will consider favourably the possibility to set up in Kenya, in co-operation with the national space agencies of its Member States and other European organisations, courses on the use of space techniques.

4. The Agency shall facilitate the access to, and use by, the Kenyan scientific institutes and other relevant civilian governmental departments, of the scientific data obtained by the Agency's scientific satellites.

5. The Agency takes note of the interest expressed by the Government of the Republic of Kenya for the establishment of a Space Science Research Institute and shall do its best to support this initiative in the European Scientific community.

ARTICLE 4

The Agency shall bear all specific investment costs relating to the Ariane and TTC facilities as well as all relevant running costs.

ARTICLE 5

1. The Government of the Republic of Kenya shall facilitate the granting, as expeditiously as possible, of authorizations for installation and use of the telecommunications facilities required for the proper functioning of the Ariane and of the TTC facilities. The Government of the Republic of Kenya shall facilitate the granting of direct access to Kenyan national and international telecommunications network, under normal traffic routing conditions from Kenya for the benefit of the Agency's activities, it being understood that the Agency will pay the normal charges due for such services.

2. Upon the Agency's request, the Government of the Republic of Kenya shall authorize the use, in accordance with the relevant provisions of the International Telecommunications Union (ITU) Radio Regulations and with the current Kenyan legislation, of the radio frequencies needed for the activities of the Ariane and TTC facilities. The Government of the Republic of Kenya shall take all necessary steps needed at national and international level in application of the Radio Regulations of the ITU. The frequency bands concerned are set out in the Annex to this Protocol.

3. The Government of the Republic of Kenya shall take all necessary measures to guarantee the protection of the radio frequencies used for operating the Ariane and the TTC facilities.

4. The conditions of use of the existing or new equipment operating in these frequency bands shall be the subject of a

detailed plan of co-ordination with the Kenyan authorities, so as to avoid any mutual harmful interference.

ARTICLE 6

1. The Agency and its assets, shall for the purpose of its activities, enjoy the following privileges and immunities granted by the Government of the Republic of Kenya in this Protocol, it being understood that the Government of the Republic of Kenya shall favourably consider granting the Agency a status comparable to other international organisations established on the Kenyan territory.

2. For the purpose of its activities in Kenya, the Agency may open accounts at local Kenya banking establishments and shall not be subject to any tax in that respect, provided that this does not cover investment funds. It may dispose freely of its funds to meet its requirements.

3. The Agency shall be exempt from duties and sales tax on all Agency's equipment (including motor vehicles) for use at the Malindi station provided such equipment has been acquired outside the Kenyan territory. The Agency shall provide a list of equipment to be used at the Malindi station for the purpose of the Agency's activities. The Agency shall also be exempt from any deposit procedure.

4. Any such equipment imported free of duties and sales tax will not be sold in Kenya unless the appropriate duties and taxes are paid, on the understanding that no tax will be due if the goods are sold to a similarly privileged person.

ARTICLE 7

1. The Agency shall retain ownership of the Ariane and of the TTC facilities subject to the provisions of Article 13.3 below. The Agency's assets legally brought into Kenya cannot be subject to any form of seizure, requisition or confiscation. They shall be immune from any form of administrative or provisional judicial constraint. The Agency can freely export its assets installed at the Malindi station in accordance with the needs required for the proper functioning of the Ariane and of the TTC facilities.

2. The Government of the Republic of Kenya shall put in place a procedure to expedite the entry and exit of Agency's assets in case of an emergency situation at the Malindi Station. The modalities shall be agreed between the Agency and the relevant Kenyan authorities.

ARTICLE 8

1. Agency's staff and experts performing missions at the Malindi station designated by the Agency shall enjoy within and with respect to the Government of the Republic of Kenya privileges and immunities strictly necessary for the effective exercise of their functions.

2. With due regard to current laws and regulations, the Government of the Republic of Kenya shall take all measures to facilitate the procedures for entering, staying and travelling on, and leaving Kenyan territory, for the Agency's staff and for persons acting on its behalf, participating in the installation and operation of the Ariane and TTC facilities at Malindi.

3. Subject to the provisions of this Protocol, the staff assigned to the installation and operation of the Ariane and TTC facilities shall be subject to the laws and regulations in force in Kenya.

4. The Government of the Republic of Kenya will grant income tax exemption to the above specified staff working at the Malindi station provided they are paid from external resources and are in Kenya for the sole purpose of working at the station.

5. The Government of the Republic of Kenya will grant exemption from duties and tax on personal household effects imported within three months of arrival of the persons recruited from outside Kenya to work at the Malindi station.

ARTICLE 9

The Government of the Republic of Kenya shall in particular take administrative measures in order to facilitate the implementation of the Articles 6, 7 and 8 above.

ARTICLE 10

1. The Government of the Republic of Kenya shall not be held liable, at either national or international level, through the activities of the Agency on its territory, for acts or omissions by the Agency or persons designated by it, acting or failing to act within the limits of their duties.

2. In the event of the Government of the Republic of Kenya's international liability being nevertheless involved, the Government of the Republic of Kenya shall have a right of recourse against the Agency, except where this involvement is due to gross

negligence, an act or deliberate omission of the Government of the Republic of Kenya or a person acting on its behalf.

3. In the event any suit, action or claim is brought against the Government of the Republic of Kenya in respect of, or in relation to the activities carried out at the Malindi station, the Agency will hold harmless the Government of the Republic of Kenya against losses and claims in respect of injuries and damages, unless such injuries and damages are due to gross negligence, an act or deliberate omission of the Government of the Republic of Kenya or a person acting on its behalf.

ARTICLE 11

1. Any dispute between the Government of the Republic of Kenya and the Agency as to the interpretation or implementation of this Protocol, that has not been settled amicably, may be submitted by either of the above Party to an arbitration tribunal comprising three arbitrators. Each of the above Parties shall appoint an arbitrator. The two arbitrators appointed in this way shall choose a third who shall preside over the arbitration tribunal.

2. If the Government of the Republic of Kenya or the Agency intends submitting a dispute to arbitration, it shall notify the other Party of this intention as well as the Government of the Republic of Italy.

3. If, within three months of the date of the notification referred to in paragraph 2, the Government of the Republic of Kenya or the Agency has not appointed its arbitrator, the choice of this arbitrator shall be made, at the request of the other Party, by the President of the International Court of Justice. The same procedure shall apply at the request of either the Government of the Republic of Kenya or the Agency if, within one month of the appointment of the second arbitrator, the first two arbitrators have not reached agreement on the choice of the third.

4. Unless otherwise provided in this Protocol, the Kenyan laws will be applied.

5. The arbitration tribunal shall decide its own procedure. The award of the tribunal shall be made by a majority of its members who cannot abstain from voting. The award shall be binding and final on the Government of the Republic of Kenya and the Agency. In the event of a dispute as to the tenor or scope of the arbitration award, the tribunal shall interpret it at the request of the Government of the Republic of Kenya or the Agency.

ARTICLE 12

The Annex to this Protocol shall form an integral part thereof.

ARTICLE 13

1. This Protocol (including its Annex) may be amended at the request of one of the Parties. Agreed amendments shall come into force on the last date on which the Parties notified each other of their approval.

2. This Protocol shall enter into force on the date of its signature by the Parties. It shall come to an end on 31 December 2010 It may be extended for further periods to be determined as mutually agreed in writing between the Parties. It remains in force even if the Agreement between the Government of Italy and Kenya has expired; in this case, the Government of the Republic of Kenya shall guarantee the continued availability of, and access to, the equipment transferred to the Government of the Republic of Kenya in accordance with the provisions of the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Kenya referred to in the preamble.
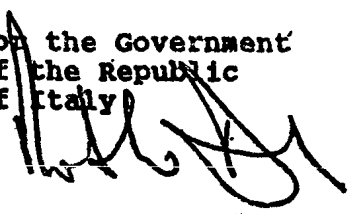
3. The Agency shall transfer, at the date of expiry of the Protocol, the ownership of its equipment to the Government of the Republic of Kenya, unless the Agency decides to rapatriate such equipment, it being understood that the Agency will retain the possibility to utilise it for its own activities free of charge. The Agency may also consider transferring part of its equipment during the period covered by the present Protocol.

4. Should the Government of the Republic of Kenya or the Agency want to terminate this Protocol, it shall notify the other Parties of this eighteen months before the requested date of expiry. The Government of the Republic of Kenya and the Agency shall, in consultation with the Government of the Republic of Italy, agree on winding-up measures to be completed within this period, it being understood that this will not prejudice the completion of the ongoing training programmes undertaken within the framework of this Protocol.
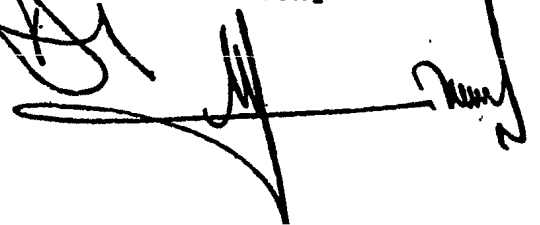
Done in Nairobi on 13th September 1995

in three originals in English.

For the Government of the Republic of Italy	For the Government of the Republic of Kenya	For the European Space Agency

ANNEX
TO THE PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KENYA AND THE EUROPEAN SPACE AGENCY ON THE SETTING UP AND OPERATION OF EUROPEAN SPACE AGENCY EQUIPMENT WITHIN THE PERIMETER OF THE SAN MARCO SATELLITES TRACKING AND LAUNCHING STATION IN MALINDI, KENYA AND ON THE CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KENYA AND ESA FOR PEACEFUL PURPOSES

GENERAL DESCRIPTION OF THE ARIANE AND OF THE TTC FACILITIES AT THE MALINDI STATION

I. The facilities installed at the site of the land based segment of the San Marco Malindi station consist of three kinds of equipment:

a) The Italian Malindi station infrastructure equipment comprising namely:

* a 10 m parabolic antenna, signal reception amplifiers, signal transmitters, electrical power supply and air conditioning equipment, communication facilities for voice and real-time data communications, and associated buildings.

b) The ESA Ariane facilities for the reception, recording, and processing of telemetry signals from the Ariane launcher in order to monitor its in flight behaviour consists mainly of:

* telemetry receiving and signal processing system, recording equipment, associated control and monitoring equipment and telecommunication equipment to allow communication between the Malindi station and Guiana Space Centre (CSG) - French Guiana - via international links (specialised telephone and data transmission channels).

c) The ESA TTC facilities for the control of satellites in space consists mainly of:

* telemetry receiving and signal processing equipment, telecommand transmitters, ranging system and associated control and monitoring equipment.

To monitor the flight behaviour of the Ariane launcher, the combined use of the above a) and b) facilities is required.

To allow the operation of satellites in space, the combined use of the above a) and c) facilities is required.

II. The Malindi Station

The main characteristics of the station equipment are the following.

1. Antenna:

a) Construction

manufacturer	Datron
type	S, L-Band focus fed via X-band Dichroic reflector
main reflector diameter	10m
parabolic subreflector diameter	1,45m
hyperbolic mount	Azimuth over Elevation pedestal

b) Reception

frequency	2200-2300 MHz
polarisation	any
G/T (5°EL)	21.3 dB/°K
gain	44 dB

c) Transmission

frequency	2025-2120 MHz
polarisation	LHC/RHC switched
EIRP	68.9 dBW
gain	44 dB

2. Reception:

Low Noise Amplifier

manufacturer	Datron
type	GaAS FET
frequency range	2200-2300 MHz
bandwidth	100 MHz minimum
gain	44- 47 dB
noise figure (65°K)	≤0.88 dB

3. Transmission:

High Power Amplifier

manufacturer	Varian
type	TWTA
input frequency range	2025-2120 MHz
output power by two HPA parallel	350 W

III. The Ariane Facilities

The Agency shall provide a detailed specification of the equipment installed at the station.

An indication of baseline characteristics of the Ariane equipment is as follows:

Reception frequency band	2200-2290 MHz
Maximum pass-band at RF	1,2 MHz
Maximum pass-band in IF	1,2 MHz

Reception system:

G/T	21,5 dB/°K
combined circular polarisation	L & R
combined frequency	

Ariane Telemetry Signal:

Frequencies currently used:	2203,0 2206,9 2218,0 2227,0 2254,5 2284,0 MHz
Modulation	NRZ/PCM/FM
Bit-rate	250 kbit/sec; 1 Mbit/sec
Modulation index	$\frac{2F}{f} = 0.7$
Occupied bandwidth	250 kHz; 1 MHz

The Ariane facilities will receive space-to-earth transmissions from the Ariane launcher at any two of the frequencies listed above.

Ariane telemetry data at 250 kbit/sec and 1 Mbit/sec in NRZ/PCM coding are frequency modulated on the carrier.

At the Ariane facility, telemetry data will be received, demodulated, and recorded. Selected parts of the data will be extracted and transmitted in real time through the Malindi Station communication system to the Guiana Space Centre at Kourou (French Guiana). For this service the following frequency bands will be used:

Uplink frequency band:	5.925 - 6.425 GHz
Downlink frequency band:	3.7 - 4.2 GHz
Maximum bit-rate:	1 Mbit/sec
RF power:	2 W

IV. The TTC facilities

1. Telemetry System:

1:1 Receiver

manufacturer	ATNE
type	RTR 70/A2
input frequence range	70 MHz ± 150 kHz
tracking range	-100 dBm ≤ Pin ≤-25 dBm
carrier to noise density	≥ 27 dB/Hz
output IF carrier frequency	10.0 MHz
output carrier level	-30 dBm
video output sensitivity	(0-2.5 MHz) 0.13 V/rad

1.2 PSK Demodulator

manufacturer	AYDIN Monitor Systems
type	329A
input signal	Video
subcarrier frequency	0.5 - 9999KHz (COSTAS phase lock loop)
minimum symbol e/No	-3 dB
subcarrier to symbol rate ratio	1 to 1024
signal to noise bandwidth	6 dB

1.3 BIT Conditioner

manufacturer	Decom Systems
type	7700
accepted input codes	NRZ-L, NRZ-M, SP-L
output signal	soft bit encoded (1 sign bit and two magnitude bits)
used functions	integrate and dump principle, elliptical filter principle
bit rate	0.01 - 5599 Kbit/sec

1.4 PCM preprocessor

manufacturer	Dornier
type	MKIIA
input signals	serial, associated clock, parallel, handshake
max. serial input data rate	3.2 Mbit/sec
output message format	one telemetry frame per message/format

2. Telecommand System:

manufacturer	Dornier
type	MK IIA
TC request message length	16-3104 bytes including 0-255 TC frames
TC response message length	12 - 38 bytes
Sub-carrier frequencies	3.0, 4.5, 6.3, 8.0, 16.0 KHz
bit ratio	
for 16.0 KHz	4000/2n (n=0-9)
for 8.0 KHz	4000/2n (n=1-9)
for 4.5&6.3 KHz	fixed ratio 6
for 3.0 KHz	fixed ratio 4
output level	
for 8.0&18.0 KHz	0 dBm ± 1 dB
for 3.0,4.5,6.3KHz	5 dBm ± 5 dB
data code	
for 8.0&16.0 Khz	PSK/NRZ-L, NRZ-M, NRZ-S
for 3.0,4.5&6.3KHz	PSK/NRZ-L, AM 50% + 5%

3. Ranging System:

manufacturer	LCT
tone frequencies	major tone 100 KHz minor tones 20,16,16.8,16.16 16 032,16.008 KHz
input from receiver	10 MHz IF
demodulator carrier threshold	38 dB/Hz
major tone S/No	22 dB/Hz
minor tone S/No	10 dB/Hz
maximum range ambiguity resolution	18750 km
measurement acquisition error	≤ 10 ns

4. Frequency and Timing System

manufacturer	Oscilloquartz

4.1 Frequency Standard

type	2200
station reference frequency	5 MHz
frequency standards	2 quartz

4.2 Time Code Generator

type	4909.01
time code	IRIG B on 1 KHz - 5 MHz
time accuracy	± 100 microseconds

5. Data Communications

5.1 System

manufacturer	OST
type	ECOM mini mode
network standard	CCITT X25

5.2 Line Modems

manufacturer	Paradyne
type	3470

The TTC facilities will use discrete frequencies in the allocated bands 2025-2120 MHz for earth-to-space transmissions, and in the band 2200-2300 MHz for space-to-earth transmissions as notified to the Kenyan authorities on a case-to-case basis.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA E L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA SULL'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO OPERATIVO DELLE ATTREZZATURE DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA NEL PERIMETRO DELLA STAZIONE DI LANCIO E DI CONTROLLO DI ROTTA DEI SATELLITI A MALINDI- KENYA, E SULLA COOPERAZIONE,A SCOPI PACIFICI,TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA E L'ESA

Il Governo della Repubblica Italiana

Il Governo della Repubblica del Keniá,

l'Agenzia Spaziale Europea, Organizzazione Internazionale che svolge attività spaziali a scopi pacifici, istituita dalla Convenzione aperta alla firma a Parigi nel Maggio del 1975, entrata in vigore il 30 ottobre 1980 (di seguito denominata "l'Agenzia"),

di seguito denominate "le Parti"

VISTO l'Accordo stipulato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenia ed in particolare i suoi articoli III(6) e (VI) (1) e (5), firmato il 14. III. 1995,
CONSIDERANDO che la richiesta dell'Agenzia Spaziale Europea di installare e far funzionare una stazione di lancio a terra sul sito del segmento basato a terra di Malindi, per la ricezione telemetrica dei veicoli di lancio Ariane,
NOTANDO che l'Agenzia Spaziale Europea ha già installato nella stazione di Malindi (come descritto nell'Annesso al presente Protocollo) attrezzature per la telemetria, il controllo di rotta ed il comando dei satelliti (di seguito denominate "attrezzature TTC"),
RICORDANDO la cooperazione tra il Governo della Repubblica del Kenia e l'Agenzia Spaziale Europea nel settore dei satelliti di telerilevamento,
CONSIDERANDO il desiderio comune formulato dal Governo della Repubblica del Kenia e dall'Agenzia, di ampliare la cooperazione esistente e di potenziarne i vantaggi reciproci,
DESIDEROSI di concludere a tal fine un Protocollo per definire misure specifiche,
IN CONSIDERAZIONE dell'intento del Governo del Kenia di fondare un Istituto di ricerca per le scienze spaziali,
HANNO STABILITO di comune accordo quanto segue

ARTICOLO 1

1. Il Governo della Repubblica del Kenia autorizzerà l'Agenzia ad utilizzare la stazione di Malindi per il supporto dei lanci Ariane. Il Governo della Repubblica del Kenia autorizzerà l'Agenzia ad installare ed utilizzare le attrezzature specifiche per la ricezione telemetrica dei veicoli di lancio Ariane (in appresso definite "attrezzature Ariane").

2.Una descrizione generale delle attrezzature TTC e Ariane é fornita nell'annesso al presente Protocollo.

5 - Libreria - Suppl ord alla G U. n 88.

ARTICOLO 2

1. L'Agenzia terrà al corrente il Governo della Repubblica del Kenia dello sviluppo di tutte le sue attività e programmi, comprese quelle nel settore delle telecomunicazioni, del telerilevamento e della meteorologia. L'Agenzia informerà regolarmente il Governo della Repubblica del Kenia sulle attività delle attrezzature Ariane e TTC nella stazione di Malindi et fornirà relazioni trimestrali su tali attività.

2. Il Governo della Repubblica del Kenia informerà l'Agenzia sulle attività che possono interessarla. I rappresentanti del Governo della Repubblica del Kenia e dell'Agenzia si consulteranno per individuare progetti d'interesse comune e stabiliranno di comune accordo i mezzi e le modalità ottimali per realizzare tali progetti.

ARTICOLO 3

1. L'Agenzia, in conformità con gli accordi che saranno stabiliti di comune accordo con il Governo della Repubblica del Kenia, ed in consultazione con il Governo della Repubblica Italiana, accoglierà ingegneri e tecnici per corsi di aggiornamento professionale,in particolare nel campo delle telecomunicazioni, della meteorologia e dell'osservazione delle risorse terrestri via satellite. Il Governo della Repubblica del Kenia, sulla base delle informazioni fornite dal Governo della Repubblica Italiana e dell'Agenzia, presenterà le proposte relative alle candidature ai corsi. Gli accordi di cui sopra includeranno anche le modalità per gli attestati da rilasciare a coloro che hanno seguito i corsi.

2. L'Agenzia appoggerà le richieste della Parte keniota relative a programmi post-laurea, formazione professionale e a programmi per ottenere un Diploma in materia di ricerca e di tecnologia delle scienze spaziali, e trasmetterà tali richieste allo Stato Membro dell'Agenzia interessato. Il contenuto e le modalità di queste attività saranno stabilite di comune accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e lo Stato Membro dell'Agenzia interessato, con l'assistenza dell'Agenzia ove necessario.

3. L'Agenzia darà favorevole considerazione alla possibilità di istituire in Kenia, in cooperazione con le agenzie spaziali nazionali degli Stati membri e di altre Organizzazioni europee, corsi sull'uso delle tecniche spaziali.

4. L'Agenzia agevolerà l'accesso e l'utilizzazione, da parte degli istituti scientifici del Kenia e di altri dipartimenti governativi civili, dei dati scientifici ottenuti dai satelliti scientifici dell'Agenzia.

5. L'Agenzia prende nota dell'interesse manifestato dal Governo della Repubblica del Kenia per la creazione di un Istituto di Ricerca sulle Scienze Spaziali e farà del suo meglio per appoggiare questa iniziativa nella Comunità scientifica europea.

ARTICOLO 4

L'Agenzia si farà carico di tutti i costi specifici di investimento relativi alle attrezzature Ariane e TTC, nonché di tutti i costi di gestione pertinenti.

ARTICOLO 5

1. Il Governo della Repubblica del Kenia agevolerà il rilascio, il più rapidamente possibile, delle autorizzazioni per l'installazione e l'uso delle attrezzature di telecomunicazioni necessarie per il buon funzionamento delle attrezzature Ariane e TTC. Il Governo della Repubblica del Kenia farà in modo che sia concesso l'accesso diretto alla rete di telecomunicazioni nazionali ed internazionali del Kenya, necessario per le attività dell'Agenzia, nelle normali condizioni di smistamento del traffico di rotta, rimanendo inteso che l'Agenzia pagherà gli oneri normali dovuti per tali servizi.

2. Su richiesta dell'Agenzia, il Governo della Repubblica del Kenia autorizzerà l'uso, in conformità con le disposizioni pertinenti ed i regolamenti dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) e la legislazione del Kenia in vigore, delle frequenze radio necessarie per le attività delle attrezzature Ariane e TTC. Il Governo della Repubblica del Kenia prenderà tutti i provvedimenti necessari a livello nazionale ed internazionale, in applicazione dei Regolamenti radio dell'ITU. Le bande di frequenza pertinenti sono stabilite nell'Annesso al presente Protocollo.

3. Il Governo della Repubblica del Kenia adotterà tutti i provvedimenti necessari per garantire la protezione delle frequenze radio utilizzate per far funzionare le attrezzature Ariane e TTC.

4. Le condizioni per l' utilizzazione delle attrezzature esistenti o di quelle nuove, che operano su queste bande di frequenza saranno oggetto di un piano dettagliato di coordinamento con le autorità del Kenia in modo da evitare ogni interferenza reciprocamente nociva.

ARTICOLO 6

1. Ai fini delle sue attività, l'Agenzia ed i suoi beni usufruirà dei seguenti privilegi ed immunità concessi dal Governo della Repubblica nel presente Protocollo, rimanendo inteso che il Governo della Repubblica del Kenia darà considerazione favorevole alla concessione, all'Agenzia, di uno statuto paragonabile a quello di altre organizzazioni internazionali stabilite sul territorio del Kenia.

2. Ai fini delle sue attività in Kenia, l'Agenzia può aprire conti presso gli istituti bancari del Kenia, e non sarà sottoposta, al riguardo, a nessuna imposizione fiscale a condizione che le sue attività non includano fondi di investimento. Essa potrà disporre liberamente dei suoi fondi per fronte alle sue esigenze.

3. L'Agenzia sarà esente da dazi e imposte sulla vendita su tutte le attrezzature dell'Agenzia (compresi i veicoli a motore), da utilizzare nella stazione di Malindi a condizione che tali attrezzature siano state acquistate fuori dal territorio del Kenya. L'Agenzia fornirà una lista delle attrezzature il cui uso é richiesto, nella stazione di Malindi, per le attività dell'Agenzia. L'Agenzia sarà inoltre esente da qualsiasi procedura di deposito.
4. Qualunque attrezzatura di cui sopra, importata in esenzione da dazi e imposte sulla vendita, non potrà essere venduta in Kenya, salvo dietro pagamento dei dazi e delle imposte pertinenti, rimanendo tuttavia inteso che nessuna imposta sarà dovuta se le merci sono vendute ad una persona che gode degli stessi privilegi.

ARTICOLO 7

1. L'Agenzia manterrà la proprietà delle attrezzature Ariane e TTC, con riserva delle disposizioni dell'Articolo 13.3. di seguito.. I beni dell'Agenzia legalmente introdotti in Kenia non possono essere sottoposti a qualsiasi forma di pignoramento, di requisizione o confisca. Essi sono immuni da qualsiasi misura restrittiva di carattere amministrativo o giudiziario in via preliminare. L'Agenzia potrà esportare liberamente i beni di sua proprietà che ha installato nella stazione di Malindi per soddisfare le esigenze richieste per il buon funzionamento delle attrezzature Ariane e TTC..

2. Il Governo della Repubblica del Kenia dovrà prevedere una procedura per accelerare l'entrata e l'uscita dei beni dell'Agenzia in caso di situazione di emergenza nella stazione di Malindi. Le modalità saranno concordate tra l'Agenzia e le autorità pertinenti del Kenya.

ARTICOLO 8

1. Il personale e gli esperti dell'Agenzia che svolgono missioni nella stazione di Malindi, a seguito di designazione dell'Agenzia, godranno, nell'ambito e nei confronti del Governo della Repubblica del Kenya, dei privilegi e delle immunità strettamente necessari per l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

2. Con la debita osservanza delle leggi e dei regolamenti attuali in vigore, il Governo della Repubblica del Kenia adotterà ogni provvedimento per agevolare le procedure d'ingresso, di soggiorno e di viaggio sul territorio del Kenya, e di uscita da detto territorio, per quanto riguarda il personale dell'Agenzia e le persone che agiscono per suo conto e che partecipano all'installazione ed all'utilizzo operativo delle attrezzature Ariane e TTC a Malindi.

3. Con riserva delle disposizioni del presente Protocollo, il personale assegnato all'installazione ed al funzionamento delle attrezzature Ariane e TTC sarà soggetto alle leggi ed ai regolamenti in vigore in Kenia.

4. Il Governo della Repubblica del Kenia esonererà dall'imposta sui reddito, il sopra specificato personale in servizio nella stazione di Malindi, a condizione che detto personale sia pagato con risorse esterne e che si trovi in Kenia per l'unico scopo di lavorare nella stazione.

5. Il Governo della Repubblica del Kenia esonererà da dazi doganali ed oneri fiscali gli effetti personali e masserizie importati entro tre mesi dall'arrivo delle persone ingaggiate al di fuori del Kenia per lavorare nella stazione di Malindi.

ARTICOLO 9

Il Governo della Repubblica del Kenia adotterà in particolare provvedimenti amministrativi per agevolare l'attuazione degli articoli 6,7 e 8 di cui sopra.

ARTICOLO 10

1. Il Governo della Repubblica del Kenya non sarà ritenuto responsabile, a livello sia nazionale che internazionale, nell'ambito delle attività dell'Agenzia sul suo territorio, per atti ed omissioni dell'Agenzia o delle persone da essa designate agenti o eventualmente inadempienti nei limiti delle loro mansioni.

2. Nel caso che la responsabilità internazionale della Repubblica del Kenia sia ciò nonostante coinvolta, il Governo della Repubblica del Kenia avrà diritto di ricorrere contro l'Agenzia, salvo se la sua implicazione é dovuta a grave negligenza , ad atti o deliberate omissioni del Governo della Repubblica del Kenia o di una persona che agisce per suo conto.

3. Nel caso di azioni legali o di reclami presentati contro il Governo della Repubblica del Kenia rispetto o in connessione ad attività svolte nella stazione di Malindi, l'Agenzia non riterrà responsabile il Governo della Repubblica del Kenia per perdite e reclami a fronte di lesioni e danni, salvo se tali lesioni e danni siano dovuti à grave negligenza, o ad un atto o ad una deliberata omissione del Governo della Repubblica del Kenia o di una persona agente per suo conto.

ARTICOLO 11

1. Ogni controversia tra il Governo della Repubblica del Kenia e l'Agenzia, in relazione alla interpretazione ed all'attuazione di questo Protocollo, che non sia stata risolta a titolo amichevole, potrà essere sottoposta dall'una o l'altra Parte ad un Tribunale di arbitrato composto da tre arbitri. Ciascuna delle suddette Parti nominerà un arbitro. I due arbitri in tal modo nominati selezioneranno un terzo arbitro che presiederà un Tribunale di arbitrato.

2. Se il Governo della Repubblica del Kenia, o l'Agenzia, intende sottoporre una controversia ad arbitrato, l'altra Parte dovrà essere notificata di tale intento, nonché il Governo della Repubblica Italiana.

3. Se, entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2, il Governo della Repubblica del Kenia o l'Agenzia non hanno nominato un arbitro, sarà il Presidente della Corte Internazionale di giustizia a farlo, a richiesta dell'altra Parte. La stessa procedura si applicherà a richiesta del Governo della Repubblica del Kenia o dell'Agenzia se, entro un mese dalla nomina del secondo arbitro, i primi due arbitri non hanno raggiunto un accordo sulla scelta del terzo.

4. Salvo se diversamente stabilito nel presente Protocollo, saranno applicate le leggi del Kenia.

5. Il Tribunale di arbitrato deciderà la propria procedura. Il lodo del tribunale arbitrale sarà pronunciato a maggioranza dei membri che non possono astenersi dalla votazione. Il lodo arbitrale sarà vincolante e definitivo per il Governo della Repubblica del Kenia e per l'Agenzia. In caso di controversia sul tenore o la portata del lodo arbitrale, il tribunale fornirà un'interpretazione di quest'ultimo, a richiesta del Governo della Repubblica del Kenia o dell'Agenzia.

ARTICOLO 12

L'Annesso al presente Protocollo forma parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 13

1. Il presente Protocollo (compreso il suo Annesso) potrà essere emendato su richiesta di una delle Parti. Gli emendamenti approvati entreranno in vigore all'ultima data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate la loro approvazione.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della firma dalle Parti. Esso scadrà il 31 dicembre 2010. Potrà essere prorogato per ulteriori periodi da determinare secondo quanto stabilito di comune accordo e per iscritto tra le Parti. Esso rimarrà in vigore anche se l'Accordo tra il Governo Italiano e il Kenia sia scaduto; in questo caso, il Governo della Repubblica del Kenia garantirà l'invariata disponibilità e accesso alle attrezzature trasferite al Governo della Repubblica del Kenia, in conformità alle disposizioni dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenia di cui nel preambolo.

3. L'Agenzia, a meno che non decida di rimpatriare le sue attrezzature, ne trasferirà, alla data di scadenza del Protocollo, la proprietà al Governo della Repubblica del Kenia, con l'intesa che essa conserverà la possibilità di utilizzarle senza oneri per le sue attività. L'Agenzia potrà anche considerare di trasferire parte delle sue attrezzature durante il periodo coperto dal presente Protocollo.

4. Se il Governo della Repubblica del Kenia o l'Agenzia intendono porre fine al presente Protocollo, dovranno notificarne le altre Parti diciotto mesi prima della data di scadenza prevista. Il Governo della Repubblica del Kenia e l'Agenzia, in consultazione con il Governo della Repubblica Italiana, stabiliranno di comune accordo le misure di liquidazione dell'attività, che dovranno essere portate a termine non oltre tale periodo, rimanendo inteso che ciò non recherà pregiudizio al completamento dei programmi di aggiornamento professionale in corso avviati nell'ambito del presente Protocollo.

Fatto a Nairobi il 13 Settembre 1995
in tre originali in lingua inglese

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Kenya	Per l'Agenzia Spaziale Europea

ANNESSO
AL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENIA E L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA SULL'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO OPERATIVO DELLE ATTREZZATURE DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA NEL PERIMETRO DELLA STAZIONE DI LANCIO E DEL CONTROLLO DI ROTTA DEI SATELLITI A MALINDI- KENYA, E SULLA COOPERAZIONE,A SCOPI PACIFICI,TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA E L'ESA

Descrizione generale delle attrezzature Ariane e TTC nella stazione di Malindi

I. Le strutture installate sul sito del segmento basato a terra nella stazione San Marco di Malindi consistono in tre tipi di attrezzature:

a) Le attrezzature per l'infrastruttura della stazione italiana di Malindi comprendono in particolare:

* una antenna parabolica di 10 m., amplificatori per la ricezione dei segnali, trasmettitore di segnali, attrezzature per la fornitura di energia elettrica e l'aria condizionata, strutture di comunicazione audio e di dati in tempi reali e edifici connessi.

b) Le attrezzature ESA Ariane per la ricezione, la registrazione, e l'elaborazione dei segnali in telemetria provenienti dal lanciatore Ariane per il monitoraggio del suo comportamento in volo, consistono essenzialmente di:

* un sistema di ricezione in telemetria e di elaborazione di segnali, mezzi di registrazione, attrezzature abbinate di controllo e monitoraggio ed attrezzature di telecomunicazioni per consentire la comunicazione tra la stazione di Malindi ed il Centro Spaziale della Guiana (CSG) - Guiana francese - per mezzo di collegamenti internazionali (canali telefonici e di trasmissione dati specializzati).

c) Le attrezzature ESA TTC per il comando dei satelliti nello spazio consistono essenzialmente di:
* attrezzature per la ricezione in telemetria e l'elaborazione dei segnali, trasmettitori a tele comando, sistemi di puntamento ed attrezzature abbinate di controllo e di monitoraggio.

E' richiesto, ai fini del monitoraggio del comportamento in volo del lanciatore Ariane, l'uso abbinato delle attrezzature di cui ad a) e b) precedenti.

E' richiesto l'uso abbinato delle attrezzature di cui ad a) e c) di cui sopra per consentire il funzionamento operativo dei satelliti nello spazio.

II. La stazione di Malindi

Le principali caratteristiche delle attrezzature della stazione sono le seguenti:

1. Antenna

a) costruzione

fabbricante	Datron
tipo	focalizzazione in banda S, alimentata mediante riflettore dicroico in banda X
diametro del riflettore principale	10 m
diametro del sub-riflettore parabolico	1,45 m
incastellatura iperbolica	Azimuth al di sopra del piedistallo di elevazione

b) Ricezione

frequenza	2200 - 2300 MHz
polarizzazione	nessuna
G/T (5°EL)	21.3 dB/°K
guadagno	44 dB

c) Trasmissione

frequenza	Amplificatore 2025 - 2120 MHz
polarizzazione	LHC/RHC inserita
EIRP	68.9 dBW
guadagno	44 dB

2. Ricezione

Amplificatore a basso rumore

fabbricante	Datron
tipo	GaAS FET
gamma di frequenza	2200-2300 MHz
larghezza della banda	100 MHZ come minimo
guadagno	44 ÷ 47 dB
coefficiente di rumore(65°K)	≤0.88 dB

3. Trasmissione:

Amplificatore ad alta potenza

fabbricante	Varian
tipo	TWTA
intervallo di ingresso,	2025-2120 MHz
partenza di uscita attraverso HPA paralleli	350 W

III. Le attrezzature Ariane

L'Agenzia fornirà una specifica particolareggiata delle attrezzature installate nella stazione.

Una indicazione delle linee di base caratteristiche delle attrezzature Ariane é la seguente:

Banda di frequenza di ricezione	2200-2290 MHz
Banda passante massima in RF	1,2 MHz
Banda passante massima in IF	1,2 MHz

Sistema di ricezione:

G/T	21,5 dB/°K
polarizzazione circolare accoppiata	L & R
frequenza accoppiata	

Segnale in telemetria di Ariane

Frequenze utilizzate correntemente:	2203,0 2206,9 2218,0 2227,0 2254,5 2284,0 MHz
Modulazione	NRZ/PCM/FM
Velocità di trasmissione in bit	250 kbit/sec; 1Mbit/sec
Indice di modulazione	$\frac{2F}{f} = 0.7$
Larghezza di banda occupata	250 kHz; 1 MHz

Le attrezzature Ariane riceveranno trasmissioni spazio-terra dal lanciatore Ariane in due qualsiasi delle frequenze sopra elencate.

I dati in telemetria dell'Ariane a 250 kbit/sec ed 1 Mbit/sec in NRZ/PCM sono a modulazione di frequenza sulla portante.

Nella struttura Ariane, i dati in telemetria saranno ricevuti demodulati e registrati. Parti selezionate dei dati saranno estrapolate e trasmessè in tempi reali, attraverso il sistema di comunicazione della stazione di Malindi, al Centro spaziale della Guiana a Kourou (Guiana francese). Per questo servizio, si utilizzeranno le seguenti bande di frequenza:

Banda di frequenza per il collegamento verso l'alto	5.925 - 6.425 GHz
Banda di frequenza per il collegamento verso il basso	3.7 - 4.2 GHz
Velocità massima di trasmissione in bit	1 Mbit/sec
potenza RF:	2 W

IV. Le strutture TTC

1. Sistema di telemetria:

1.1 Ricevitore

fabbricante	ATNE
tipo	RTR 70/A2
gamma di frequenza d'ingresso RTR 70/A2	70 MHz ± 150 kHz
intervallo di acquisizione	-100 dBm ≤Pin ≤-25 dBm
densità del rapporto portante/rumore	≥ 27 dB/Hz
frequenza di uscita della portante IF	10.0 MHz
livello della portante di uscita	- 30 dBm
sensitività dell'uscita video	(0-2.5 MHz) 0.13 V/rad

1.2. De-modulatore PSK

fabbricante	AYDIN Monitor Systems
tipo	329A
segnale di ingresso	Video
frequenza della sub-portante	0.5 - 9999KHz (fase COSTAS circuito chiuso)
simbolo minimo e/No	-3 dB
rapporto tra subportante e velocità simbolica di trasmissione	1 a 1.024
larghezza di banda segnale-rumore	6 dB

1.3 Condizionatore BIT

fabbricante	DEÇOM Systems
tipo	7700
codici di ingresso accettati	NRZ-L, NRZ-M, SP-L
segnale di uscita	(informazioni in bit codificate (1 bit come segno e due bits di valore)
funzioni utilizzate	principio di integrazione e stampa nella memoria, principio del filtro ellittico)
velocità di trasmissione (in bit)	0.01 - 5599 Kbit/sec

1.4. Pre-Processore PCM

Fabbricante	Dornier
tipo	MKIIA
segnali di uscita	seriali, sincronizzati, paralleli, di scambio
massima velocità seriale dei dati d'ingresso	3.2 Mbit/sec
formato dei messaggi di uscita	un quadro telemetrico per formato/messaggio

2. Sistema di telecomando:

fabbricante	Dornier
tipo	MK IIA
messaggio di domanda TC	6-3104 byte compresi i fotogrammi 0-255 TC
lunghezza del messaggio di risposta TC	12 - 38 byte
Frequenze della sub-portante	3.0, 4.5, 6.3. 8.0, 16.0 KHz
velocità di trasmissione BIT	
per 16.0 KHz	4000/2n (n=0-9)
per 8.0 KHz	4000/2n (n=1-9)
per 4.5& 6.3 KHz	rapporto fisso 6
per 3.0 KHz	rapporto fisso 4
livello di uscita	
per 8.0& 18.0 KHz	0 dBm ± 1 dB
per 3.0,4.5,6.3 KHz	5 dBm ± 5 dB
codice dei dati:	
per 8.0 &16.0 Khz	PSK/NRZ-L,NRZ-M,NRZ-S
per 3.0, 4.5&6.3KHZ	PSK/NRZ-L, AM 50% + 5%

3. Sistema di puntamento

fabbricante	LCT
frequenze di tono	tono maggiore 100 KHz toni minori 20,16,16.8, 16.16 16.032,16.008 KHz
ingresso dal ricevitore	10 MHZ IF
soglia della portante del demodulatore	38 dB/Hz
tono maggiore S/No	22 dB/HZ
tono minore S/No	10 dB/Hz
risoluzione di massimo intervallo di ambiguità	18750 km
errore di misura di acquisizione	≤ 10 ns

4. Sistema di frequenza e di sincronizzazione

fabbricante	Oscilloquartz

4.1. Standard di frequenza

tipo	2200
frequenza della stazione di riferimento	5 MKz
standard di frequenza	3 quartz

4.2 Generatore di segnali di tempo in codice numerico

tipo	4909.01
codice tempo	IRIGBsu 1 KHz- 5 MHz
precisione temporale	± 100 microsecondi

5. Comunicazione dati

5.1. Sistema

fabbricante	OST
tipo	mini mode ECOM
standard di rete	CCITT

5.2. Linee MODEM

fabbricante	Paradyne
tipo	3470

Le strutture TTC utilizzeranno frequenze separate nelle bande assegnate 2025-2120 MHz per le trasmissioni terra-spazio, e nella banda 2200-2300 MHZ per le trasmissioni spazio-terra, come notificato alle autorità keniote su base caso per caso.

522.

Ammann, 7 novembre 1995

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hashemita di Giordania concernente il progetto «sviluppo rurale integrato nel governatorato di Irbid» con due Ammessi

(Entrata in vigore: 7 novembre 1995)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
CONCERNING THE PROJECT
"INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT IN IRBID GOVERNORATE"

WHEREAS, the Government of the Republic of Italy and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan are desirous of strengthening their existing friendly relations;

WITHIN the framework of the Protocol between the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and the Government of the Italian Republic covering the 1991-1993 Technical And Financial Cooperation Programme signed on 13/06/1991 concerning the implementation of the "Integrated Rural Development in Irbid Governorate", hereinafter referred to as the "Project";

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

The attached Annex 1 entitled "Technical Annex - Integrated Rural Development in Irbid Governorate" is an integral part of the present agreement. The Annex 2 entitled "Financial Annex - Integrated Rural Development in Irbid Governorate" is just a reference for the correct implementation of the Project.

ARTICLE I (Responsible Parties)

1.1 The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, hereinafter referred to as "Jordanian Government", as represented by the Ministry of Planning, hereinafter referred to as "M.o.P.", designates the Queen Alia Fund for Social Development, hereinafter referred to as "QAF", who will be the agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

1.2 The Government of the Republic of Italy, hereinafter referred to as the "Italian Government" as represented by the Directorate General for Development Cooperation, hereinafter referred to as the "D.G.C.S.", shall be responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

1.3 In carrying out said obligations, D.G.C.S. shall enter into agreement with the Italian Non Governamental Organization (N.G.O.) "Ricerca e Cooperazione", hereinafter referred to as "RC". for the implementation of the Project

1.4 RC shall operate under the responsibility of the Italian Government and under the supervision of the Jordanian

Government. RC shall abide by all the terms of the agreement spelled out in this Memorandum of Understanding. RC personnel shall work in full coordination with the QAF, the managing and the implementing agency of the Project for the Jordanian party.

ARTICLE II (Areas of Intervention)

2.1 Both Governments intend to carry out activities in the Governorate of Irbid (Al Taibah and Bani Kenanah Districts) and in Amman - Jordan as necessary.

ARTICLE III (Project Objectives)

3.1 Both Governments agree that the overall objectives of the Project are those mentioned in the Chapter "Goals and Objectives" in the attached Annex 1.

3.2 Both Governments agree that for the realization of the Project, it will be necessary to implement the principles and criteria expressed in the attached Annex 1.

ARTICLE IV (Project Components)

The Components of the Project are:

a. Construction of two new buildings in the Irbid Governorate (Al Taibah and Bani Kenanah Districts) to provide facilities for classrooms, workshops, kindergarten and administrative support;
b. Provision of equipment including machinery, training laboratories and instruments, handtools, office equipment, vehicles and furniture;
c. Implementation of educational, social, training and technical programs.
d. Promotion and implementation of social and entrepreneurial micro-projects, provision of funds for operations, istitutional development, organization and management;
e. Implementation of socio-economic studies and technical researches;
f. Technical assistance in specific field of organization.

ARTICLE V (Responsibilities of the Parties)

The Programme shall be carried out under the joint responsibility of the QAF and RC. and in line with the following principles:

5.1 RC shall be responsible for the technical, financial and administrative aspects (managing of Italian funds) of the Project with respect to the Italian Government;

5.2 QAF shall be responsible for the technical, financial and administrative aspects (managing of Jordanian funds) of the Project with respect to the Jordanian Government

5.3 Regular six-monthly Progress Reports shall be submitted by the Steering Committee through QAF to the Jordanian Government and through RC to the Italian Embassy in Amman.

5.4 The beneficiary of the constructions, the equipment and vehicles shall be the QAF, as long as it is utilized for the purposes and objectives specified in this Memorandum of Understanding. The Project Manager shall be responsible for the use of the vehicles within the framework of the Project activities.

Upon termination of the Project, the owner of the transportation facilities will be the QAF

ARTICLE VI (Commitments of the Italian Government)

6.1 The Italian Government, in accordance with the prevailing laws and regulations, and within the resolution of the Directional Committee of the Italian Cooperation N° 238 of December, the 18th, 1992, agrees to allocate a grant of Lit. 1.949.981.000 as contribution to the Project.

The funds shall be utilized as follows and better specified in the attached Annex 2:

a. Cover the costs of monitoring, supervising and evaluating the Project;
b. Sign contracts for the implementation of the two centres with QAF according to the procurement guideline set up by QAF. RC will cover all costs (except shelters, fence, sewage system, outside connection for water, electricity and telephone), provided the cost of construction will not exceed 150 JD per sq. meter;
c. Provide all donated equipment, including costs of transportation and insurance to final destination;
d. Provide technical assistance in the various aspects of the Project;
e. Provide the necessary funds for the Revolving Loan Fund, composed of the Italian Cooperation Fund, fixed at Lit. 430.000.000 or its equivalent in JD.

ARTICLE VII (Commitments of the Jordanian Government)

7.1 QAF as direct manager and implementor of the Project for the Jordanian party, shall provide in kind contribution in the form of the following:

a. All the necessary authorisations and support for the implementation activities;
b. Local personnel as deemed necessary for the Project activities;
c. Land for the two centres, implementation of shelters, fence, sewage systems and outside connection for water, electricity and telephone;
d. All the necessary authorisations and bank support for the management of the Revolving Loan Fund;
e. Access and use of two centres' facilities;
f. Utility costs (i.e. electricity, water, telephone, etc).

7.2 Upon completion of the Project, QAF shall, on behalf of the Jordanian Government, become responsible for the management of the two centres, including all operations and running costs.

ARTICLE VIII (Revolving Loan Fund)

8.1 A relevant purpose of the Project being the start-up of new enteprises or implementation of local farmer capacities, the Revolving Loan Fund shall be managed by the Project Management Unit, hereinafter referred to as "P.M.U." (see Art.X for composition).

8.2 All the application documents for the Revolving Loan Fund, together with the advice of the Project Manager, shall be submitted for final approval to the P.M.U. The funds shall be utilized as better specified in the Chapter "Description" of the attached Annex 1.

8.3 Upon the end of the Project, the "Revolving Loan Fund" shall be managed by the Revolving Loan Fund (RLF) Unit of the Income Generating Project Department (IGPD) at QAF.

ARTICLE IX (Steering Committee)

9.1 A Steering Committee shall be established, to cover all policy issues related to the Project management. The Committee has the task to make possible and efficient the cooperation of the Jordanian Government and the Italian Government and any other agencies involved in planning and implementation.

9.2 The Steering Committee will be composed of a representative from the M.o.P., a representative from the Italian Embassy in Amman, the National Project Manager from the QAF and the Italian Project Manager from RC, as referred to in Article X.

9.3 The Steering Committee shall ensure the cooperation of M.o.P., Italian Embassy, QAF and RC. In addition, it will make possible a fast resolution of any problem which might arise from the Parties involved in the Project.

9.4 The Steering Committee shall meet at least once every six months.

ARTICLE X (Project Management Unit)

10.1 The Project Management Unit (P.M.U.) will be established to carry out the responsibilities related to the implementation of the Project and the coordination of the components and elements of the Project for its realization.

10.2 The P.M.U. will be composed of two Managers, one from the QAF (National Project Manager), to be appointed at the beginning of the Project activities, as referred to in Article XIII, and one from RC (Italian Project Manager).

ARTICLE XI (Privileges of Italian Personnel)

11.1 The Jordanian Government shall ensure the Italian Personnel working in Jordan for the execution of the Project, all privileges and exemptions, subject to existing laws and regulations applicable to similar projects implemented in Jordan.

ARTICLE XII (Tax Exemptions on Imported Equipment and Supplies)

12.1 The Jordanian Government shall ensure exemption from custom duties and taxes for the equipment to be imported for the execution of the Project.

ARTICLE XIII (Other Provisions)

13.1 This Memorandum of Understanding shall become effective on the date of signature. The implementation period of the Project is three years from the date of signature.

13.2 This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by exchange of letters.

13.3 In case of difficulties in reaching an agreement on the interpretation or on the proposed modifications of this Memorandum, a Commission of Inquiry shall be set up composed of:

- Representative of the Hashemite Kingdom of Jordan (GOJ) to be selected by the GOJ.
- Representative of the Republic of Italy (GOI) to be selected by the GOI.
- Representative to be mutually agreed upon by the GOJ and the GOI.

The decision taken by this Commission will be binding for both Governments.

ARTICLE XIV (Addresses)

14.1 Communications or documents given or sent by either the Jordanian or Italian Governments pursuant to this Project shall be addressed to:
For the Jordanian Government: Ministry of Planning
For the Italian Government : Italian Embassy in Amman

Signed in Amman on November 7, 1995 in two original copies in English.

For the Republic of Italy

The Ambassador of Italy
(Romualdo Bettini)

For the Hashemite Kingdom of Jordan

The Minister of Planning
(Rima Khalaf)

ITALIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

RICERCA E COOPERAZIONE

QUEEN ALIA FUND
FOR SOCIAL DEVELOPMENT

I.R.D.I.G.

INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT IN IRBID GOVERNORATE - JORDAN

PROJECT 2009/G287/RC/JOR

ANNEX 1 - TECHNICAL ANNEX

ANNEX 2 - FINANCIAL ANNEX

PROJECT ORIGIN

This Project has been required by the Jordanian Governement to the Italian Ministry of Foreign Affairs and it has been included among the agreements achieved by the Italian/Jordanian Joint Committee on June, 12-13 1991.

The Non Governmental Organization Ricerca e Cooperazione has been given the pre-assignment of it; thanks to its specific experience on this field, its previous contacts in Jordan and in particular with the Queen Alia Fund for Social Development (QAF), and because of the priority Ricerca e Cooperazione gives to the Mediterranean area.

On April 1992, two experts, one in rural economy and one in agro-livestock, had a mission to verify its feasability and that led to issue a Project Document in accordance with the concerned authorities of the Directorate General for Development Cooperation.

Then on December, 18 1992 the Directorate General itself has assigned Ricerca e Cooperazione the task to implement this Project.

Under its contents point of view, this Project takes its origin considering the new necessities grown in Jordan when the political conditions of this Middle East area have changed, especially for the strong reduction of incomes given by the Palestinian emigrates remittances, and for the reduction of international helps of some Arab countries, namely Saudi Arabia and the Gulf Countries. The Jordan Authorities understood clearly that a series of social activities (for QAF has been a sort of carrying axis in these last years) had to be integrated with the productive ones, especially in rural areas.

Therefore the Jordanian Authorities thought it better to make an appeal to the cooperation with Italy to realize this intervention, in order to place side by side both the social and the productive aspects in two "Social Centres" to build up in the rural contest of Irbid Governorate (Bani Kenanah and Al Taibah Districts).

GOALS AND OBJECTIVES

The following are the general purposes of the Project :

it has to promote forms of economical and social development among those rural farmers and producers living in the Districts of Bani Kenanah and Al Taibah, so increasing work demands and household incomes, in order to restrict the migration phenomenon from the rural areas.

The specific purpose of the Project is the following:

by the granting of loans for micro-projects promoting the small processing industry and the handicraft industry and by the development of economical and social services, it has to diversify both the economic and the productive basis of a big deal of families.

The expected results are the following:

the building up, organization and first management of two Social Centres appointed to give medical assistance, training courses and services to those families living in the involved Districts;

the implementation of a number of 17-23 entrepreneurial micro-projects, by some credit financial supports fluctuating between 15,000 and 25,000 JD for each enterprise;

the implementation of 4 or 5 community micro-projects by some sunk credit supports, fluctuating between Lit. 20-25 milion (8-10 thousand JD) for each micro-project;

training courses in the different activity sections of the Centre, for about 1.360 persons;

Thanks to this assistance some collateral effects are expected:

the creation and strengthening of a co-ordination system concerning those institutions and specialized agencies involved in development activities;

the preservation of natural resources by a better use of land and by the introduction of some new economic eco-compatible activities;

the increase and modernization of agricultural production by: a) the rationalization of cultivation methods and the integration between agriculture and cattle-breeding; b) the planning of some incentive means; c) the development of small mechanization and irrigation systems;

the transfer of added value from the urban areas to the rural ones, promoting the creation of associations and cooperative forms among rural producers;

the strengthening of the capability of the rural communities to participate in the formulation of developing plans and in the promotion, implementation and management of projects in view of an improvement of private and associated small enterprises;

the restriction of the migratory phenomenon towards urban areas.

DESCRIPTION

This intervention will take a period of three years, within which a financial support will be established. The latter will be composed of Lit. 1,949,981,000 by the Directorate General for Development Cooperation and of Lit. 671,105,000 by the Jordanian counter-part.

The counter-part of this Project is the Ministry of Planning of Jordan and the agency directly involved in the activities of the Project is the Queen Alia Fund for Social Development (QAF).

The Project will involve the District of Al Taibah and Bani Kenanah in the Irbid Governorate, a region in the north part of Jordan.

The Project takes into consideration the following activities:

I YEAR

Setting up basic infrastructures

The Project will co-finance the realization of the infrastructures of the two new Training Centres located in Al Taibah and Bani Kenanah. The engeeniring drawings for the realization of the two Centres have already been drafted by the Technical Office of QAF and they are good enough to start works off.

The building of any kind of work will be executed through the QAF on the basis of contracts signed by RC. This will give much more guarantees under the costs point of view and it will reduce the control of the construction site only to the work management. QAF will be responsable for equipment and manufacted supplies and for works testing.

An expert on infrastructures will be utilized by RC to check the financial and physical aspects of the project. All the contracts, the different operations to purchase and to supply with material, the installation of a constructuion site have to be over in a period of about a month, after which the real building works will start. QAF has already selected and purchased the land where to raise the two Centres.

The project of these two Centres takes into account the standard patterns of the QAF Centres, both for the space size and for the kind of activity to implement inside. During its long experience in the field of professional training, QAF has already realized a great deal of Centres with similar characteristics, improving step by step a sort of standard pattern if one considers their dimension and the use of their rooms.

The total surface of each Centre will be of 700 square metres, it has to be divided as follows:

a. one office for the director of the Centre, with a private restroom;
b. one office for the administrative and secretary staff;
c. one office for the training courses staff;
d. one office for the social workers;
e. one office for the community development staff;
f. two classrooms with a capacity of 30 pupils each. The pupils will be in part children of those women attending the training courses and in part children living in a village near the Centre;
g. three store-rooms for teaching material, stationery etc.;
h. one workshop where to produce milk products with a daily capacity of 200 kg. These products will be consumed inside the Centre or eventually they could generate a little profit to cover the expenses of the Centre itself;
i. two workshops, one knitwear's and one tailor's, to be used for specific training courses. Even for these products we apply the theory as for the milk derivates;
j. one kitchen to be utilized by the Centre staff and by the students of the training courses;
k. one multi-function room for the whole educational programs, seminars and meetings. This room will be utilized by local youth associations, by women groups and by other local NGO's for their social activities;
l. two restrooms, one for kindergarten children and one (in common for male and female) for both the inner staff and the Centre users.

At the end of the building works, the Centre will be fitted out and all the equipment will be purchased.

Other activities

In collaboration with the QAF staff, during this first year, the following activities will be carried out:
preparation for the terms of reference concerning research activities;
implementation of the revolving loan fund and of the credit grant process;
production of the village development plans;
sensitization and information of the local population about the Project aims;

co-ordination of the agencies and the local basic organizations involved in the realization of the Project.

II and III YEAR

Once the Training Centres have been built up and all well equipped, on the 14th month of the Project the activities will start. They will be similar for the two Centres and they will be implemented inside the Centres themselves.

Training courses

One of the most important activities of the Project is that of promoting, co-ordinating and managing the training courses that have to take place inside the Centres themselves. It is supposed that these kind of activities will start on the first month of the second year of the Project.

The sections on which the training courses concentrate are the following:

a. Knitwear and tailor training courses

Concerning the knitwear section, in each year two courses of 4 months will be organized in each Centre. Every course will be attended by 10 women who will be trained to the use of various knitwear machines and to the production of wearing items. It is expected that a number of 10 women x 4 courses x 2 centres for a total of 80 will benefit from them. The first courses will be given by a QAF technician with technical support of an Italian expert.

As the tailor section requires a longer training time, it is supposed for each Centre to organize only one course a year. Even in this case the attendants will be trained to the use of cutting and sewing machines in addition to the design and the realization of wearing items. A number of 10 women x 2 courses x 2 Centres for a total of 40 will benefit from them. The courses will be given by a QAF technician, with a first technical support of an Italian expert.

b. Training courses concerned with micro-projects

The main purpose of these courses is that to train those people benefitting from micro-projects to the management of companies and of production activities supported by revolving loan funds. It is supposed for every Centre to organize 2 courses a year lasting 11 days each for 15 persons. 60 persons in total will benefit from them. The courses will be given by a QAF technician, with a first technical support of an Italian expert.

c. Training courses on farming technique

Some brief courses have to be organized to train people to the modernization of pruning, grafting, fertilization and chemical treatment techniques.

Every Centre have to arrange 2 courses a year lasting 3 days with 15 participants each. 60 persons will benefit from them. The courses will be given by a QAF technician with a first technical support of an Italian expert.

d. Seminars on social development and medical education

Inside the Centres some lessons will be finally given on subjects regarding local reality problems, namely the community development, the prevention of illness, questions concerning women. Each Centre have to give 5 seminars a

year with 20 attendants each. 400 persons will benefit from them. The lessons will be organized by the QAF staff in collaboration with the Italian one.

Beside the expected training activities concerned with the project itself, a series of activities promoted by youth clubs, women associations and by the local NGO's will be promoted inside the Centres, but they will be specified once the social component of the Project had already started.

Revolving loan fund and micro-projects

The realization of micro-projects will be carried out by a revolving loan fund of Lit. 430,000,000. This fund will be managed by the Project Management Unit as specified in art.X of the Memorandum of Understanding. The number of micro-projects to be realized with this revolving loan fund will be identified during the development of the Project. Anyhow, we can give some principle assumptions and important hypothesis.

a. During the first period of activity of technical assistance for the two Centres (4-6 months) it will be possible to finance only a very small number of enterprises. In this period in fact it should be given priority to:

a. the identification of beneficiaries as family leaders, informal groups, co-operatives etc.;
b. the deepening of technical aspects and of financial feasibility of about micro-projects;
c. the precise definition of the credit grant process;
d. the realization of experimental or pilot enterprises inside the Centres themselves, if possible.

All these activities will ensure the micro-projects management to be carried out in the most efficent and effective way. Therefore it is expected that the proper financial support for micro-projects begin toward the middle of the second year of Project activity and it will last 18 months, during the Italian technical assistance period.

Towards the end of the Project the management of this fund will be transferred to the "Revolving Loan Fund (RLF) Unit of the Income Generating Project Departement (IGPD)" at QAF.

b. The so-called community micro-projects that will benefit from a grant could not in total absorb more than 25% of the revolving loan fund. This restriction is due to the necessity to avoid a quick exhaustion of the fund itself (that in the meanwhile would have to be increased by the financial returns on loans) and to the legitimate prevention against any possible speculation or abuse action.

As above mentioned one can reasonably think that the fund of Lit. 430,000,000 budget by the Project has to be used in the space of two years as follows:

Lit. 110,000,000, for community" projects with a high social positive impact. To each project is allocated an amount of Lit. 27,500,000 in order to realize a total of four enterprises at least and so satifying two village communities for each Social Centre.

Lit. 320,000,000 to support counter enterprises, for:

a. 7-10 micro-projects with an amount of money not higher than 5,000 JD;
b. 4-5- micro-projects with an amount of money not higer than 10,000 JD;
c. 2-4 micro-projects with an amount of money fluctuating between 10,000 JD and 25,000 JD.

This wage ceiling could be overcome in the case of projects promoted by household associations or producer groups.

Thinking of a minimum evaluation one can assume that the two Centres, when the Italian technical assistance period will get to an end. would be able to support 17-23 micro-projects in total and at least 120-230 household will benefit from them. Taking into consideration that on the average each household has got 6 members, the number of those beneficiaries can be estimated in 720-1,380 persons.

In the following list we mention all those micro-projects that will be promoted by the Projects in the two Districts of Bani Kenanah and Al Taibah. The micro-projects are divided into "priority" and secondary" ones. The priority ones can be promoted immediately as they correspond to experiences already present in that area and they are financially easy to develop. The secondary ones need a deep technical and economic evaluation or an adequate experimentation before they could be promoted on a large scale. For the so-called priority micro-projects (farm, livestock and agro-industrial micro-projects) a summing up estimation is reported in order to demonstrate they are able to support the annual payment rate of a contracting debt.

The loan conditions for the micro-projects will be decided by the PMU in accordance with the nature and the size of the loan.

The data used for figuring has been obtained from experiences already had in the Project area and from information given by QAF Agronomist technicians.

a. Priority farm projects

a.1. Mechanization

In the Project area it has been noticed a low mechanization level and especially inadequate equipment to face the agricultural needs. Therefore, the introductuion of a proper mechanization has generally to follow these criteria:

low power of the employed tractors (35-45 HP);
the use of tractor 4 WD;
the use of implements for surface works with the exception of ploughings both with disk harrow and ploughshare. So rippers and disk harrows have to be preferred to prepare the seed-beds, harrow and cultivator for surface works and to control weed.

Following these criteria, small mechanization units can be promoted all over the Project area at private enterprises level (when the dimension of these enterprises and their productive aim are able to refund the investment), among farmers co-operative groups and service enterprises.

Concerning this last kind of undertaking the market is particulary interesting. The charges connected with the actual service enterprises are about 1,2 JD/dunum (12 JD/ha) each ploughing. If one thinks that for a tractor an average work capacity is at least of 4,000 dunum (400ha) each year, it can be estimated that a minimum year income of 4,800 JD. Therefore, let read the following estimation scheme:

MECHANIZATION

1. Investment Tractor 45 hp, 4WD	JD	8,500
Basic implements and equipement	JD	1,500
total	JD	10,000
Annual rate for a 5 years loan (interests rate=6%)	JD	2,360
2. Running cost		
fuel and lubricant	JD	900
Maintenance	JD	250
Taxes and insurance	JD	150
Annual rate on loan	JD	2,360
total	JD	3,660
3. Income		
400 ha x 12 JD	JD	4,800
total	JD	4,800
Annual gross margin	JD	1,140

Just for ploughing, in case of other uses the gross margin will be increased.

a.2 Specialized olive trees plantations

The growing of olive trees in the Project area is rapidly increasing and it keeps on having interesting perspectives on the market. Anyhow, not always olive tree plantations are cultivated on proper ways under the agronomical point of view. And that is attested by the fact that in many cases there is a late entry into production about the new plantations, failures and low production level per hectar. The areas on which the new plantations have to grown have

to be localized in those areas having some basic characteristics:

soil deep enough and without rocky surfe;
a composition with a maximum gradient not higher then 30/35%;
location on the bottom of valleies or on mid-low slopes (avoiding ridges).

It is not necessary to consider neither a minimum dimension of a olive trees allotment nor a particular form of management of, them. Concerning the criteria to give credits to form new olive tree plantations it must be taken anyhow into account even:

the distance from those centres for olive processing;
the willing of the applicant to aplly proper plantation techniques and cultivation methods.

The cost of an olive tree plantation is estimated around 100 JD/dunum (1,000 JD/ha) for the first year. During the fourth-fifth year of the Project it is supposed for it to enter in full production (in good pedo-climatic and plantation conditions).

To estimate, even in a preliminary way, the convenience limit (financial actuability) of the olive trees plantations, have a look to the following scheme. It has to be noticed that concerning the schemes of estimations already proposed, for the olive tree plantation the period for debts refounding has been considered in 20 years and the labour cost for harvesting is mostly out household.

OLIVE TREES PLANTATION (HA, 150 olive trees)

1. Investment		
Land preparation and fertiliz.	JD	750
Olive trees planting	JD	250
total	JD	1,000
Annual rate for a 20 years loan (interest rate= 3%)	JD	83
2. Running cost		
Ploughing	JD	250
Chemical treatment	JD	30
Harvesting (hired labour)	JD	1,200
Olives processing	JD	300
Annual rate on loan	JD	83
Total (in the first 5 years)	JD	150
Total (after the 6th year)	JD	1,840
Total (annual average in 20 years)	JD	4,465
3.1 Income in the first 5 years	JD	0
3.2 Average income after the 6th year		
750 kg of olive oil x 4 JD	JD	3,000
Total (annual average in 20 years)	JD	2,250
Annual av. gross margin in 20 years	JD	785

b. Secondary farming projects

Plastic houses for vegetable production, home gardening, orchad plantations.

The development of fruit and vegetable production has been enoouraged by the good market perspectives, but strongly delayed by environmental conditions. A part from a small domestic fruit and vegetable production activity easly sustained by an hydric supply of tank-rainwater, the extention of the fruit and vegetable production activity on surfaces larger than 0,5 ha is subordonated to more consistent hydric availibility. This can be found rather exclusively throughout the discovery of natural sources.

The technical-economical actuability of these interventions has to be evaluated in time to time, considering the specific environmental conditions, the availability of water volumes and the allotment of surfaces for fruit and vegetables production activity. The possibility to introduce the plastic houses cultivation (at present so less developed on the Project area) it seems to be interesting for the possibility to offer out-seasons products (or early produces) now absent on local markets and also for generating work opportunities during those months of less farming occupation.

Even this perspective however is subordonated to the finding of proper hydric supply and to the state and condition of enterprises that have to be much more developed than the actual average.

c. Priority livestock projects
c.1 Dairy cattle-breeding

The dairy cattle-breeding has already developed in small breeding farms at household level and now it can be promoted as an activity to integrate the domestic income, to carry on especially by women. In the District of Bani Kenanah there are already some groups of women experiencing the breeding of 1-2 Frieslan-cows for each household. But concerning milk production, there is still a lack in its storage and trading because as there are no proper structures to preserve and to transport it, milk is still now sold only as fresh milk at local level. The perspective to have a different use of milk is particulary interesting, as the realization of small cheese factory could guarantee the partial milk processing so that the cheese could be traded all over the governorate and more. The veterinary assistance is given mainly by the Agricultural Dept. of Bani Kenanah and Al Taibah. Concerning the actuability of this undertaking under the economical point of view, let read the following scheme:

DAIRY CATTLE (3 MILK COWS AT HOUSEHOLD LEVEL)

1. Investment		
Cow shelter and basic equipment	JD	7,000
Fence	JD	500

3 H:Fs 24 month old, pregnant	JD	3,000
total	JD	10,500
Annual rate for a 5 year loan (interest= 6%)	JD	2,370

2. Running cost		
Feeding (green fodder, straw and concentrates)	JD	2,400
Veterinary assistence	JD	100
Sundry	JD	300
Annual rate on loan	JD	2,378
total	JD	5,178

3. Income		
Milk (2,400 litres x ,3)	JD	7,200
Calves (2 calves/year x 100 JD)	JD	260
Manure	JD	42
total	JD	7,505
Annual gross margin	JD	2,327

c.2 Layers production, lambs fattening, bee keeping

Layers production, lambs fattening and bee keeping are particulary suitable to meet the exigencies to create some remunerative activities on a different scale, as first activity or as supplementary activity according to the chosen dimension of them. Thanks to the grant system for feeding concentrates, both the layer farming and the lamb fattening breeding are particulary easy to settle in this country. For all those who want to work in this activity (not new in this area) and in so doing benefitting from the Project credit fund, could train layer production in the Social Centres of Bani Kenanah and Al Taibah, and lamb fattening in the JCO fattening unit of Irbid.

The market perspectives for honey production are excellent. The domestic consumption is in fact increasing but at present the request is only satisfied by importation. An aspect that limit the development of this activity - that we have to take into account in the perspective of each financed micro-project - can be represented by the lack of nectariferous resources offered by the Project area. The following scheme gives some first informations about the profit one can take from these three possible sections of activity.

LAYER PRODUCTION (500 HEADS)

1. Investment		
Poultry-pen (100 m2)	JD	4,000
Basic equipment	JD	350
500 layers	JD	1,000
total	JD	5,350
Annual rate for a 5 year loan (interest= 4%)	JD	1,166

2. Running cost		
Feeding (concentrates)	JD	2,250
Veterinary assistance	JD	150
Annual rate loan	JD	1,166
total	JD	3,666
3. Income		
Eggs (125,000/year x 0.04 JD)	JD	5,000
Poultry manure	JD	50
total	JD	5,050
Annual gross margin	JD	1,385

LAMBS FATTENING (30 heads per year)

1. Investment		
Building and fence	JD	4,800
Basic equipment	JD	300
total	JD	5,100
Annual rate for a 5 year loan (interest=6%)	JD	1.211
2. Running cost		
Lamb purchase	JD	600
Feeding	JD	900
Veterinary assistence	JD	100
Annual rate on loan	JD	1,211
total	JD	2,811
3. Income		
Fat lambs (30 heads x35 kg x4 JD)	JD	4,200
Manure	JD	30
total	JD	4,230
Annual gross margin	JD	1,419

BEE KEEPING (30 bee-hives)

1. Investment		
30 hives Bee swarm	JD	3,000
Tools and other basic equipments	JD	600
total	JD	3,600
Annual rate for a 5 year loan (interest=3%)	JD	785
2. Running cost		
Honey preparation and packing	JD	200
Sandry materials	JD	100
Delivery and sale costs	JD	250
Annual rate on loan	JD	785
total	JD	1.335
3. Income		
Honey (20 kg x year x 30 JD)	JD	3,000

Other products (wax, swarm, etc.)	JD	850
total	JD	3,850
Annual gross margin	JD	2,515

d. Secondary livestock projects

d.1 Cattle-breeding

At present, the cattle-breeding is kept on according to the traditional techniques, namely animals of local species and extensive pasture. In consequence of a certain shortage on pasture resources and of a low fertility about animals of local species, it is not possible to reach high "techno-economical performances".

The exigence to improve the feeding and breeding methods (selection of species, methods of insemination etc.) has been pointed out even by some research institutes, but for the moment it posses some high levels of uncertainty and it need a more wide range of knowledge. For this reason it is important to take these aspects into consideration even during the experimental and research Project activities.

d.2 Broiler production

The broiler production has wide ranges of application, both inside the country market and inside the Project area, where the local production is unable to satisfy demands. The specialized broiler production on small scale is very interesting, but at the same time it has some management difficulties regarding the necessity to supply chicks of quality in fixed and short terms (every 45 days). The broiler production cycle is so delicate that it can not be recommended as a micro-project of prioritary importance.

e. Priority projects concerning the agro-industrial processing on small scale: dairy factory

The dairy production at present is very restricted and carried out in a traditional way. Cow and sheep milk mostly is consumed as fresh and only in part transformed into sour milk or yoghourt. In the whole of Irbid Governorate the most consisting cheese production is realized in the Irbid co-operative dairy factory with only a work capacity of 1 ton of fresh milk a day in front of an amount of 3,000 cows breeded.

The realization of dairy factories on small scale is also possible and interesting under the marketing point of view. But it is necessary to provide for an adequate technical training about the designated persons and for a differentiation about dairy products: cheese, butter, jamed (dry yoghourt). Here is a concise figuring scheme concerning the convenience in realizing a dairy farm with a capacity of 1 ton of fresh milk a day, for a total of 200 ton/year of transformed milk.

DAIRY FACTORY (PROD. CAPACITY = 1 TON OF FRESH MILK/DAY)

1. Investment		
Building (110 m2)	JD	10,000
Processing equipment	JD	20,000
Transport vehicle	JD	15,000
total	JD	45,000
Annual rate for a 5 year loan (interest=6%)	JD	10,683
2. Running cost		
Milk purchase (200 tons/year of both sheep and cow milk)	JD	52,000
Operating costs	JD	20,000
Transport and sale cost	JD	1,500
Annual rate on loan	JD	10,863
total	JD	84,183
3. Income		
Cheese (from 100 ton mixed milk cow + sheep) (47 ton/year x 2,000 JD)	JD	45,000
Butter (14 ton/year x 3000 JD)	JD	24,000
Jameed (dry yoghourt)	JD	27,000
total	JD	96,000
Annual gross margin	JD	11,817

f. Secondary projects concerning the agro-industrial processing on small scale

Fruit and vegetable preservation, oil bottling, cereal mills, jam preparation and tinning, olive for meal production, dried fruit and other food processing, vegetable and dried legumes packaging. The above mentioned list is indicative in character and it can be revised and/or enlarged according to the exigencies arosen during the Project first stage works.

g. Priority projects concerning handicraft and small industry

Sewing and knitwear workshop. These two activities are included among the QAF "traditional" ones.

At present, the training courses organized in the Centre of Irbid are very successful and very popular among those women coming from the nearby villages. But not always to the achieved good professional preparation given by the training courses corresponding to handicraft activity successful under the economic point of view. The reason for these difficulties have to be searched especially among business problems. So, during the training qualification courses as during the handicraft micro-projects organization and realization it is necessary for people to put a particular em-

phasis on the necessity to adapt production to market demands. And starting from the training stage it means to choose production equipments and pattern makers to be modern in technology and competitive on the market.

h. Secondary projects concerning handicraft and small industry

Wood handicraft, mat and carpet production, embroidery etc.

i. Social projects: kindergarten, youth clubs

Even kindergartens are considered as social activity of priority nature and they are a well established QAF undertaking. In perspective, these activities will be more and more decentralized to the main QAF social centre seats and they will be realized directly in those villages requiring them.

QAF has already succesfully begun to decentralize the educational activities, and today it provides for loans, advisory service, training courses and didactic supervision to all those Charitable organizations that want to realize a village kindergarten.

That of youth clubs is a new activity but particulary appreciated in rural areas. The high level of unemployment drives a great number of young people to abandon countrysides. The creation of meeting points can encourage the opportunities for collective enterprises, for spreading news about the possibility given by the Centres to attend a training course, for assemby and for village activity.

Research activity

Working in tight collaboration with the different involved institutions of Irbid Governorate, one of the most important complementary activity to promote and to co-ordinate for the Centres is that of research and monitoring one. In particular in the space of one year, the Centres together with the University of Science and Technology will carry out the following researches:

a. pasture condition improvement and fodder production;
b. experimental activities on sheep and goat breeding including the introduction of new species and testing on fecondation techniques;
c. testing on modern cultivation techniques, fruit and olive trees prunning suitable for parched land with steeply sloping as those of the districts concerned with the program;
d. testing on monitoring techniques and evaluation of their impact in order to obtain huge implication on those subject concerned with the program activities
e. social-economical analysis on domestic incomes and consumptions, and on traditional forms of social organization

The results obtained by these researches will constitute the basis to create methods of selection for micro-project typologies, in the way they could be much more appropriate to reach the purpose of the Projects itself.

If the obtained results will give particular interesting information, it will be possible to issue some scientific and popular publications. These activities will be undertaken at farms level after achieving special agreements with each single producer.

LOCAL AND ITALIAN STAFF

13 members of QAF permanent staff skilled in different technique and administrative subjects will work in each Centre.

A local accountant will be hired for a period of 36 months and he will be responsible for the Project administrative management section.

The technical assistence team is composed by three persons

1. The Italian Project Manager

qualification: an agro-economist with sharp ability in managing projects and in co-ordinating working teams;
experience: working experience in rural development projects and in rural development activities with the responsability for sectorial co-ordination works;
duty: to co-ordinate the technical assistence team, program co-management, to promote the co-ordination among the agencies involved in the program achievement, to co-ordinate the activities reguarding: i) the formulation of development plans; ii) credit; iii) research; iv) monitoring and evaluation;
period: 23 months from the beginning of the Program.

The Italian Project Manager in his first activity year has to:

a) supervise the building works;
b) select the furniture and equipment for Centres;
c) co-ordinate the agencies involved with the program.
d) plan the research, monitoring and evaluation activities;
e) plan the credit supply;
f) produce the previous village developing planning.

2. The Team Leader

qualification: an agro-economist with sharp ability in managing projects and in co-ordinatinf work groups;
experience: working experience in rural development projects and in rural development activities with the responsability for sectorial co-ordination;

duty: to co-ordinate the technical assistance team, Program co-management, to promote the co-ordination among the agencies involved in the Program achievement, to co-ordinate the activities reguarding: i) the formulation of development plans; ii) credit; iii) research; iv) monitoring and evaluation;
period: 14 months, starting from the 23rd month of the program development.

3. The Volunteer

qualification: sociologist mastered in training stages
experience: experience in training activity;
duty: to take part in the formulation of development plans, to co-ordinate the training activities, to analyse the training and the professional needs, to assist in the elaboration of didactic planning.

As in its first year of activity the Project planning is that to realize all the infrasctructures. it is better to involve the volunteer at the beginning of the second year of activities.

period: from the 13th month up to the end of the Project

A part from the expatriate team, it is supposed for some consultants to support the Project activity in Italy and in Jordan

Consultants in Italy

Expert in infrastructures (1 month)

duty: to give economical evaluation on the projects concerned with the realization of the training Centres proposed by the counter-part.

Expert in rural economy (1 month)

duty: to study a method to manage the revolving loan fund and to analyse the micro-projects cost/profit on rural development.

Expert in marketing (1 month)

duty: to analyse the distribution structure in Jordan, in order to propose solutions for the spread on the Italian market and in general on the EEC countries markets of the products obtained by the Project activities.

Experts in Jordan
Expert in infrastructures (21 + 21 days)

duty: to assist the counter-part in building up the infrastructures giving evaluations on the progress and on the quality of works.

Expert in rural economy (1 [illegible] month)

duty: to assist the Project team in planning the revolving loan fund and study a monitoring system for the achieved economic results.

Expert in agro-livestock industry (21 days)

duty: to assist the countr-part in planning the training courses, especially for the dairy activities.

Expert in textile production items (21 days)

duty: to assist the counter-part in planning the training courses, especially for the textile and knitwear items design and trading.

Equipment

At the beginning of the Project, two pick-up 4 x 4 vehicles will be taken, one for each Centre, to guarantee the mobility of local and foreign staff.

All the Centres will be furnished and the training workshops equipped at the end of the building up works, just at the beginning of the second year of Project activities.

Mission

The NGO missions will supervise periodically (2 times a year) the progress of this intervention.

ANNEX 2- FINANCIAL ANNEX

DOMANDA DI CONTRIBUTO

ORGANISMO RICERCA E COOPERAZIONE

QUADRO RIASSUNTIVO PROGRAMMA GIORDANIA IRBID

Sintesi dei costi a carico	IMPORTI
- costo a carico ONG nel triennio	1 949.981
Partecipaz. locale nel triennio	671.105
Altre eventuali partecipazioni nel triennio	
Totale Generale nel triennio	2 621 086
- Contrib.richiesto nel triennio	1.949 981

SCHEDA DETTAGLIATA

	PRIMA ANNUALITA'			%	SECONDA ANNUALITA'			%	TERZA ANNUALITA'			%	TOTALE			%
	COSTO COMPLESSIVO	CARICO ORGANISMO	CONTRIBUTO RICHIESTO		COSTO COMPLESSIVO	CARICO ORGANISMO	CONTRIBUTO RICHIESTO		COSTO COMPLESSIVO	CARICO ORGANISMO	CONTRIBUTO RICHIESTO		COSTO COMPLESSIVO	CARICO ORGANISMO	CONTRIBUTO RICHIESTO	
FORMAZIONE PERSONALE ITALIANO (volontari e cooperanti) (Totale 1)	2 000	2 000	2.000	100	7 000	7 000	7.000	100	0	0	0	100	9 000	9 000	9 000	100
IMPIEGATO PERSONALE ITALIANO (volontari e cooperanti) (Totale 2)	71.708	71.708	71.708	100	116 594	116 594	116 594	100	103 695	103 695	103 695	100	291 989	291 989	291 989	100
COSTI DEL PROGRAMMA (Totale 3)	1 015.212	675 187	675.187	66	692 948	527.448	527.448	76	611 937	446 437	446 437	73	2.320.097	1 548 992	1 648 992	71
TOTALE GENERALE	1 088 912	748 887	748 887	69	816 542	651 042	651 042	80	715 632	550 132	550 132	77	2 621 086	1 949 981	1 949 981	74

DOMANDA DI CONTRIBUTO

FOGLIO N 3

MINISTERO RICERCA E COOPERAZIONE

QUADRO RIASSUNTIVO PROGRAMMA GIORDANIA IRBID

DESCRIZIONE SPESA	PRIMA ANNUALITA'			SECONDA ANNUALITA'			TERZA ANNUALITA'			TOTALE		
	Costo Complessivo	Carico Organismo	Partecipaz. Locale/Terzi	Costo Complessivo	Carico Organismo	Partecipaz. Locale/Terzi	Costo Complessivo	Carico Organismo	Partecipaz. Locale/Terzi	Costo Complessivo	Carico Organismo	Partecipazione Locale
TOTALE A RIPORTO	991.957.221	651.752.221	340.105.000	764.272.429	598.772.428	165.500.000	671.390.447	505.890.447	165.500.000	2.427.520.095	1.756.415.095	671.105.000
3 8 Imprevisti (1% totale a riporto)	0			0			0			0	0	
3 9 Spese Generali a. Strutture organizzative in Italia (8% subtotale 3)	44 594 911	44 584 911		38 014 234	38 014 234		32 175 675	32 175 675		114 774 820	114 774 820	
b Strutture organizzative in loco (3% subtotale 3)	17 341.567	17.341.567		14.255 338	14 255 338		12 065 378	12.065.878		43 662 783	43 662 783	
TOTALE COMPLESSIVO	1 053 783 698	713 678 698		816 542 000	651 042.000		715 632 000	550 132 000		2 585 957 597	1 914 852 698	
c Studio di fattibilita' (2% totale complessivo)	35 128 302	35 128 302								35 128 302	35 128 302	
3 10 Inflazione				0			0			0	0	
TOTALE 3	1 015.212 000	675.107.000	340 105.000	592 947 500	527 447 500	165.500 000	611.937 500	446.437.500	165.500.000	2.320.097 300	1 648 992 000	671.105.000
TOTALE GENERALE	1.088.912.000	748.857.000	340 105.000	816.542 000	651 042.000	165 500.000	715 632.000	550 132 000	165.500.000	2.621.086 000	1 949.981.000	671 105 000

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM DI INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ITALIA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA RELATIVAMENTE AL PROGETTO 'SVILUPPO RURALE INTEGRATO NEL GOVERNATORATO DI IRBID'

POICHE' il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania desiderano rafforzare le relazioni amichevoli già esistenti tra i due Paesi;

NELL'AMBITO del Protocollo tra il Governo del Regno Hascemita di Giordania ed il Governo della Repubblica Italiana relativo al Programma di Cooperazione Tecnica e Finanziaria 1991-1993 siglato il 13.6.1991 sulla attuazione dello 'Sviluppo Rurale Integrato' nel Governatorato di Irbid, d ora in avanti detto il 'Progetto';

il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

l'Allegato 1 al presente intitolato 'Allegato Tecnico - Sviluppo Rurale Integrato nel Governatorato di Irbid' e parte integrante del presente accordo. L'Allegato 2 intitolato "Allegato Finanziario - Sviluppo Rurale Integrato nel Governatorato di Irbid" è solamente un riferimento per la corretta realizzazione del progetto.

ARTICOLO 1 (Responsabili)

1.1 Il Governo del Regno Hascemita di Giordania, d'ora in avanti definito come 'il Governo della Giordania',

rappresentato dal Ministero della Programmazione, d'ora in avanti indicato come 'MdP', incarica il Fondo Regina Alia, d'ora in avanti denominato come 'FRA', quale ente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Memorandum di Intesa.

1.2 Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti indicato come 'il Governo Italiano', rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, d'ora in avanti denominata 'D.G.C.S.' , sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Memorandum di Intesa.

1.3 Nell'adempimento di detti obblighi, la DGCS stipulerà un accordo con l'Organizzazione Non Governativa Italiana (ONG) "Ricerca e Cooperazione", d'ora in avanti denominata 'RC', per la realizzazione del progetto.

1.4 La RC opererà sotto la responsabilità del Governo Italiano e sotto la supervisione del Governo della Giordania. La RC rispetterà tutte le condizioni dell'accordo specificate nel presente Memorandum di Intesa. Il personale della RC opererà in coordinamento con il FRA, l'ente di attuazione e gestione del Progetto per parte giordana.

ARTICOLO II (Aree di Intervento)

2.1 Entrambi i Governi intendono svolgere le attività nel Governatorato di Irbid (Distretti di Al Taibah e di Bani Kenanah) e ad Amman - Giordania, a seconda delle necessità.

ARTICOLO III (Obiettivi del Progetto)

3.1 Ambedue i Governi concordano che gli obiettivi generali del Progetto sono quelli riportati nel Capitolo "Scopi ed obiettivi" dell'Allegato 1.

3.2 Ambedue i Governi concordano che per la realizzazione del Progetto sarà necessario attuare i principi ed i criteri indicati nell'Allegato 1.

ARTICOLO IV (Componenti del Progetto)

I Componenti del Progetto sono:

a. costruzione di due nuovi edifici nel Governatorato di Irbid (Distretti di Al Taibah e Bani Kenanah) per ospitare servizi quali aule, seminari, asili e supporto amministrativo;

b. fornitura di attrezzature inclusi macchinari, laboratori di formazione e strumenti, utensili a mano, macchine per ufficio, automezzi e mobili;

c. realizzazione di programmi scolastici, sociali, formativi e tecnici;

d. promozione e realizzazione di micro-progetti sociali e imprenditoriali, erogazione di fondi per attività, sviluppo istituzionale, organizzazione e gestione;

e. realizzazione di studi socio-economici e ricerche tecniche;

f. assistenza tecnica nel settore specifico dell'organizzazione.

ARTICOLO V (Responsabilità delle Parti)

Il Programma sarà svolto sotto la responsabilità congiunta di RC e FRA, in linea con i principi seguenti:

5.1 La RC sarà responsabile degli aspetti tecnici, finanziari ed amministrativi (gestione dei fondi italiani) del Progetto nei confronti del Governo Italiano;

5.2 il FRA sarà responsabile degli aspetti tecnici, finanziari ed amministrativi (gestione dei fondi giordani) del Progetto nei confronti del Governo della Giordania.

5.3 Il Comitato Direttivo sottoporrà al Governo della Giordania tramite il FRA ed all'Ambasciata d'Italia ad Amman tramite la RC una Relazione di Avanzamento ad intervalli di sei mesi.

5.4 Il beneficiario dei lavori di costruzione, delle attrezzature e degli automezzi sarà il FRA nella misura in cui essi vengano utilizzati per i fini e gli obiettivi specificati nel presente Memorandum di Intesa Il Capo Progetto sarà responsabile dell'uso degli automezzi nell'ambito delle attività di progetto.

Alla conclusione del Progetto, il FRA resterà proprietario dei mezzi di trasporto.

ARTICOLO VI (Impegni del Governo Italiano)

6.1 Il Governo Italiano, in conformità con le leggi ed i regolamenti applicabili, e nell'ambito della risoluzione del Comitato di Direzione della Cooperazione Italiana no.238 del 18 dicembre 1992, accetta di stanziare un contributo di Lire 1.949.981.000 per il Progetto.

I fondi verranno utilizzati nel modo seguente, come specificato meglio nell'Allegato 2:

a. copertura dei costi di monitoraggio, supervisione e valutazione del Progetto;

b. firma dei contratti per la realizzazione dei due centri con il FRA secondo le linee guida sugli approvvigionamenti stabilite dal FRA stesso. La RC coprirà tutti i costi (ad eccezione di pensiline, cancellate, impianto fognario, allacciamenti esterni per acqua, telefono ed elettricità), a condizione che il costo di costruzione non superi i 15[illegible] [illegible] per metro quadrato;

c. fornitura di tutte le attrezzature regalate, incluso il costo del trasporto e di assicurazione franco destinazione finale;

d. fornitura di assistenza tecnica nei vari aspetti del Progetto;

e. fornitura dei fondi necessari per il Fondo Rotativo Prestiti, costituito dal Fondo Italiano per la Cooperazione, fissati nella misura di Lire 430.000.000 o il controvalore in JD.

ARTICOLO VII (Impegni del Governo della Giordania)

7.1 Il FRA, quale ente di gestione ed attuazione del Progetto per parte giordana, fornirà un contributo in natura nel modo seguente:

a. tutte le autorizzazioni necessarie ed il supporto alle attività di realizzazione;

b. il personale locale necessario per le attività del Progetto;

c. il terreno per i due centri, la realizzazione di pensiline, cancellate, impianti fognari e collegamenti esterni per acqua, elettricità e telefono;

d. tutte le autorizzazioni necessarie ed il sostegno bancario per la gestione del Fondo Rotativo Prestiti;

e. [illegible] e uso dei servizi de[illegible] due [illegible];

f. [illegible] dei servizi di pub[illegible] utilità (ovvero elettricità, acqua, telefono, ecc.).

7.2 Quando il progetto sarà ultimato, il FRA, a nome del Governo della Giordania, diverrà responsabile della gestione dei due centri, inclusi i costi correnti e le attività.

ARTICOLO VIII (Fondo Prestiti Rotativo)

8.1 Poichè uno degli scopi primari del Progetto è di aprire nuove imprese o di realizzare le capacità degli agricoltori locali, il Fondo Prestiti Rotativo verrà gestito dall'Unità di Gestione del Progetto, d'ora in avanti denominata 'UGP' (vedi art.X per la composizione).

8.2 Tutta la documentazione per presentare domanda al Fondo Prestiti Rotativo, unitamente al parere del Capo Progetto, sarà sottoposta all'UGP per l'approvazione definitiva. I fondi saranno utilizzati secondo quanto specificato nel Capitolo 'Descrizione' dell'Allegato 1.

8.3 Al termine del Progetto, il 'Fondo Prestiti Rotativo' sara gestito dall'Unità Fondo Prestiti Rotativo (FPR) del Dipartimento Progetti Generatori di Reddito del FRA.

ARTICOLO IX (Comitato Direttivo)

9.1 Sarà costituito un Comitato Direttivo per tutte le questioni politiche relative alla gestione del Progetto. Il Comitato ha il compito di rendere la cooperazione tra il Governo della Giordania ed il Governo Italiano e ogni altro ente addetto alla pianificazione ed alla realizzazione possibile ed efficiente.

9.2 Il Comitato Direttivo sarà composto da un rappresentante del MdP, un rappresentante della Ambasciata Italiana ad Amman, il Capo Progetto Nazionale del FRA ed il Capo Progetto Nazionale della RC, come indicato nell'articolo X.

9.3 Il Comitato Direttivo garantirà la cooperazione del MdP, dell'Ambasciata Italiana, del FRA e della RC. Inoltre, renderà possibile la risoluzione rapida di qualsiasi problema che possa insorgere tra le parti coinvolte nel Progetto.

9.4 Il Comitato Direttivo si riunirà almeno una volta ogni sei mesi.

ARTICOLO X (Unità di Gestione del Progetto)

10.1 Verrà costituita l'Unità di Gestoine del Progetto (GP) per assolvere i compiti legati alla realizzazione del Progetto ed al coordinamento dei componenti e degli elementi del Progetto stesso affinchè esso possa essere realizzato.

10.2 L'UGP sarà composta da due manager, uno dei quali del FRA (Capo Progetto Nazionale) , da nominare all'inizio delle

attività di Progetto secondo quanto indicato nell'articolo XIII, ed uno della RC (Capo Progetto Italiano).

ARTICOLO XI (Privilegi del Personale Italiano)

11.1 Il Governo della Giordania garantirà al personale italiano in Giordania per l'esecuzione del Progetto tutti i privilegi e le esenzioni, fatte salve le leggi ed i regolamenti applicabili a progetti analoghi realizzati in Giordania.

ARTICOLO XII (Esenzioni fiscali sulle Forniture e le Attrezzature di Importazione)

12.1 Il Governo della Giordania garantirà l'esenzione dal pagamento di imposte e dazi doganali per le attrezzature di importazione necessarie all'esecuzione del Progetto.

ARTICOLO XIII (Altre norme)

13.1 Il presente Memorandum di Intesa acquisterà efficacia nella data in cui sarà firmato. Il periodo di realizzazione del Progetto è di tre anni dalla data della firma.

13.2 Il presente Memorandum di Intesa può essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso dei due governi tramite scambio di corrispondenza al riguardo.

13.3 In caso di difficoltà nel raggiungimento di un accordo sulla interpretazione o sulle proposte di modifiche al presente Memorandum, verrà costituita una Commissione di Indagine composta da:

- rappresentante del Regno Hascemita di Giordania, scelto dal Governo della Giordania

- rappresentante della Repubblica Italiana, scelto dal Governo Italiano
- rappresentante che i due governi concorderanno di reciproco accordo.

La decisione presa da detta Commissione sarà vincolante per entrambi i governi.

ARTICOLO XIV (Indirizzi)

14.1 Ogni comunicazione o documento trasmesso od inviato dai governi italiano o giordano in conformità al presente Progetto dovrà essere indirizzato a:

Per il Governo della Giordania: Ministero della Programmazione

Per il Governo Italiano: Ambasciata Italiana ad Amman

Firmato ad Amman il 17 novembre 1995 in due copie originali in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana	Per il Regno Hascemita di Giordania
L'Ambasciatore d'Italia	Il Ministro della Programmazione
(Romualdo Bettini)	(Rima Khalaf)

MINISTERO ITALIANO DEGLI AFFARI ESTERI

RICERCA E COOPERAZIONE

FONDO REGINA ALIA PER LO SVILUPPO SOCIALE

I.R.D.I.G.

SVILUPPO RURALE INTEGRATO NEL GOVERNATORATO DI IRBID - GIORDANIA

PROGETTO 2009/G287/RC/JOR

ALLEGATO 1 - ALLEGATO TECNICO

ALLEGATO 2 - ALLEGATO FINANZIARIO

ORIGINI DEL PROGETTO

Il presente Progetto è stato richiesto dal Governo della Giordania al Ministero Italiano degli Affari Esteri ed è stato inserito tra gli accordi decisi dal Comitato Congiunto Italia-Giordania il 12-13 giugno 1991.

All'Organizzazione Non Governativa Ricerca e Cooperazione è stato assegnato l'incarico in via preliminare, alla luce della sua esperienza specifica nel settore e dei contatti già esistenti in Giordania, soprattutto con il Fondo Regina Alia per lo Sviluppo Sociale (FRA) e per la priorità che Ricerca e Cooperazione attribuisce all'area del Mediterraneo.

Nell'aprile del 1992 due esperti, uno di economia rurale e l'altro di agro-zootecnia, hanno avuto il compito di verificare la fattibilità del progetto: in seguito a ciò è

stato stilato un Documento di Progetto insieme alle autorità interessate della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Il 18 dicembre 1992 la stessa Direzione Generale ha incaricato Ricerca e Sviluppo di realizzare il presente Progetto.

Dal punto di vista dei contenuti, il Progetto ha origine dalle nuove esigenze emerse in Giordania in seguito alle mutate condizioni politiche di questa regione medio-orientale, soprattutto per la forte riduzione dei redditi causati dalle rimesse degli emigrati [illegible] [illegible] ed a causa della contrazione degli aiuti internazionali di alcuni Paesi arabi, in particolare l'Arabia Saudita ed i Paesi del Golfo.

Le autorità della Giordania hanno avvertito chiaramente che tutta una serie di attività sociali (rispetto alle quali il FRA è stato negli ultimi anni una sorta di asse portante) dovevano essere integrate con le attività produttive, specialmente nelle zone rurali.

Pertanto, le autorità giordane hanno ritenuto opportuno rivolgersi alla cooperazione italiana per realizzare questo intervento in modo da abbinare aspetti sociali e produttivi nei due 'Centri Sociali' da costruire nel contesto rurale del Governatorato di Irbid (Distretti di Bani Kenanah e di Al Taibah).

SCOPI ED OBIETTIVI

Le finalità generali del Progetto sono le seguenti:

promuovere delle forme di sviluppo economico e sociale tra i produttori e gli agricoltori rurali che vivono nei Distretti di Bani Kenanah ed Al Taibah, in modo da accrescere la richiesta di lavoro ed il reddito delle famiglie per limitare il fenomeno della emigrazione dalle zone rurali.

Lo scopo specifico del Progetto è il seguente:

tramite la concessione di prestiti per microprogetti in modo da promuovere il settore dell'artigianato e della piccola lavorazione e tramite lo sviluppo di servizi socio-economici, diversificare la base economico-produttiva di molte famiglie.

I risultati attesi sono i seguenti:

costruzione, organizzazione e prima gestione di due Centri Sociali che forniranno assistenza medica, corsi di formazione e servizi alle famiglie che vivono nei Distretti interessati;

realizzazione di 17-23 micro-progetti imprenditoriali tramite la concessione di crediti nella misura di 15.000-25.000 JD per ogni impresa;

realizzazione di 4 o 5 microprogetti a vantaggio della comunità locale tramite la concessione di crediti, nell'ordine di 20-25 milioni di lire (8-10 mila JD) per ogni micro-progetto;

corsi di formazione per i vari settori di attività del Centro, destinati a circa 1360 persone.

Grazie a questo tipo di assistenza, si presuppone maturino degli effetti collaterali:

creazione e rafforzamento di un sistema di coordinamento per le istituzioni e gli enti specializzati che si occupano di attività di sviluppo;

conservazione delle risorse naturali tramite un uso migliore del terreno e l'introduzione di certe attività economiche eco-compatibili nuove;

aumento ed ammodernamento della produzione agricola attraverso: a) la razionalizzazione dei metodi di coltivazione e l'integrazione tra agricoltura e allevamento del bestiame; b) programmazione di alcuni incentivi; c) sviluppo di sistemi di irrigazione e piccola meccanizzazione;

trasferimento del valore aggiunto dalle zone urbane a quelle rurali, in modo da promuovere la creazione di associazioni e cooperative tra i produttori rurali;

rafforzamento della capacità delle comunità rurali di partecipare alla formulazione di piani di sviluppo e di promuovere, realizzare e gestire progetti volti al miglioramento delle piccole imprese private ed associate;

limitare il fenomeno dell'emigrazione verso le aree urbane.

DESCRIZIONE

L'intervento durerà tre anni, durante i quali verrà erogato un supporto finanziario dell'ordine di 1.949.981.000 Lire da parte della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e di Lire 671.105.000 per la controparte giordana.

La controparte del Progetto è il Ministero della Programmazione della Giordania mentre l'ente che si occupa direttamente delle attività del progetto è il Fondo Regina Alia per lo Sviluppo Sociale (FRA).

Il Progetto interesserà il Distretto di Al Taiban e Bani Kenanah nel Governatorato di Irbid, regione che si trova nel nord della Giordania.

Il Progetto prevede le attività seguenti:

1° ANNO

Costituzione delle infrastrutture di base

Nell'ambito del Progetto sarà co-finanziata la realizzazione delle infrastrutture dei due nuovi centri di formazione di Al Taibah e Bani Kenanah. I disegni tecnici per la realizzazione dei due centri sono già stati messi a punto dall'Ufficio Tecnico del FRA e sono sufficienti per iniziare i lavori.

Tutti i lavori saranno eseguiti attraverso il FRA in base ai contratti firmati dalla RC. In questo modo si offrono maggiori garanzie in termini di costi mentre il controllo

del cantiere sarà ridotto alla sola gestione dei lavori. Il FRA sarà responsabile delle attrezzature, delle forniture di manufatti e del collaudo delle opere.
La RC si avvarrà di un esperto di infrastrutture per controllare la parte fisica e finanziaria del progetto.
Tutti i contratti, gli acquisti e le forniture dei materiali, la messa in opera del cantiere dovranno essere conclusi in un mese circa, dopo di che inizieranno i lavori veri e propri. Il FRA ha già scelto ed acquistato il terreno su cui nasceranno i due centri.
Il progetto dei due centri tiene conto degli schemi standard dei centri del FRA, sia in termini di dimensioni che del tipo di attività da realizzare all'interno. Grazie ad una lunga esperienza nel campo della formazione professionale, il FRA ha già realizzato numerosi centri con caratteristiche analoghe migliorando gradatamente lo schema standard di dimensioni ed utilizzo dei locali.
Ogni centro avrà una superficie totale di 700 metri quadrati così suddivisi:

a. un ufficio per il direttore del Centro, con bagno privato
b. un ufficio per la segreteria e l'amministrazione
c. un ufficio per il personale dei corsi di formazione
d. un ufficio per gli assistenti sociali
e. un ufficio per gli addetti allo sviluppo della comunità
f. due aule che possono ospitare 30 allievi ciascuna. Gli allievi saranno soprattutto i figli delle donne che

frequenteranno i corsi di formazione ed i bambini che vivono nel villaggio vicino al Centro

g. tre sale deposito per il materiale didattico, la cancelleria, ecc.

h. un laboratorio per la produzione dei prodotti del latte, con una capacità giornaliera di 200 kg. I prodotti saranno consumati nel Centro oppure potrebbero fruttare un piccolo utile per coprire le spese del Centro

i. due laboratori, uno di maglieria ed uno di sartoria, ad uso dei corsi di formazione. Anche in questo caso vale il principio dei derivati del latte

j. una cucina a disposizione del personale del Centro e degli allievi dei corsi di formazione

k. una sala multiuso per i programmi scolastici, seminari e riunioni. Questo locale sarà utilizzato dalle associazioni giovanili locali, dai gruppi femminili e da altre ONG locali per le loro attività sociali

l. due bagni, uno per i bambini dell'asilo ed uno (in comune per uomini e donne) per il personale interno e per gli utenti del Centro.

Al termine dei lavori di costruzione, il Centro sarà dotato di tutte le attrezzature, da acquistare.

Altre attività

In collaborazione con il personale del FRA, durante il primo anno saranno svolte le attività seguenti:

preparazione in vista delle attività di ricerca;

attuazione del fondo crediti rotativo e della concessione dei crediti;

preparazione dei piani di sviluppo del villaggio;
sensibilizzazione ed informazione della popolazione locale sulle finalità del Progetto;
coordinamento degli enti e delle organizzazioni locali di base che partecipano alla realizzazione del Progetto.

2° e 3° ANNO

Dopo aver costruito ed attrezzato i Centri di Formazione, cominceranno [illegible] attività del Progetto, al [illegible] saranno analoghe per i due centri e verranno realizzate al loro interno.

Corsi di formazione

Una delle attività più importanti del Progetto è la promozione, il coordinamento e la gestione dei corsi di formazione che verranno erogati all'interno dei centri
Queste attività dovrebbero cominciare il primo mese del secondo anno di vita del Progetto.

I corsi di formazione si concentreranno sulle materie seguenti:

a. corsi di formazione in maglieria e sartoria

Nella sezione maglieria, ogni anno verranno organizzati due corsi da 4 mesi ciascuno per ogni centro. I corsi saranno frequentati da 10 donne che impareranno a usare varie macchine da maglieria per produrre articoli lavorati a maglia. In tutto si prevede che 10 donne x 4 corsi x 2 centri potranno frequentare i corsi, ovvero 80 donne. I primi corsi saranno impartiti da un tecnico del FRA con il sostegno tecnico di un esperto italiano.

Il corso di sartoria dura invece più a lungo, ed è previsto che ogni centro ne organizzi soltanto uno all'anno. Anche in questo caso gli allievi impareranno a usare le macchine per taglio e cucito oltre che a disegnare e realizzare articoli di abbigliamento. 10 donne x 2 corsi x 2 centri = 40 in totale, potranno frequentare i corsi. I corsi saranno impartiti da un tecnico del FRA con il supporto tecnico iniziale di un esperto italiano.

b. Corsi di formazione per micro-progetti

Lo scopo principale di questi corsi è di formare coloro che traggono vantaggio dai micro-progetti affinché possano gestire le aziende e le attività di produzione sostenute dai fondi prestiti rotativi. E'previsto che ogni Centro organizzi 2 corsi all'anno della durata di 11 giorni ciascuno per 15 persone. In totale, 60 persone vi potranno partecipare. I corsi saranno impartiti da un tecnico del FRA, con il supporto tecnico iniziale di un esperto italiano.

c. Corsi di formazione per tecniche agricole

Sarà necessario organizzare dei corsi brevi per formare gli allievi in materia di ammodernamento delle tecniche di potatura, innesto, concimazione e uso dei trattamenti chimici.

Ogni Centro dovrà organizzare 2 corsi all'anno della durata di 3 giorni per 15 partecipanti, per un totale di 60 persone. I corsi saranno impartiti da un tecnico del FRA con il supporto tecnico iniziale di un esperto italiano.

d Seminari sullo sviluppo sociale e l'educazione sanitaria

Nei centri verranno impartite delle lezioni su materie riguardanti i problemi della realtà locale, quali lo sviluppo della comunità, la [illegible]ione delle malattie, i problemi delle donne. Ogni Centro dovrà organizzare 5 seminari all'anno con 20 partecipanti ognuno, per un totale di 400 beneficiari. Sarà il personale del FRA ad organizzare le lezioni in collaborazione con lo staff italiano.

Oltre alle attività di formazione del progetto vero e proprio, sono previste attività promosse dai circoli giovanili, dalle associazioni femminili e dalle ONG locali all'interno dei Centri, attività che dovranno però essere specificate dopo l'avvio della parte sociale del Progetto.

Fondo prestiti rotativo e microprogetti

I microprogetti verranno realizzati con un fondo prestiti rotativo di Lire 430.000.000. Il fondo sarà gestito dall'Unità di Gestione del Progetto secondo quanto specificato dall'art.X del Memorandum di Intesa. Il numero di micro-progetti realizzabili con il fondo rotativo sara stabilito durante lo sviluppo del Progetto. Ad ogni modo, possiamo già stabilire delle ipotesi e dei postulati di principio:

a. nel primo periodo di assistenza tecnica ai due Centri (4-6 mesi) sarà possibile finanziare solo un gruppo ristretto di imprese. Infatti, in questo periodo si dovrà dare priorità a:

a. l'individuazione dei beneficiari quali capi famiglia, gruppi informali, cooperative, ecc.

b. approfondimento degli aspetti tecnici e della fattibilità economica dei micro-progetti.

c. definizione esatta del metodo di concessione dei crediti.

d. realizzazione di imprese sperimentali o pilota possibilmente all'interno degli stessi Centri.

Tutto ciò garantirà che la gestione dei micro-progetti venga condotta nel modo più efficiente ed efficace. L'aspettativa è che il supporto finanziario vero e proprio dei micro-progetti abbia inizio verso la metà del secondo anno di attività del Progetto e che duri 18 mesi, durante il periodo di assistenza tecnica da parte dell'Italia.

Verso la fine del progetto, la gestione del fondo passerà all'Unità del Fondo Prestiti Rotativo (FPR) del Dipartimento dei Progetti Generatori di Reddito del FRA.

b. I cosiddetti micro-progetti a vantaggio della comunità, idonei a godere delle concessioni, non potranno assorbire in totale più del 25% del fondo rotativo. Il limite è dovuto alla necessità di non esaurire troppo presto il fondo (che nel frattempo dovrebbe aumentare con il ritorno finanziario sui prestiti) e di prevenire legittimamente ogni possibile speculazione o abuso.

Come abbiamo già detto, si può ragionevolmente ipotizzare che il fondo di Lire 430.000.000 previsto dal Progetto venga utilizzato nel giro di due anni, così come segue:

Lire 110.000.000 per i progetti 'comunitari' con un elevato impatto sociale positivo. Ad ogni progetto verrà stanziata la somma di Lire 27.500.000 per un totale di almeno quattro

imprese in modo da coprire due villaggi per ogni Centro Sociale.

Lire 320.000.000 per sostenere le imprese:

a. 7-10 micro-progetti per un importo non superiore a 5.000 JD

b. 4-5 micro-progetti per un importo non superiore a 10.000 JD

c. 2-4 micro-progetti per un importo variabile tra 10.000 e 25.000 JD.

Questo tetto potrà essere superato qualora si tratti di progetti presentati da associazioni di famiglie o da gruppi di produttori.

Facendo una valutazione conservativa, si può pensare che i due Centri, quando il periodo di assistenza tecnica fornita dall'Italia sarà terminato, siano in grado di sostenere 17-23 micro-progetti in tutto e che almeno 120-230 famiglie ne traggano vantaggio. Considerando che in media ogni famiglia è composta da 6 persone, il numero stimato di beneficiari dovrebbe aggirarsi sulle 720-1380 persone.

Elencheremo ora tutti i micro-progetti che saranno promossi nei due Distretti di Bani Kenanah e Al Taibah. I micro-progetti si dividono in 'prioritari' e 'secondari'. Quelli prioritari possono essere incentivati immediatamente poichè rispondono ad esperienze già esistenti in loco e sono finanziariamente facili da sviluppare. Quelli secondari necessitano di una valutazione tecnica ed economica profonda oppure di una giusta sperimentazione prima di poter essere

realizzati su vasta scala. Per i cosiddetti micro-progetti prioritari (micro-progetti agricoli, agro-industriali e zootecnici) viene riportata una stima di sintesi per dimostrarne la capacità di ripagare il debito contratto.

Le condizioni di prestito dei micro-progetti saranno decise dall'UGP in base al tipo e all'entità del prestito.

I dati utilizzati sono stati ricavati dall'esperienza già maturata nell'area del Progetto ed in base alle informazioni fornite dai tecnici agronomi del FRA.

a. Progetti agricoli prioritari

a.1 Meccanizzazione

Nella zona del Progetto si è osservato un basso livello di meccanizzazione e soprattutto la presenza di attrezzature inadatte a soddisfare le esigenze agricole. In generale, per ottenere una meccanizzazione adeguata occorre seguire determinati criteri:

bassa potenza dei trattori utilizzati (35-45 HP)

uso di trattore a 4 ruote motrici

uso di attrezzi per le opere di superficie ad eccezione degli aratri, sia con erpice a disco che con vomere \
Mietitrici ed erpici a disco sono preferibili per preparare i letti di sem[illegible] [illegible]are e coltivatrice per i la[illegible] superficie e per il controllo delle erbe infestanti.

In base a questi criteri, si possono promuovere delle piccole unità di meccanizzazione in tutta la zona del Progetto a livello di imprese private (quando le loro dimensioni e finalità produttive siano compatibili con la

capacità di ripagare l'investimento), tra le cooperative degli agricoltori e le società di servizi.

Per quanto riguarda quest'ultimo tipo di imprese, il mercato è particolarmente interessante. Le società di servizi attualmente chiedono 1.2 JD/dunum (12 HD/ha) per ogni operazione di aratura. Se si pensa che un trattore ha una capacità di lavoro media annua di almeno 4.000 dunum (400 ha), si può ipotizzare un reddito annuo minimo di 4.800 JD.

Leggiamo allora lo schema seguente:

MECCANIZZAZIONE

1 Investimento in trattore da 45 hp, 4 ruote motrici	JD	8.500
attrezzi e utensili di base	JD	1.500
totale	JD	10.000
tasso annuo per un prestito a 5 anni (tasso di interesse=6%)	JD	2.360
2. Costi correnti		
carburante e lubrificante	JD	900
manutenzione	JD	250
tasse e assicurazione	JD	150
tasso annuo sul prestito	JD	2.360
totale	JD	3.660

3. Entrate

400 ha x 12 JD	JD	4.800
		-------------
totale	**JD**	**4.800**
margine lordo annuo	**JD**	**1.140**

Questo solo per l'aratura, qualora si aggiungano altre funzioni il margine lordo aumenterebbe.

a.2 Coltivazione specialistica di ulivi

Nella zona del Progetto la coltivazione degli ulivi è in rapido aumento e continua a presentare prospettive interessanti sul mercato Ad ogni modo, non tutte le piantagioni ad ulivo sono coltivate correttamente da un punto di vista agronomico. Ciò è dimostrato dal fatto che in molti casi si arriva in produzione troppo tardi, il che si traduce in un livello di produzione per ettaro basso ed insoddisfacente. Le zone in cui devono essere coltivate le nuove piantagioni devono rispondere ad alcune caratteristiche di fondo:

profondità del terreno sufficiente, assenza di strati rocciosi

[illegible] con un grad[illegible] superiore al 30-35%

ubicazione a fondo valle oppure su pendii medio-bassi (per evitare le creste).

Non è necessario pensare ad una dimensione minima dei lotti coltivati ad ulivo nè ad una loro particolare forma di gestione. Per ciò che invece riguarda i criteri per

finanziare nuove piantagioni di ulivi bisogna tener conto anche di:

la distanza dai centri, per la lavorazione delle olive;

la disponibilità del richiedente ad adottare metodi di coltivazione e tecniche di impianto corrette.

Il costo di una piantagione ad ulivi è stimato nell'ordine di 100 JD/dunum (1.000 JD/ha) per il primo anno. Arrivati al quarto-quinto anno del progetto si presuppone che funzioni a pieno regime (in condizioni pedoclimatiche e di coltivazione corrette).

Per stimare, anche se in via preliminare, il limite di convenienza (la fattibilità finanziaria) delle piantagioni ad ulivo, dobbiamo valutare lo schema seguente. Da notare che per gli schemi di stima già proposti, per le piantagioni ad ulivo il periodo di restituzione del debito è stato calcolato in 20 anni, mentre il costo della manodopera per le operazioni del raccolto è assorbito quasi interamente dalle famiglie.

PIANTAGIONE AD ULIVI (150 ALBERI PER ETTARO)

1. Investimento

Concimaz.e preparazione terreno	JD	750
piantag.alberi ulivo	JD	250
		---------------
totale	JD	1.000
tasso annuo del prestito ventennale		
(tasso di interesse =3%)	JD	83

2. Costi correnti

aratura	JD	250
trattamenti chimici	JD	30
raccolto (compenso manodopera)	JD	1.200
lavorazione olive	JD	300
tasso annuo sul prestito	JD	83
Totale (nei primi 5 anni)	JD	150
Totale (dopo il 6° anno)	JD	1.840
Totale (media annuale in 20 anni)	JD	4.465
3.1 Entrate nei primi 5 anni	JD	0
3.2 Reddito medio dopo il 6° anno		
750 kg di olio d'oliva x 4 JD	JD	3.000
totale (media annuale in 20 anni)	JD	2.250
margine lordo medio annuo in 20 anni	JD	785

b. Progetti agricoli secondari

Serre in plastica per la produzione di verdura, giardinaggio per la casa, prodotti dell'orto

Lo sviluppo della produzione di frutta e verdura è stato incoraggiato dalle buone prospettive del mercato, ma fortemente ritardato dalle condizioni ambientali. A parte una piccola attività di produzione di frutta e verdura per uso domestico, facilmente realizzabile con una fornitura idrica di acqua piovana raccolta nei bacini, l'ampliamento di una tale attività su superfici più grandi di 0.5 ha è subordinato ad una disponibilità idrica più costante, e questa è possibile quasi esclusivamente attraverso la scoperta di risorse naturali.

La fattibilità tecnico-economica di tali interventi deve essere valutata di volta in volta, considerando le condizioni ambientali specifiche, la disponibilità di acqua e l'assegnazione di superfici per l'attività di produzione di frutta e verdura. La possibilità di introdurre la coltivazione in serre di plastica (attualmente molto meno sviluppata nella zona del Progetto) sembra interessante perchè in questo modo si possono offrire prodotti fuori stagione (oppure una produzione anticipata), cosa che oggi è inesistente sui mercati locali, ed anche perchè nei mesi in cui l'attività agricola è ridotta si potrebbero generare opportunità di lavoro.

Anche questo, tuttavia, è subordinato alla presenza di una fornitura idrica idonea ed allo stato e alle condizioni delle imprese che devono svilupparsi a livelli molto più alti della media attuale.

c. Progetti zootecnici prioritari

c.1 Allevamento di bestiame per scopi caseari

L'allevamento di bestiame per scopi caseari è già sviluppato tra le piccole fattorie famigliari e può diventare una attività di integrazione del reddito domestico, che potrebbero portare avanti soprattutto le donne. Nel Distretto di Bani Kenanah vi sono già gruppi di donne che allevano 1-2 mucche Frieslan per famiglia. Per ciò che invece riguarda la produzione di latte, il commercio e il deposito sono ancora carenti in quanto mancano le strutture per conservarlo e trasportarlo, ed oggi il latte viene venduto solo a livello locale come prodotto fresco.

E'particolarmente interessante là prospettiva di usare diversamente il latte, poichè la realizzazione di 'piccoli stabilimenti caseari' potrebbe garantire la lavorazione parziale del latte in modo da vendere il formaggio in tutto il governatorato ed anche oltre. Dell'assistenza veterinaria si occupa principalmente il Dipartimento dell'Agricoltura di Bani Kenanah e Al Taibah. Da un punto di vista economico, per valutare la fattibilità di questa attività, analizziamo lo schema seguente:

BESTIAME PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DEL LATTE (3 MUCCHE DA LATTE A LIVELLO DI FAMIGLIA)

1. Investimenti		
Stalla per le mucche e attrezzature di base	JD	7 000
cancellata	JD	500
3 mucche di 24 mesi, incinte	JD	3.000
		-----------
totale	JD	10.500
tasso annuo per il prestito quinquennale		
(interesse = 6%)	JD	2.370
2. Costi correnti		
foraggio (foraggio verde, paglia e		
concentrati)	JD	2.400
veterinario	JD	100
varie	JD	300
tasso annuo sul prestito	JD	2.378
		--------------
totale	JD	5.178

3. Entrate

latte (2.400 lt x 3)	JD	7.200
vitelli (2 vitelli/anno x 100 JD)	JD	260
concime	JD	42
		---------------
totale	JD	7.505
margine lordo annuo	JD	2.327

c.2 Produzione di ovaiole, ingrassamento vitelli, alveari

La produzione di ovaiole l'ingrassamento dei vitelli e gli alveari sono attività particolarmente adatte a soddisfare il bisogno di creare delle attività remunerative su scala diversa, quali attività primarie o supplementari a seconda della dimensione scelta. Grazie al sistema di concessioni per i concentrati di mangimi, sia l'allevamento di ovaiole che l'allevamento di vitelli all'ingrasso sono attività particolarmente facili da realizzare in questo paese. Per tutti coloro che vogliono lavorare in questo settore (che nella zona non è nuovo) avvantaggiandosi in tal modo del fondo crediti del Progetto, è possibile frequentare i corsi di formazione dei Centri Sociali di Bani Kenanah ed Al Taibah in materiale di allevamento di ovaiole e di vitelli all'ingrasso presso l'impianto JCO di Irbid.

Le prospettive di mercato per la produzione di miele sono ottime. Il consumo interno è in aumento ma attualmente la richiesta viene soddisfatta dalle importazioni. Un aspetto che limita lo sviluppo di questa attività - di cui tenere conto nei micro-progetti da finanziare - è la mancanza di

risorse produttrici di nettare nella zona del Progetto. Lo schema seguente riporta alcuni dati sugli utili che si possono ricavare da questi tre possibili settori di attività.

PRODUZIONE DI OVAIOLE (500 CAPI)

1. Investimento		
Pollaio (100 m2)	JD	4.000
Attrezzature base	JD	350
500 ovaiole	JD	1.000
totale	JD	5.350
tasso annuo per il prestito quinquennale		
(tasso di interesse = 4%)	JD	1.166
2. Costi correnti		
Mangime (concentrati)	JD	2.250
veterinario	JD	150
tasso annuo prestito	JD	1.166
totale	JD	3.666
3. Entrate		
Uova (125.000/anno x 0.04 JD)	JD	5.000
letame pollaio	JD	50
totale	JD	5.050
margine lordo annuo	JD	1.385

VITELLI ALL'INGRASSO (30 capi all'anno)

1. Investimento

Edificio e cancello	JD	4.800
attrezzature base	JD	300
		------------
totale	JD	5.100
tasso annuo del prestito quinquennale		
(interesse = 6%)	JD	1.211

2. Costi correnti

Acquisto vitelli	JD	600
mangime	JD	900
veterinario	JD	100
tasso annuo sul prestito	JD	1.211
		------------
totale	JD	2.811

3. Entrate

vitelli grassi (30 capi x 35 kg x 4 JD)	JD	4.200
letame	JD	30
		------------
totale	**JD**	**4.230**
margine lordo annuo	JD	1.419

ALLEVAMENTO API (30 alveari)

1. Investimento

30 sciami di api da alveare	JD	3.000
attrezzi e altre attrezzature base	JD	600
totale	JD	3.600
tasso annuo sul prestito quinquennale (interesse = 3%)	JD	785

2. Costi correnti

preparazione e confezione miele	JD	200
materiali vari	JD	100
costi di vendita e consegna	JD	250
tasso annuo sul prestito	JD	785
totale	JD	1.335

3. Entrate

miele (20 kg x anno x 30 JD)	JD	3.000
altri prodotti (cera, sciame, ecc)	JD	850
totale	JD	3.850
margine lordo annuo	JD	2.515

d. Progetti zootecnici secondari

d.1 Allevamento di bestiame

Attualmente, l'allevamento di bestiame avviene secondo le tecniche tradizionali, ovvero con specie locali e pascoli estensivi. A causa di una certa carenza di risorse pastorizie e della poca fertilità delle specie locali, non è

possibile ottenere un 'rendimento tecnico-economico' elevato.

L'esigenza di migliorare i mangimi ed i metodi di allevamento (selezione delle specie, metodi di inseminazione, ecc.) è stata ribadita anche da alcuni istituti di ricerca; tuttavia, per il momento sussiste una grande incertezza ed occorre una conoscenza più approfondita. Per questo motivo è importante tenere conto di ciò anche nelle attività di ricerca e sperimentali del Progetto.

d.2 Produzione di polli

La produzione di polli trova diverse applicazioni, sia sul mercato nazionale che nella zona del Progetto, laddove la produzione locale non riesce a soddisfare la domanda. La produzione specializzata di polli su piccola scala è molto interessante, ma attualmente incontra delle difficoltà gestionali per la necessità di fornire polli di qualità a scadenze fisse e ravvicinate (ogni 45 giorni). Il ciclo di produzione dei polli è così delicato che non può essere consigliato come micro-progetto di importanza prioritaria.

e. Progetti prioritari per la lavorazione agro-industriale su piccola scala: gli stabilimenti caseari

La produzione di prodotti caseari attualmente è molto limitata e viene svolta in modo tradizionale. Il latte vaccino e di pecora viene consumato quasi esclusivamente come prodotto fresco e solo in parte viene trasformato in latte acido o in yogurt. In tutto il Governatorato di Irbid

la produzione di formaggi più consistente è quella dello stabilimento caseario della cooperativa di Irbid che ha una capacità di produzione di solo 1 tonnellata di latte fresco al giorno a fronte delle 3.000 mucche allevate.
In termini commerciali la realizzazione di piccoli stabilimenti di lavorazione del latte è fattibile ed interessante. E'necessario però fornire una preparazione tecnica adeguata al personale incaricato e prevedere una differenziazione dei prodotti caseari: formaggio, burro, jamed (yogurt compatto). Presentiamo di seguito, uno schema che illustra la convenienza della eventuale realizzazione di una fattoria che produca 1 tonnellata di latte fresco al giorno, per un totale di 200 tonnellate / anno di latte lavorato.

STABILIMENTO CASEARIO (CAPACITA' DI PROD.=1 TONNELLATA DI LATTE FRESCO AL GIORNO)

1. Investimento

Edificio (110 m2)	JD	10.000
macchine per la lavorazione	JD	20.000
mezzo di trasporto	JD	15.000
		---------------
totale	JD	45.000
tasso annuo per il prestito quinquennale		
(interesse = 6%)	JD	10.683

2. Costi correnti

acquisto di latte (200 tonnellate/anno di latte vaccino e di pecora)	JD	52.000
costi di esercizio	JD	20.000
costo di vendita e trasporto	JD	1.500
tasso annuo sul prestito	JD	10.863
totale	JD	84.183

3. Entrate

formaggio (da 100 tonnellate di latte misto vaccino + pecora) (47 tonnellate/anno x 2.000 JD)	JD	45.000
burro (14 tonnellate/anno x 3.000 JD)	JD	24.000
jamed (yogurt compatto)	JD	27.000
totale	JD	96.000
margine lordo annuo	JD	11.817

f. Progetti secondari di lavorazione agro-industriale su piccola scala

Conservazione di frutta e verdura, imbottigliamento dell'olio, lavorazione dei cereali, preparazione e inscatolamento di marmellate, olive da pasto, frutta secca ed altre lavorazioni alimentari, confezionamento di legumi e verdure secche. L'elenco precedente è di natura indicativa e può essere modificato e/o allungato in base alle esigenze emerse nelle prime fasi di lavoro del Progetto.

9. Progetti prioritari per l'artigianato e la piccola industria

Laboratori di cucito e maglieria. Queste due attività sono incluse tra quelle 'tradizionali' del FRA.

Attualmente, i corsi di formazione organizzati dal Centro di Irbid hanno molto successo e sono molto conosciuti tra le donne dei villaggi vicini. Non sempre, però, la buona preparazione professionale ottenuta attraverso i corsi corrisponde al successo economico delle attività artigianali. Il motivo delle difficoltà va ricercato nei problemi delle aziende. Quindi, nei corsi di qualificazione professionali così come nell'organizzazione e nella realizzazione dei micro-progetti artigianali è necessario accentuare in modo particolare la necessità di adattare la produzione alla domanda del mercato. A partire dalla fase di addestramento, ciò significa scegliere telai e macchine di produzione tecnologicamente aggiornate e competitive tra quelle reperibili sul mercato.

h. Progetti secondari per l'artigianato e la piccola industria

Lavorazione del legno, produzione di tappeti, lavori di ricamo, ecc.

i. Progetti sociali: asili, circoli giovanili

Anche gli asili sono considerati una attività sociale prioritaria e vengono seguiti da tempo dal FRA. In prospettiva, queste attività saranno sempre più decentrate rispetto al centro sociale del FRA e verranno realizzate

direttamente nei villaggi in cui se ne riscontri la necessità.

Il FRA è già riuscito a decentrare le attività scolastiche, ed oggi eroga prestiti, servizi di consulenza, corsi di formazione e supervisione didattica a tutte le organizzazioni di beneficenza che vogliono realizzare asili nei villaggi.

Quella dei circoli giovanili è una attività nuova ma molto apprezzata nelle zone rurali. L'alto tasso di disoccupazione porta moltissimi giovani a lasciare la campagna. La creazione di punti di incontro può servire ad incoraggiare la costituzione di imprese collettive e a diffondere le informazioni sulle opportunità offerte dai Centri quali i corsi di formazione, le riunioni e le attività dei villaggi.

Attività di ricerca

Lavorando in stretta collaborazione con le istituzioni del Governatorato di Irbid, una delle attività complementari più importanti per la promozione ed il coordinamento dei Centri è quella della ricerca e del monitoraggio. In particolare, nel giro di un anno, i Centri insieme all'Università della Scienza e della Tecnologia, svolgeranno le ricerche seguenti:

a. miglioramento dei pascoli e produzione di foraggio

b. attività sperimentali nell'allevamento di pecore e capre inclusa l'introduzione di nuove specie ed il collaudo delle tecniche di fecondazione

c. esame delle tecniche di coltivazione moderne, della potatura di ulivi ed alberi da frutta adatta ad un terreno con forti pendenze, come quello dei distretti del Progetto

d. esame delle tecniche di monitoraggio e valutazione del loro impatto per ottenere effetti significativi sui soggetti interessati alle attività del programma

e. analisi socio-economica dei consumi e dei redditi nazionali, e delle forme tradizionali di organizzazione sociale.

I risultati delle ricerche costituiranno la base per creare dei metodi di selezione delle tipologie dei micro-progetti in maniera che siano in grado di raggiungere lo scopo del Progetto stesso.

Qualora i risultati ottenuti offrano informazioni particolarmente interessanti, si potranno preparare delle pubblicazioni scientifiche e di divulgazione. Queste attività saranno intraprese dalle singole aziende dopo aver raggiunto accordi speciali con ogni singolo produttore.

PERSONALE LOCALE ED ITALIANO

In ogni Centro lavoreranno 13 membri dello staff permanente del FRA specializzati in varie materie tecniche ed amministrative.

E'prevista l'assunzione di un contabile locale, per un periodo di 36 mesi, che si occuperà della gestione amministrativa del Progetto.

L'unità di assistenza tecnica è formata da tre persone.

1. Il Capo Progetto Italiano

Qualifica: un agro-economo con spiccate capacita di gestione dei progetti e di coordinamento dei gruppi di lavoro;

esperienza: esperienza operativa in progetti di sviluppo rurale ed attività di sviluppo rurale con compiti di coordinamento settoriale;

mansioni: coordinare l'unità di assistenza tecnica, co-gestione del programma, promuovere il coordinamento tra gli enti interessati alla realizzazione del programma, coordinare le attività di: i) formulazione dei piani di sviluppo; ii) credito; iii) ricerca; iv) monitoraggio e valutazione.

Periodo: 23 mesi dall'inizio del Programma.

Il Capo Progetto Italiano nel corso del primo anno di attività dovrà

a) supervisionare i lavori di costruzione

b) scegliere gli arredi e le attrezzature per i Centri

c) coordinare gli enti coinvolti nel programma

d) pianificare le attività di ricerca, monitoraggio e valutazione

e) pianificare l'erogazione del credito

f) preparare la pianificazione di sviluppo del villaggio.

2. Il Capo Gruppo

Qualifica: agro-economo con spiccate capacità di gestione dei progetti e di coordinamento dei gruppi di lavoro;

esperienza: esperienza operativa in progetti di sviluppo rurale e in attività di sviluppo rurale con responsabilità di coordinamento settoriale;

mansioni: coordinare l'unità di assistenza tecnica, co-gestione del Programma, promuovere il coordinamento tra gli enti interessanti alla realizzazione del Programma, coordinare le attività riguardanti: i) la formulazione dei piani di sviluppo; ii) credito; iii) ricerca; iv) monitoraggio e valutazione;

periodo: 14 mesi a partire dal 23° mese di sviluppo del programma.

3. Il volontario

Qualifica: sociologo con padronanza delle varie fasi della formazione.

Esperienza: esperienza nelle attività formative.

Mansioni: partecipare alla formulazione dei piani di sviluppo, coordinare le attività formative, analizzare le esigenze formative e professionali, aiutare ad elaborare la programmazione didattica.

Poichè nel primo anno di attività la pianificazione del Progetto consiste nel realizzare tutte le infrastrutture, è meglio che il volontario cominci a lavorare all'inizio del secondo anno di attività.

Periodo: a partire dal 13° mese fino al termine del Progetto.

A parte il gruppo estero, si suppone che un certo numero di consulenti sostengano l'attività di progetto in Italia e in Giordania.

Consulenti in Italia

Esperto in infrastrutture (1 mese)

Mansioni: effettuare una valutazione economica dei progetti connessi alla realizzazione dei Centri di formazione proposti dalla controparte.

Esperto di economia rurale (1 mese)

Mansioni: studiare un metodo per gestire il fondo crediti rotativo ed analizzare i costi/utili dei micro-progetti rispetto allo sviluppo rurale.

Esperto di marketing (1 mese)

Mansioni: analizzare la struttura distributiva in Giordania, per proporre soluzioni per la diffusione sul mercato italiano e in generale sui mercati della CEE per i prodotti generati tramite le attività del Progetto.

Esperti in Giordania

Esperto di infrastrutture (21 + 21 giorni)

Mansioni: aiutare la controparte a costruire le infrastrutture valutando l'avanzamento e la qualità dei lavori.

Esperto di economia rurale (1 + 1 mese)

Mansioni: aiutare il gruppo di progetto a pianificare il fondo rotativo e a studiare un programma di monitoraggio dei [illegible] economici raggiunti.

Esperto di agrozootecnia (21 giorni)

Mansioni: aiutare la controparte a pianificare i corsi di formazione, specialmente per le attività casearie.

Esperto di produzioni tessili (21 giorni)

Mansioni: aiutare la controparte a pianificare i corsi di formazione, specialmente per gli articoli tessili e di maglieria, il design e la commercializzazione.

Attrezzature

All'inizio del Progetto, ogni Centro sarà dotato di due camioncini pickup 4x4 per garantire la mobilità del personale locale e straniero.

Al termine dei lavori di costruzione, ovvero all'inizio del secondo anno delle attività del Progetto, i Centri ed i laboratori di formaizone saranno arredati ed attrezzati.

Missioni

Le missioni delle ONG controlleranno ad intervalli regolari (2 volte all'anno) lo stato di avanzamento dell'intervento.

523.

Lubiana, 11 novembre 1995

Dichiarazione d'Intenti congiunta concernente la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dei Programmi dell'Unione Europea «Phare» ed «Interreg II» fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per il periodo 1995-1999, con due Annessi

(Entrata in vigore: 11 novembre 1995)

JOINT DECLARATION OF INTENT

concerning

Cross-Border Cooperation in the framework

of the EU Programmes Phare and Interreg II

between

the Government of the Italian Republic

and

the Government of the Republic of Slovenia

for the period of 1995 - 1999

The Government of the Italian Republic , represented by his Ambassador to the Republic of Slovenia, Dr. Luigi Solari,

and

The Government of the Republic of Slovenia, represented by the Minister of Science and Technology, Prof. Dr. Rado Bohinc as the National Phare Coordinator,

indicate their joint intention.

With regard to the Commission Regulation No 1628/94, concerning the implementation of the Phare Cross-Border Cooperation Programme and the Commission Initiative concerning Cross-Border Cooperation and Selected Energy Networks (hereafter called Interreg II) within the meaning of Article 11 of the Council Regulation (EEC) No. 4253/88, as modified by Council Regulation (EEC) No. 2082/93 and Article 3 (2) of Council Regulation (EEC) No. 4254/88, as modified by Council Regulation (EEC) No. 2083/93.

Having regard to the friendly relations between the two countries,

Wishing to strengthen these relations by reinforcing the cooperation in the bordering regions of the two countries,

Intending to promote further the on-going initiatives of all other EU programmes in the bordering regions of the two countries,

To engage in activities necessary to realise the propositions which have been developed in the framework of this declaration

I. OBJECTIVES

The main objectives of the envisaged cross-border cooperation between Italy and Slovenia are:

- to strengthen communication through the development and modernisation of cross-border infrastructure;
- to develop new and utilise existing potential for cooperation in developing local economies in the border region;
- to engage in activities to protect and manage natural resources in the border region;
- to strengthen the friendly relations between the two countries through closer cooperation in the social and cultural sphere;
- to actively support the process of integration of the Republic of Slovenia into the European Union.

II. PRIORITIES AND INDICATIVE MEASURES

In order to ensure compatibility between the counterpart Interreg II and Phare CBC programmes, selected priorities and measures have been identified and categorised in the standard form specified in the Interreg II Guidelines and Phare CBC Regulations.

Both sides agree to the following priorities and measures:

1. TRANSPORT AND CROSS-BORDER INFRASTRUCTURE

Measures

- Improvement and Modernisation of Border Crossings
- Modernisation of Cross Border Infrastructure

2. ENVIRONMENT

Measures

- Water Management and Protection of the Environment, including Sea and Rivers
- Spatial and Territorial Planning
- Programme to Protect the Natural Environment and Natural Resources in the Border Region

3. ECONOMIC COOPERATION

Measures

- Tourism Development

- Business Development

- Rural Development, Agriculture and Forestry

- SME Promotion and Technology Transfer

- Activities to Improve Efficiency in the Agro-Forest Sector and the Diversification of Incomes through the Development of Complementary Activities (eg. Tourism, Handicraft)

- Sustained Management and Awareness Raising Concerning of Environmental Resources in the Border Region

- Promotion of Technology Transfer between and Provision of Services to Enterprises in the Border Region

- Cross-border Cooperation between Organisations in the Economic Sphere, eg. between Chambers of Commerce, Chambers of Craft, Associations of Entrepreneurs and other existing institutions in the border region

4 HUMAN RESOURCES AND NETWORKING

Measures

- Education and Training

- Cooperation in the Provision of Municipal Services and Public Transport

- Activities to Raise the Knowledge and Understanding of Respective Social, Economic and Administrative Systems of the Partners

- Networking, Awareness Raising and Animation

5. CULTURAL COOPERATION

Measures

- Promotion of Cooperation in the Cultural, Education and Media Sphere

- Inventory and Assessment of Elements of Cross-Border Cultural, Historical and Artistic Heritage

- Generation and Dissemination of Information and Knowledge of Local Culture in the Border region

6. TECHNICAL ASSISTANCE

Measures

- Programme Management

- Technical Assistance, Monitoring, Distilling of Information and Dissemination of the Results of the Programme

III. SELECTION CRITERIA FOR ACTIVITIES IN ELIGIBLE AREAS

Following discussion with the partners, a series of **eligibility criteria** has been established for the **selection of annual projects**. These include:

- cross-border impact of the project;
- coherence and complementarity with Interreg II programmes;
- links to the national Phare programme and other programmes:
- co-financing possibility
- coherence of the project with the overall objective of the priority;
- level of combination and integration of the project with other projects
  - of the same measure;
  - under other measures in the same priority;
  - under measures in other priorities.
- completion of the project in the foreseen timescale;
- general development impact of the proposed project with a view to overcome the special development problems from relative isolation;
- development impact of the proposed project on the population of the border area, particularly on:
  - employment creation;
  - protection of the environment.
- involvement of local and regional authorities:
  - in the planning of the project;
  - in the implementation of the project.
- the environmental impact of the project;
- recommendation from territorial or self governmental authorities;
- the internal rate of return or cost-benefit relation;
- a reasonable geographical balance of the projects.

IV. FINANCIAL FRAMEWORK

The financial means will depend:

- in the case of Phare CBC, on the Multi-Annual Indicative Programme and the annual budgetary decisions specifying the size of funds for this budget line as well as the national cofinance contributions;

- in the case of Interreg II, on the means as indicated in the Operational Programme 1995 - 1999 for the Italian regions concerned.

The distribution of funds among the priority axes is specified in the indicative financial table provided in Annex 1.

V. INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

1. JOINT PROGRAMMING AND MONITORING COMMITTEE

1.1 Establishment of the Committee

The Joint Programming and Monitoring Committee has been established according to Article 7 of the Commission Regulation No 1628/94 concerning the PHARE-CBC Programme

The Italian side consists of representatives from the:
- Presidency of the Council of Ministers, Department for the Coordination of European Policies;
- Ministry of Foreign Affairs;
- Ministry of Budget and Economic Planning
- Ministry of Treasury;
- Other Ministries where appropriate;
- Representative of Friuli-Venezia Giulia Autonomous Region;
- Representative of Veneto Region

A representative from the Ministry of Foreign Affairs or a representative from the Presidency of the Council of Ministers, Department for the Coordination of European Policies respectively will chair the Italian delegation

The Slovenian side of the Joint Programming and Monitoring Committee consists of representatives from the:
- National PHARE Coordination Office, i.e. the Ministry of Science and Technology;
- Ministry of Environment and Physical Planning;
- Ministry of Economic Relations and Development;
- Ministry of Labour, Family and Social Affairs;
- Ministry of Foreign Affairs;
- Ministry of Transport and Communications;
- Ministry of Internal Affairs;
- Representatives from the Border Region

The Ministry of Science and Technology will chair the Slovene delegation.

Representatives from the European Commission may participate in the meetings of the JPMC. The position of the European Commission is specified in a special declaration which is provided in Annex 2.

The Commission will be represented by officials of DG IA and DG XVI, and where appropriate other Commission services concerned

The Joint Chairmanship of the Joint Programming and Monitoring Committee consists of the heads of the delegations, representing the two countries in the Joint Programming and Monitoring Committee.

Other officials or experts including representatives from International Financing Institutions will attend the meetings of the Committee in an advisory capacity at the invitation of the joint chairmen, or the Commission

1.2 Place and frequency of meetings

Once the Multi-annual Programmes for CBC and Interreg II Programmes have been approved by the Commission, the ordinary meetings will be held every six months. The European Commission will be informed of all meetings to be held.

Extra-ordinary meetings may be required during the period of preparation of programmes and annual financing proposals, or if there are any serious implementation problems. Such meetings will be called upon at any time by agreement of the Joint Chairmen, or once a year at the request of each of the Co-chairmen or the Commission.

The venue of the Committee meetings will be agreed by the two countries concerned

1.3 Powers and responsibilities of the Committee

The Committee will combine planning and implementation functions. On the one hand, it will be the principal forum for the joint programming of CBC activities under Phare and Interreg II. In this respect the Committee should also be informed about the activities of the national Phare programme in Slovenia in order to establish links between the CBC and the national Phare programme where possible. On the other hand, it will monitor and co-ordinate the implementation of these CBC activities, or at least act as a permanent liaison mechanism between those responsible for these functions. The extent of its powers will be defined without encroaching on the powers and responsibilities accorded to other committees or bodies by EU legislation (eg. the Phare Management, or Monitoring Committees of OPs under the Structural Funds).

The core functions of the Committee will be to:

a. give its opinion on the objectives, priorities and CBC measures proposed for inclusion in the Multi-Annual Indicative Phare CBC Programme and Interreg II Operational Programme in order to achieve a maximum degree of coherence and complementarity between the two programmes;

b. approve the selection of specific projects made by Joint Working Groups;

c. receive reports on the progress, review and evaluation of the approved programmes and their component parts, ie. measures and projects;

d. give its opinion concerning any proposed modifications on matters concerning the Multi-Annual Phare CBC and the corresponding Financing Proposals, to the Commission, and through it, to the Phare Management Committee.

e. initiate, support and oversee activities which can promote cross-border cooperation and make more effective current and future CBC programmes.

All decisions of the Committee require unanimity of the co-chairmen.

2. WORKING GROUPS

Working Groups will be established by the JPMC and will be concerned with the planning of future activities as well as specific issues of implementation of the programme. Furthermore, ad hoc Working Groups might be necessary to be established during the course of the programme. Specific functions of

these working groups will be agreed by the Joint Programming and Monitoring Committee and might include:

a the preparation of selection criteria for and the appraisal of proposals, and the selection of projects within approved measures;

b. co-ordination of the implementation of approved measures or projects;

c. the examination of specific issues, the steering of studies, preparation of cross-border plans, development of new measures or projects, and other preparatory, monitoring and evaluative activities.

The members of the Joint Working Groups will be given delegated powers by the competent authorities of the two countries. The decisions of the Groups will be subject to the approval of the Joint Programming and Monitoring Committee. Members of the Joint Working Group on the Italian side will be representatives from Friuli-Venezia Giulia Autonomous Region and Veneto Region and the central administration where appropriate. On the Slovene side, members will consist of national Ministries involved as well as appropriate institutions on regional level.

3. ADMINISTRATIVE SUPPORT

Administrative support to the Committee and the Working Groups will be provided by both partners. On the Italian side the Presidency of the Council of Ministers, Department for the Coordination of European Policies, will establish a secretariat at service level, with the assstance of the Friuli-Venezia Giulia Autonomous Region and of the Veneto Region. On the Slovenian side, this support role will be taken on by the PMU established in the Ministry of Science and Technology with the possibility of setting up an "antenne" in the border region at a later stage.

These institutions will cooperate as closely as possible and work as a joint secretariat with two branches. The allocation of specific tasks to each of the branches will be agreed by the Committee.

The Secretariat will be responsible for the preparation of reports, agendas, and minutes of the meetings of the Committee. All papers for ordinary meetings of the committee will be issued by the Secretariat at least 10 working days before the meeting

The Secretariat will also have additional functions such as to:

a. facilitate the flows of information and co-ordination between the partners between meetings of the Committee;

b. support the Joint Working Groups;

c. organise joint publicity for the programmes or specific measures;

d. carry out administrative functions on behalf of the partners;

e. produce official reports and minutes of the meetings.

Committee reports of official nature will need to be developed in English to be used as lingua franca for this purpose. The format and content of the reports will be developed in co-operation with Commission to correspond to Phare and Interreg requirements.

Technical assistance, including interpretation and translation support, to the Committee, the Secretariat, and the Joint Working Groups will be provided from Interreg and/or Phare CBC funds.

VI. STANDARD PHARE CBC IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

Every year the JPMC will specify its measures and projects in Financing Memoranda, taking into consideration the current situation of the Programme and absorption capacity of the different sectors.

The funds will be equally distributed for each year in the period 1995-99, not necessarily keeping the preliminary indicative distribution among the main priority axes, but retaining the percentage distribution for the period as a whole. The JPMC will review the preliminary indicative distribution among the main priority axes on an on-going basis and will adjust these in line with the review of priorities.

The other elements of the implementation and monitoring of the programme will proceed in consistency with the Phare procedures.
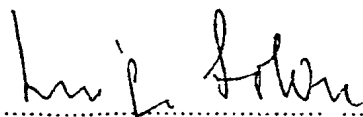
In cases where no specific implementation arrangements exist for the implementation of a certain measure/project, a Joint Working Group will be set up, which will operate as described in paragraph V - 1.3.

VII. DURATION OF THE DECLARATION OF INTENT

This Arrangement shall enter into force on the day it has been signed by both Governments and shall remain in force for the period of the implementation of the Interreg II and Phare CBC programmes. This Declaration may be revised on the request of the Committee.
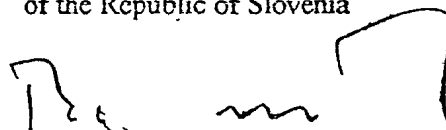
This Joint Declaration has been signed on November 11, 1995 in Ljubljana and has been prepared in two original versions in the English language.

For the Government
of the Italian Republic

Dr. Luigi Solari
AMBASSADOR

For the Government
of the Republic of Slovenia

Prof. Dr. Rado Bohinc
MINISTER

Annex 2

ACKNOWLEDGEMENT

The Commission acknowledges the conclusion of a Joint Declaration of Intent between the Government of the Italian Republic represented by his Ambassador to the Republic of Slovenia, Dr. Luigi Solari and the Slovenian Government represented by the Minister of Science and Technology, Prof. Dr. Rado Bohinc in his function as the National Aid Coordinator for Multi-Annual Cross-border Cooperation between Italy and Slovenia. This Multi-Annual Cross-border Cooperation will be set up under the Slovenian Phare Cross-border Cooperation programme, in cooperation with the Interreg II programme.
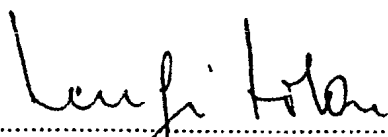
The Commission notes that the JPMC, established under Chapter V of the Joint Declaration of Intent may ensure the coordination of Cross-border investments and their strong complementarity and understands that both parties will invite it to participate in the working sessions.

The Commission will examine attentively the views expressed by the JPMC on cross-border projects put forward for financing, keeping in mind that the recommendations formulated by the JPMC as transmitted by the government of Slovenia could in no case engage the responsibility of the Commission and prejudice the position which the Commission will take when formulating a programme proposal which it will submit to the Phare Management Committee, in conformity with Council Regulation (EEC) No. 3906/89 of 18.12.1989.
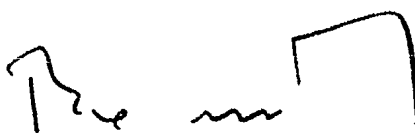
For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Slovenia	For the European Commission
Dr. Luigi Solari Ambassador	Prof. Dr. Rado Bohinc Minister	Amir Naqvi Head of EC Delegation
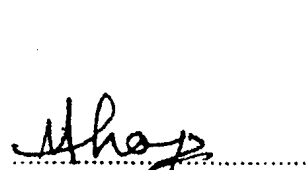
Programme Financial Details

Cross-Border Cooperation Programme Slovenia/Italy

Priorities	Total Cost	Total Public	Italy* TOTAL	Interreg	National	Slovenia TOTAL	Phare CBC		National	Private Funds	EIB, EBRD etc.
Transport and Cross-Border Infrastructure						3.5	(18%)	2.7	0.8		
Environment						5.6	(30%)	4.5	1.1		
Economic Cooperation						6.25	(33%)	4.95	1.3		
Human Resources and Networking						1.7	(10%)	1.6	0.2		
Cultural Cooperation						0.8	(4%)	0.6	0.2		
Programme Management						0.75	(5%)	0.75			
Total Progamme						18.6	100%	15	3.6		

e:\cbo\italy\02cbc093.xls

TRADUZIONE NON UFFICIALE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI INTENTI

riguardante

la Cooperazione Transfrontaliera nell'ambito

dei Programmi UE Phare e Interreg II

tra

il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica di Slovenia

per il periodo 1995 - 1999

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dall'Ambasciatore italiano presso la Repubblica di Slovenia, Luigi Solari,

e

il governo della Repubblica di Slovenia, rappresentato dal Ministro della Scienza e della Tecnologia, Rado Bohinc in veste di Coordinatore Nazionale del Programma Phare,

rilasciano la presente dichiarazione congiunta di intenti

Con riferimento alla Norma n 1628/94 della Commissione riguardante l'attuazione del Programma Phare per la Cooperazione Transfrontaliera e l'Iniziativa adottata dalla stessa Commissione relativa a Cooperazione Transfrontaliera e Reti di Energia Selezionate (definito di seguito Interreg II) nei termini dell'Art. 11 della Norma n. 4253/88 delConsiglio (CEE), successivamente modificata dalla Norma n. 2082/93 del Consiglio (CEE) e dall'Art 3 (2) della Norma n. 4254/88 del Consiglio (CEE), emendata dalla Norma n 2083/93 del Consiglio (CEE).

In virtù dei buoni rapporti diplomatici che intercorrono tra i due paesi,

desiderando consolidarli intensificando la cooperazione nelle rispettive zone di frontiera,

volendo contribuire a promuovere ulteriormente le iniziative attualmente intraprese nell'ambito di tutti i programmi UE nelle zone di frontiera di entrambi i paesi,

e impegnarsi nelle attività indispensabili per realizzare le proposte che sono state elaborate nell'ambito della presente dichiarazione, si conviene quanto segue.

I. OBIETTIVI

Gli obiettivi principali della prevista cooperazione transfrontaliera tra Italia e Slovènia sono i seguenti:

- intensificare la comunicazione attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture transfrontaliere e la ristrutturazione di quelle già esistenti,
- creare nuove possibilità di cooperazione per lo sviluppo delle economie locali nelle zone di frontiera e potenziare le attività già esistenti;
- impegnarsi in attività volte alla protezione e alla gestione delle risorse naturali nelle zone di confine;
- consolidare i cordiali rapporti già esistenti tra i due paesi intensificando la cooperazione in campo socio-culturale;
- sostenere attivamente il processo per l'adesione della Repubblica di Slovenia all'Unione Europea.

II. PRIORITÀ E PROVVEDIMENTI INDICATIVI

Per garantire la compatibilità tra i programmi di cooperazione transfrontaliera Interreg II e Phare, alcune priorità e provvedimenti selezionati sono stati individuati e classificati nella forma standard indicata nelle direttive per il programma Interreg II e nelle norme per la cooperazione transfrontaliera previste dal programma Phare

Entrambe le parti approvano la scelta delle seguenti priorità e dei seguenti provvedimenti:

1. TRASPORTI E INFRASTRUTTURE TRANSFRONTALIERE

Provvedimenti

- Miglioramento e Ammodernamento dei Valichi di Frontiera

- Ristrutturazione delle Infrastrutture Transfrontaliere

2. AMBIENTE

Provvedimenti

- Gestione delle Acque e Protezione dell'Ambiente, compresi Mari e Fiumi

- Pianificazione Spaziale e Territoriale

- Programma per la Tutela dell'Ambiente Naturale e delle Risorse Naturali delle Zone di Frontiera

3. COOPERAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti

- Sviluppo del Turismo
- Sviluppo delle Imprese
- Sviluppo Rurale, Agricoltura e Foreste
- Promozione dello SME e Trasferimento di Tecnologie
- Attività per Migliorare l'Efficienza nel Settore Agro-Forestale e Diversificazione delle Entrate attraverso lo Sviluppo di Attività Complementari (es. Turismo, Artigianato)
- Sviluppo Sostenibile e Campagna di Sensibilizzazione nei confronti delle Risorse Ambientali nelle Zone di Frontiera
- Promozione del Trasferimento di Tecnologie tra le Imprese Operanti nelle Zone di Frontiera e Fornitura a Queste di Servizi
- Cooperazione Transfrontaliera tra Organizzazioni che Operano nel Campo Economico, vale a dire tra Camere di Commercio, Camere dell'Artigianato, Associazioni Imprenditoriali e altre istituzioni esistenti nelle zone di frontiera

4. RISORSE UMANE E NETWORKING

Provvedimenti

- Istruzione e Formazione
- Cooperazione nell'Istituzione di Servizi Comunali e di Trasporto Pubblico
- Attività Volte a Far Conoscere i Rispettivi Sistemi Sociali, Economici e Amministrativi dei Due Paesi
- Networking, Sensibilizzazione e Incoraggiamento

5. COOPERAZIONE CULTURALE

Provvedimenti

- Promozione della Cooperazione nel Campo della Cultura, dell'Istruzione e dei Mass Media
- Classificazione e Valutazione degli Elementi del Patrimonio Culturale, Storico e Artistico Transfrontaliero

- Produzione e Diffusione di Dati e Conoscenze sulla Cultura Locale nelle Zone di Frontiera

6. ASSISTENZA TECNICA

Provvedimenti

- Gestione del Programma

- Assistenza Tecnica, Vigilanza, Ricerca di Informazioni e Diffusione dei Risultati Raggiunti dal Programma

III. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ NELLE ZONE IDONEE

Dopo approfondita discussione al riguardo tra le parti, sono stati messi a punto i seguenti **criteri di idoneità** per la **selezione dei progetti annuali**:

- impatto del progetto nelle zone di frontiera;
- coerenza e complementarietà rispetto ai programmi Interreg II,
- interconnessioni con il programma Phare per il paese in questione e con altri programmi;
- possibilità di finanziamenti congiunti;
- coerenza del progetto rispetto all'obiettivo globale della priorità;
- livello di combinazione e integrazione del progetto con altri progetti:
    - previsti dallo stesso provvedimento;
    - previsti da altri provvedimenti adottati nell'ambito della stessa priorità;
    - previsti da provvedimenti adottati nell'ambito di altre priorità;
- completamento del progetto nei termini previsti;
- impatto generale dello sviluppo del progetto proposto con lo scopo di superare i particolari problemi di sviluppo derivanti da un relativo isolamento;
- impatto dello sviluppo generale del progetto proposto sulla popolazione residente nella zona di frontiera, soprattutto per quanto concerne:
    - creazione di indotto occupazionale;
    - tutela ambientale;
- partecipazione delle autorità locali e regionali:

- alla pianificazione del progetto;
    - alla realizzazione del progetto;
- impatto ambientale del progetto;
- raccomandazioni delle autorità territoriali o autonome;
- quantificazione del ritorno in termini economici per l'economia nazionale o del rapporto costi-benefici;
- razionale equilibrio geografico dei progetti.

IV. SUPPORTO FINANZIARIO

I mezzi finanziari dipenderanno dai seguenti fattori:

- nel caso del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Phare, dal Programma Indicativo Pluriennale e dalle decisioni adottate in occasione della stesura dei bilanci annuali che indicheranno l'entità dei fondi previsti per questa voce e i contributi ottenibili con eventuali finanziamenti congiunti a livello nazionale;

- nel caso del Programma Interreg II, dai fondi indicati nel Programma Operativo 1995 - 1999 per le regioni italiane interessate.

Il modo in cui i fondi verranno ripartiti tra gli assi prioritari è riportato nel piano finanziario indicativo incluso nell'Appendice 1.

V. ORGANI ISTITUZIONALI

1. COMITATO CONGIUNTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA VIGILANZA

1.1 Costituzione del Comitato

Il Comitato Congiunto per la Programmazione e la Vigilanza è stato costituito in conformità con l'Art. 7 della Norma n. 1628/94 della Commissione con riferimento al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Phare.

La delegazione **italiana** è composta da rappresentanti dei seguenti organi:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Europee;
- Ministero degli Affari Esteri;
- Ministero del Bilancio e della Pianificazione Economica;
- Ministero del Tesoro;
- altri ministeri, se ritenuto opportuno;

- Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- Regione Veneto

La delegazione italiana sarà presieduta da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri o da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Europee.

La delegazione **slovena** in seno al Comitato Congiunto per la Programmazione e la Vigilanza è composta da rappresentanti dei seguenti organi:

- Ufficio per il Coordinamento del Programma Phare, ossia Ministero della Scienza e della Tecnologia;
- Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Fisica;
- Ministero delle Relazioni e dello Sviluppo Economici;
- Ministero del Lavoro, della Famiglia e degli Affari Sociali;
- Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni,
- Ministero dell'Interno;
- Regione confinante

La delegazione slovena sarà presieduta dal rappresentante del Ministero della Scienza e della Tecnologia

Esponenti della Commissione Europea possono prendere parte alle riunioni del Comitato Congiunto per la Programmazione e la Vigilanza La posizione della Commissione Europea e indicata in una dichiarazione a parte riportata nell'Appendice 2

La Commissione sara rappresentata da funzionari del DG IA e del DG XVI e, se necessario, da altri servizi della Commissione interessati alle questioni in discussione.

La Co-Presidenza del Comitato Congiunto per la Programmazione e la Vigilanza e affidata ai capi delegazione in rappresentanza dei due paesi all'interno del Comitato

Altri funzionari o esperti, inclusi i rappresentanti di Istituzioni Finanziarie Internazionali, prenderanno parte alle riunioni del Comitato in veste di consulenti dietro invito dei co-presidenti o della Commissione

1.2 Sede e frequenza delle riunioni

Una volta che la Commissione avrà approvato i Programmi Pluriennali per i Programmi di Cooperazione Transfrontaliera, le riunioni ordinarie si terranno a scadenza semestrale. Il calendario di tutte le riunioni verrà comunicato alla Commissione Europea

Nei periodi di preparazione dei programmi e delle proposte finanziarie annuali oppure in caso di serie difficoltà realizzative, il Comitato potrà convocare in qualsiasi momento delle riunioni straordinarie purché entrambi i co-presidenti abbiano espresso il loro assens; una riunione straordinaria potrà essere convocata una volta all'anno anche dietro richiesta di uno dei co-presidenti o della Commissione.

La sede della riunione verrà decisa dai due paesi interessati

1.3 Poteri e responsabilità del Comitato

Il Comitatoavrà le funzioni di pianificazione e attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera. Da una parte, sarà il forum principale per la programmazione congiunta delle attività di cooperazione transfrontaliera previste dai programmi Phare e Interreg II. In questo senso il Comitato dovrà essere messo al corrente delle attività previste dal programma Phare in Slovenia in modo che i programmi di cooperazione transfrontaliera e il Phare si compenetrino, nei limiti del possibile. Dall'altra, il Comitato avrà il compito di vigilanza nei confronti delle attività di coordinazione transfrontaliera di cui dovrà curare anche la realizzazione, o quanto meno dovrà fungere da meccanismo permanente di congiunzione tra gli organi a cui queste funzioni sono affidate. I suoi poteri si estenderanno fino al punto da non interferire con i poteri e le responsabilità di altri comitati o organi previsti dalla Legislazione UE (per esempio, la Gestione del Phare o i Comitati di Vigilanza degli OP in base ai Fondi Strutturali).

Il Comitato dovrà:

a esprimere il suo parere sugli obiettivi, sulle priorità e sui provvedimenti di cooperazione transfrontaliera da inserire nel Programma Indicativo Pluriennale di Cooperazione Transfrontaliera Phare e nel Programma Operativo Interreg II allo scopo di raggiungere la massima coerenza e complementarietà tra i due programmi;

b approvare la scelta di progetti specifici espressa dai Gruppi Congiunti di Lavoro,

c ricevere le relazioni su stato dell'arte, analisi e valutazione dei programmi approvati e dei loro elementi strutturali, ossia provvedimenti e progetti;

d. esprimere alla Commissione, e tramite questa al Comitato di Gestione del Programma Phare, il suo parere sulle modifiche proposte relativamente a questioni riguardanti il Programma Pluriennale di Cooperazione Transfrontaliera Phare e le relative Proposte di Finanziamento;

e. avviare, sostenere e supervisionare le attività che possono promuovere la cooperazione nelle zone di frontiera e rendere più efficaci i programmi di cooperazione transfrontaliera sia in corso di svolgimento che quelli che verranno concepiti in futuro

Tutte le decisioni del Comitato devono essere approvate da entrambi i co-presidenti.

2. GRUPPI DI LAVORO

Il Comitato Congiunto per la Programmazione e la Vigilanza costituirà dei Gruppi di Lavoro, il cui compito sara quello di organizzare le attività future e di affrontare

questioni specifiche all'attuazione del programma. Inoltre, mentre il programma è in fase di svolgimento, potrebbe essere necessario costituire dei Gruppi di Lavoro ad hoc, a cui il Comitato Congiunto per la Programmazione e la Vigilanza potrebbero decidere di affidare specifiche funzioni quali, per esempio:

a elaborare i criteri di scelta per la formulazione e la valutazione di proposte per la selezione dei progetti nell'ambito dei provvedimenti approvati;

b coordinare l'attuazione dei provvedimenti o dei progetti approvati,

c esaminare questioni specifiche, gestire gli studi, preparare i piani per le zone di frontiera, sviluppare nuovi provvedimenti o progetti, e altre attività preliminari, valutative e di vigilanza

Le autorità competenti dei due paesi concederanno ai membri dei Gruppi Congiunti di Lavoro il potere di delega. Le decisioni dei Gruppi saranno, comunque, soggette all'approvazione del Comitato Congiunto per la Programmazione e la Vigilanza. Per quello che riguarda l'Italia, i membri del Gruppo Congiunto di Lavoro saranno i rappresentanti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto, nonché, se ritenuto necessario, i rappresentanti del governo centrale La Slovenia sarà rappresentata dai delegati dei ministeri interessati e delle istituzioni idonee a livello regionale

3. SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Il Comitato e i Gruppi di Lavoro riceveranno un adeguato supporto amministrativo da entrambe le parti. Da parte **italiana**, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Europee, istituirà un'apposita segreteria con la collaborazione in questo senso della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto Da parte **slovena**, questo ruolo di supporto verrà svolto dal PMU costituito nell'ambito del Ministero della Scienza e della Tecnologia con la possibilità di creare in un secondo momento una "antenne" nella zona di frontiera.

Tra queste istituzioni dovrà esserci il massimo grado di cooperazione possibile, in quanto dovranno fungere in pratica da **segreteria congiunta** tra le parti. L'affidamento di particolari compiti ad una delle parti dovrà essere approvato dal Comitato.

La Segreteria avrà il compito predisporre i rapporti, gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del Comitato. Tutti i documenti riguardanti le riunioni ordinarie del Comitato dovranno essere emessi dalla Segreteria almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

La Segreteria dovrà, inoltre, svolgere altre funzioni quali:

a facilitare lo scambio di dati e il coordinamento delle attività tra le parti nell'intervallo tra una riunione e l'altra del Comitato;

b. finanziare i Gruppi Congiunti di Lavoro;

c organizzare forme di pubblicità congiunta per i programmi o per specifici provvedimenti,

d occuparsi di mansioni amministrative per conto delle parti;

e preparare i rapporti ufficiali e i verbali delle riunioni

I rapporti di natura ufficiale emessi dal Comitato dovranno essere redatti in lingua inglese, che sarà quindi la lingua franca da usarsi per questo scopo. Il format e il contenuto dei rapporti verranno elaborati in cooperazione con la Commissione per rispondere ai requisiti dei programmi Phare e Interreg II

Le spese per l'assistenza tecnica, inclusa la consulenza di interpreti e traduttori, di cui il Comitato, la Segreteria e i Gruppi Congiunti di Lavoro avranno bisogno saranno coperte con i fondi messi a disposizione dai programmi Interreg e Phare

VI. DISPOSIZIONI STANDARD PER L'ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PHARE

Il Comitato Congiunto per la Programmazione e la Vigilanza indicherà di anno in anno i provvedimenti e i progetti a cui intende lavorare nei Memoranda per i Finanziamenti, tenendo conto dello stato attuale del Programma e della capacità di assorbimento dei vari settori

I fondi verrano ripartiti equamente per ogni anno nell'arco del quadriennio 1995-99, non rispettando necessariamente la ripartizione indicativa tra i principali assi di priorita stabilita in sede preliminare, bensì tenendo conto della ripartizione percentuale per il periodo nel suo insieme Il Comitato Congiunto per la Programmazione e la Vigilanza riconsidererà la ripartizione indicativa tra i principali assi di priorità stabilita in sede preliminare allineandola al riordino delle priorità a seconda delle esigenze del momento.

Gli altri elementi riagurdanti l'attuazione e la vigilanza del programma procederanno in armonia con le procedure stabilite dal prgramma Phare.

Nei casi in cui non esistono disposizioni specifiche riguardanti l'attuazione di un certo provvedimento/progetto, verrà costituito un Gruppo Congiunto di Lavoro che dovrà operare in conformità con quanto stabilito nel paragrafo V - 1.3.

VII. PERIODO DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTI

La presente Dichiarazione di Intenti avrà valore a partire dal giorno in cui entrambi i Governi l'avranno firmata e sarà vigente per il periodo di realizzazione dei programmi di

cooperazione transfrontaliera Interreg II e Phare. La Dichiarazione potrà essere emendata dietro richiesta del Comitato.

La presente Dichiarazione Congiunta è stata firmata l'11 novembre 1995 a Ljubljana ed è stata redatta in due versioni originali in lingua inglese

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Dr. Luigi Solari
AMBASCIATORE

Per il Governo della
Repubblica di Slovenia

Prof Dr Rado Bohinc
MINISTRO

APPENDICE 2

RICONOSCIMENTO

La Commissione riconosce la formulazione di una Dichiarazione Congiunta di Intenti tra il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dall'Ambasciatore italiano in Slovenia, Luigi Solari, e il Governo della Repubblica di Slovenia rappresentato dal Ministro della Scienza e della Tecnologia, Rado Bohinc in veste di Coordinatore Nazionale per la Cooperazione Transfrontaliera tra Italia e Slovenia da attuarsi nell'ambito del programma pluriennale di cooperazione transfrontaliera Phare in congiunzione con il programma Interreg II

La Commissione rileva che il Comitato Congiunto per la Programmazione e la Vigilanza, costituito in base al Capitolo V della Dichiarazione Congiunta di Intenti, è in grado di garantire il coordinamento degli investimenti per la promozione della cooperazione transfrontaliera e la complementarietà dei relativi programmi; la Commissione deduce che sarà invitata da entrambe le parti a partecipare alle sessioni di lavoro

La Commissione esaminerà attentamente il parere espresso dal Comitato Congiunto per la Programmazione e la Vigilanza relativamente ai progetti proposti per finanziare le attività di cooperazione trasnfrontaliera, tenendo presente che le raccomandazioni formulate dal Comitato stesso così come vengono trasmesse dal Governo di Slovenia non potranno in nessun caso attribuire responsabilità alla Commissione e pregiudicare la posizione che questa assumerà quando sarà chiamata a formulare una proposta di programma da sottoporre al Comitato per la Gestione del Programma Phare, in conformità con la Norma (CEE) n 3906/89 del 18 12.1989 emanata dal Consiglio.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di Slovenia	Per la Commissione Europea
Dr. Luigi Solari Ambasciatore	Prof. Dr. Rado Bohinc Ministro	Amir Naqvi Capo della Delegazione UE

524.

Riyadh, 16 dicembre 1995

Memorandum d'intesa tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Interno del Regno dell'Arabia Saudita contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata

(Entrata in vigore: 16 dicembre 1995)

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE, ED ALTRE FORME DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

****

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'Interno del Regno dell'Arabia Saudita, considerando opportuno dare una forma concreta alla collaborazione tra i due Paesi nella lotta al terrorismo internazionale, al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e alle altre forme di criminalita' organizzata, convengono ,quindi, quanto segue:

1) L'istituzione di un Comitato bilaterale per la cooperazione contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ed altre forme di criminalita' organizzata. Il Comitato sara' composto da rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno, funzionari delle forze dell'ordine e da esperti nei settori sopramenzionati.
Rappresentanti di altri Dicasteri ed Enti governativi potranno inoltre essere invitati a prendervi parte, previo reciproco accordo.

2) Il Comitato si incontrera' regolarmente almeno una volta all'anno e quando necessario per discutere particolari questioni di natura urgente, nei settori di cooperazione sopramenzionati, alternativamente in ciascuno dei due Paesi e sara' co-presieduto dai Ministri dei due Paesi o dai loro Rappresentanti.

3) Al fine di rendere sempre piu' efficace e concreta la collaborazione tra i due Paesi, la cooperazione si concentrera' sulle seguenti attivita':

a) IN MATERIA DI TERRORISMO:

- scambio di informazioni su azioni e tecniche dei gruppi terroristici, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni e procedure;

- aggiornamento delle informazioni sulle attuali minacce del terrorismo, nonche' sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarle e cio' attraverso scambi di esperti e, in caso di emergenza, scambio di informazioni attraverso i consueti canali diplomatici;

- scambio di informazioni su esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza per migliorare costantemente gli standard

di sicurezza adottati presso aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, per far fronte alla minaccia del terrorismo internazionale.

b) IN MATERIA DI TRAFFICO ILLECITO DI STUPERFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE:

- scambio di informazioni, notizie e dati attinenti al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope nei limiti consentiti dalle legislazioni e procedure vigenti in ognuno dei due paesi;

- costante, reciproco aggiornamento dei dati sull'andamento del fenomeno droga, delle metodologie, delle strutture organizzative predisposte per prevenirlo e combatterlo;

- cooperazione nel campo della ricerca e degli studi avviati nei due Paesi per la riabilitazione dei tossicodipendenti.

c) IN MATERIA DI ALTRE FORME DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA:

- scambio continuo di informazioni, notizie, dati e statistiche attinenti a qualsiasi altro tipo di criminalita' organizzata, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni e procedure.

4) In aggiunta a quanto precede, le due Parti concordano di realizzare nell'ambito dei vari settori sopra indicati:

- scambio di esperti delle forze dell'ordine per svolgere attivita' congiunte di carattere non operativo, quando le due Parti lo ritengano necessario;

- scambio di informazioni riguardanti attivita' finanziarie illegali che interessano entrambe le Parti, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni e procedure.

5) Il presente Memorandum entra in vigore al momento della sua firma e potra' essere revocato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento mediante notifica scritta. Il Memorandum potra' essere modificato in qualsiasi momento, d'intesa fra le due Parti. La revoca o le modifiche, peraltro, non comprometteranno le richieste di informazione avanzate precedentemente ad esse.
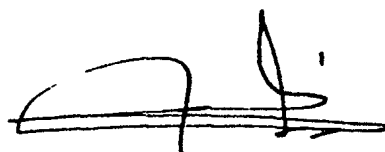
Fatto a RIYADH il 16 Dicembre, 1995, corrispondente al 24 Rajab 1416H., in tre originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede. In caso di interpretazione divergente prevarra' il testo inglese.

Il Ministro dell'Interno
della Repubblica Italiana

GIOVANNI RINALDO CORONAS

Il Ministro dell'Interno
del Regno dell'Arabia Saudita

NAIF BIN ABDULAZIZ

525.

Brasilia, 30 dicembre 1995

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile per il consolidamento del debito estero brasiliano di cui al processo verbale firmato a Parigi il 26 febbraio 1992 con due Annessi [1]

(Entrata in vigore: 30 dicembre 1995)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO BRASILIANO DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 26 FEBBRAIO 1992

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero brasiliano firmato a Parigi il 26 febbraio 1992, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo è il consolidamento:

a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza nel periodo 1/1/1992 - 31/12/1993 e non regolati, del Governo del Brasile (in seguito denominato "GOVERNO") o dallo stesso garantiti, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonchè ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno, derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 31/3/1983, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE");

b) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente paragrafo a), per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al 31/12/1991, tenuto conto di quanto indicato al successivo ARTICOLO III, paragrafo 1 i) e dei debiti di altre entità a fronte dei quali sia stato effettuato il versamento presso il Banco Central do Brasil (in seguito denominato "BANCO") del relativo controvalore in valuta locale prima del 31/12/1990;

c) dei debiti, per capitale ed interessi, in scadenza nel periodo 1/1/1992 - 31/8/1993 e non regolati, derivanti dall'Accordo italo-brasiliano sottoscritto il 19/6/1987 in applicazione delle intese multilaterali di Parigi del 21/1/1987;

d) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente paragrafo c), per capitale ed interessi, arretrati al 31/12/1991, tenuto conto di quanto indicato al successivo ARTICOLO III, paragrafo 1 ii);

e) dei debiti, per capitale ed interessi, in scadenza nel periodo 1/1/1992 - 31/8/1993 e non regolati, derivanti dall'Accordo italo-brasiliano sottoscritto il 17/3/1992 in applicazione delle intese multilaterali di Parigi del 29/7/1988.

L'ammontare dei debiti in questione, indicato nell'allegato A al presente Accordo, potrà essere modificato di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente ARTICOLO I paragrafi a), c) ed e), saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti, Accordi o convenzioni rispettivi - alla "SACE" dal "GOVERNO", come segue:

- 0,02% il 31 dicembre 1995;
- 1,96% il 30 giugno 1996; 2,14% il 31 dicembre 1996;
- 2,32% il 30 giugno 1997; 2,52% il 31 dicembre 1997;
- 2,72% il 30 giugno 1998; 2,94% il 31 dicembre 1998;
- 3,16% il 30 giugno 1999; 3,39% il 31 dicembre 1999;
- 3,64% il 30 giugno 2000; 3,89% il 31 dicembre 2000;
- 4,16% il 30 giugno 2001; 4,44% il 31 dicembre 2001;
- 4,73% il 30 giugno 2002; 5,03% il 31 dicembre 2002;
- 5,35% il 30 giugno 2003; 5,68% il 31 dicembre 2003;
- 6,03% il 30 giugno 2004; 6,39% il 31 dicembre 2004;
- 6,77% il 30 giugno 2005; 7,16% il 31 dicembre 2005;
- 7,57% il 30 giugno 2006; 7,99% il 31 dicembre 2006;

ARTICOLO III

1) Il "GOVERNO" si impegna a rimborsare alla "SACE" non oltre trenta giorni dalla data della firma del presente Accordo:

   i) almeno il 10% dei debiti indicati al precedente ARTICOLO I, paragrafo b), inizialmente in scadenza nel periodo 1/4/1990 - 31/12/1991;

   ii) almeno il 10% dei debiti indicati al precedente ARTICOLO I, paragrafo d), inizialmente in scadenza nel periodo 1/1/1990 - 31/12/1991;

2) Successivamente all'applicazione di quanto previsto al precedente punto 1), gli arretrati al 31/12/1991 ancora in essere relativi ai debiti indicati al precedente ARTICOLO I, paragrafi b) e d) saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti, Accordi o convenzioni rispettivi - alla "SACE" dal "GOVERNO" come segue:

- 0,02% il 31 dicembre 1995;
- 1,96% il 30 giugno 1996; 2,14% il 31 dicembre 1996;
- 2,32% il 30 giugno 1997; 2,52% il 31 dicembre 1997;
- 2,72% il 30 giugno 1998; 2,94% il 31 dicembre 1998;
- 3,16% il 30 giugno 1999; 3,39% il 31 dicembre 1999;
- 3,64% il 30 giugno 2000; 3,89% il 31 dicembre 2000;
- 4,16% il 30 giugno 2001; 4,44% il 31 dicembre 2001;
- 4,73% il 30 giugno 2002; 5,03% il 31 dicembre 2002;
- 5,35% il 30 giugno 2003; 5,68% il 31 dicembre 2003;
- 6,03% il 30 giugno 2004; 6,39% il 31 dicembre 2004;
- 6,77% il 30 giugno 2005; 7,16% il 31 dicembre 2005;
- 7,57% il 30 giugno 2006; 7,99% il 31 dicembre 2006;

ARTICOLO IV

1) Il "GOVERNO" si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi calcolati sui debiti oggetto del presente Accordo, per il periodo intercorrente dalla scadenza del debito, nel caso di debiti del "GOVERNO" o dallo stesso garantiti, ovvero dalla data del deposito presso il "BANCO" qualora si tratti di debiti di altra entità, sino alla data del suo regolamento totale ai seguenti tassi di interesse:

- per quanto concerne i debiti espressi in Lire Italiane, 8,60% p.a.;

- per quanto concerne i debiti espressi in Marchi Tedeschi ed in dollari USA, fino al 31 agosto 1993, rispettivamente 8,89% p.a. e 5,73% p.a.; dal I settembre 1993 al 31 dicembre 1993, al tasso pari al rispettivo Libor a sei mesi quotato sul Financial Times il 31 agosto 1993 maggiorato di 0,30 punti percentuali. Dal I gennaio 1994 in poi, al tasso variabile semestralmente e pari al rispettivo Libor a sei mesi quotato sul Financial Times il 30 giugno ed il 31 dicembre immediatamente precedenti le date di pagamento, maggiorato di 0,30 punti percentuali.

2) Gli interessi di cui al precedente punto 1) saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti, Accordi o convenzioni rispettivi - come segue:

a) in rate semestrali (30 giugno - 31 dicembre), la prima delle quali scadrà il 31/12/1995, per i debiti indicati al precedente ARTICOLO II ed al precedente ARTICOLO III, paragrafo 2;

b) alla data di regolamento concordata, per i debiti indicati al precedente ARTICOLO III, paragrafo 1).

3) Resta confermato che nel caso di debiti diversi da quelli del "GOVERNO" o dallo stesso garantiti, il cui deposito presso il "BANCO" sia avvenuto in data successiva a quella di scadenza del debito, il "GOVERNO" si impegna a richiedere ai rispettivi debitori il pagamento degli interessi di ritardato regolamento, ai tassi previsti nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie dovuti dalla data di scadenza sino alla data del deposito. Inoltre il "GOVERNO" permetterà il trasferimento, nelle rispettive valute contrattuali, di tali interessi in favore della "SACE".

ARTICOLO V

1) Il "GOVERNO" si impegna a rimborsare alla "SACE" i debiti, per capitale ed interessi, arretrati al 31/12/1991 derivanti dall'Accordo italo-brasiliano sottoscritto il 3/12/1985 in applicazione delle intese multilaterali di Parigi del 23/11/1983 (allegato B) come segue:

- 20% entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo;

- 80% in 3 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 1995 e l'ultima il 31 dicembre 1996.

2) Sui predetti debiti, il "GOVERNO" si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi agli stessi tassi indicati al precedente ARTICOLO IV, punto 1).

3) Gli interessi di cui al precedente punto 2) saranno trasferiti - nelle valute indicate nell'Accordo italo-brasiliano firmato il 3/12/1985 - come segue:

   a) alla data di regolamento, per quanto concerne il 20% dei debiti di cui al precedente punto 1) del presente ARTICOLO;

   b) in rate semestrali (30 giugno - 31 dicembre), la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 1995 per quanto concerne il residuo 80%.

ARTICOLO VI

Sugli importi eventualmente regolati in ritardo rispetto alle date previste dal presente Accordo, il "GOVERNO" si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi ai tassi previsti al precedente ARTICOLO IV, paragrafo 1, maggiorati di 1 punto percentuale. Tali interessi dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla data di regolamento di detti importi.

ARTICOLO VII

Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo, restano impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti brasiliani oggetto dell'Accordo stesso.

ARTICOLO VIII

Nel caso in cui le previsioni di cui alla Sezione IV, paragrafo 4 del Processo Verbale multilaterale di Parigi del 26/2/1992 non siano adempiute, le disposizioni del presente Accordo, per quanto riguarda le scadenze per capitale ed interessi relative al periodo dal 1/2/1993 al 31/8/1993, potranno essere annullate sulla base di una comunicazione del Governo della Repubblica Italiana al Governo della Repubblica Federativa del Brasile.

ARTICOLO IX
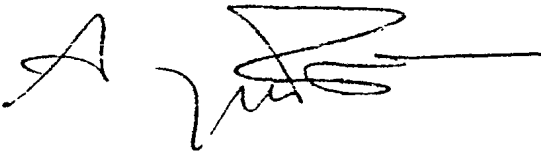
Nel caso in cui il "GOVERNO" dovesse effettuare pagamenti di valore superiore all'ammontare dei debiti scaduti e dovuti alla "SACE" in base al presente Accordo, la "SACE" rimborserà prontamente al "GOVERNO" le somme regolate in eccesso.

ARTICOLO X
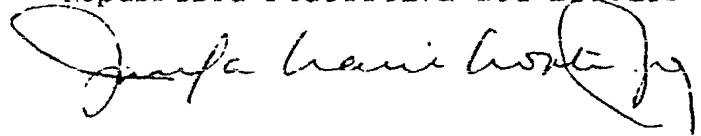
Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della sua firma.

Fatto a Brasilia, l'anno millenovecentonovantacinque il giorno trenta di dicembre in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Federativa del Brasile

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651368) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari:*

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 350.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 8 8 2 9 6 *

L. 16.500